

Rapporto

numero	data	Dipartimento
5897 R	2 aprile 2008	ISTITUZIONI
Concerne		

della Commissione della legislazione sul messaggio 6 marzo 2007 concernente la revisione parziale della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987

1. COMUNE: UN'AMPIA RIFORMA ISTITUZIONALE

Il Consiglio di Stato è da alcuni anni impegnato in un grande processo di riforma dello Stato. Tra i grandi cantieri aperti vi è quello della ridefinizione del rapporto tra l'Autorità ed il cittadino che comprende la riforma del Comune.

Il centro della riforma è il cittadino, al quale si vuole offrire un Comune capace di rappresentarlo con forza e nel quale egli possa esprimere le proprie preferenze su questioni importanti.

Gli obiettivi di questa riforma sono:

- migliorare le condizioni quadro della politica comunale;
- riesaminare la ripartizione dei compiti e dei flussi finanziari tra il Cantone e i Comuni;
- ottimizzare il funzionamento del Comune.

È importante capire che le aggregazioni dei Comuni stanno alla base di una vasta riforma istituzionale. Un processo iniziato con il riconoscimento nella Costituzione cantonale dell'autonomia comunale, e che prevede un'azione su più livelli:

- l'adeguamento della dimensione delle collettività locali tramite le aggregazioni;
- la revisione della ripartizione delle competenze e dei flussi finanziari fra Cantone e Comuni secondo criteri di efficienza ed efficacia;
- il ripensamento dei meccanismi (regole e procedure) di funzionamento politico ed amministrativo del Comune per migliorare il processo decisionale, ottimizzare l'erogazione dei servizi pubblici e verificarne la realizzazione e l'adeguatezza.

Più nel dettaglio, per quanto attiene alla dimensione delle collettività locali occorre:

- definire i criteri che permettono una valutazione della dimensione ideale degli enti locali nei singoli casi di aggregazione;
- ottimizzare le procedure di accompagnamento del Cantone.

Nell'ambito della ripartizione delle competenze e dei flussi finanziari fra Cantone e Comuni occorre:

- rivedere la suddivisione dei compiti e, conseguentemente, degli oneri finanziari;
- analizzare il problema della ripartizione delle risorse finanziarie, secondo il principio della pertinenza;

- affrontare il tema della perequazione finanziaria e dei costi, al fine di elaborare un efficace strumento di compensazione delle differenze economiche fra Comune e Comune.

Ripensare i meccanismi di funzionamento delle collettività locali significa:

- rivedere le procedure democratiche, al fine di rendere le decisioni delle autorità politiche più efficienti ed efficaci;
- introdurre dei meccanismi di responsabilizzazione finanziaria ed operativa per un migliore controllo della spesa pubblica;
- introdurre degli strumenti di delega operativa per snellire i tempi decisionali;
- ridefinire le condizioni operative delle entità incaricate della produzione dei servizi pubblici;
- rivedere le procedure di controllo.

La presente revisione parziale della LOC si inserisce puntualmente in questo processo.

È opportuno segnalare in questo contesto che in data 16.12.2004 è stata accolta nella forma della mozione un'iniziativa parlamentare datata 10.03.2003 presentata nella forma elaborata da Filippo Gianoni e Fabio Regazzi per la modifica parziale della Costituzione cantonale - aumento delle cariche politiche (portare a cinque anni la durata della legislatura cantonale).

Successivamente a seguito del messaggio governativo n. 5802 del 07.06.2006 il Gran Consiglio si è espresso positivamente in data 26.02.2007 accogliendo quindi la mozione.

Sia Governo che Parlamento hanno risolto di estendere la durata della legislatura a cinque anni sia a livello cantonale che a livello comunale.

Ora si attende un nuovo messaggio del Governo che traduca, quanto deciso dal Legislativo, in una modifica della Costituzione, che dovrà essere sottoposta nuovamente al Gran Consiglio e in caso di accoglimento anche al popolo.

2. PREMESSA E MOTIVAZIONI DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI ALLA COMMISSIONE DELLA LEGISLAZIONE

«Portare a termine la revisione della LOC è uno degli obiettivi più importanti della legislatura. Per il Consiglio di Stato e il Dipartimento questa revisione non è un atto isolato, ma va integrato nel processo di ristrutturazione del Comune ticinese. In Ticino i Comuni devono avere un ruolo importante: gli enti locali devono poter avere qualcosa da dire nell'evoluzione della società, nella gestione del territorio, nella messa a punto delle prestazioni e in generale in tutto ciò che concorre a creare qualità della vita. Per poter andare in questa direzione occorre il concorso di vari elementi.

Il primo elemento sono le aggregazioni, per dimensionare i Comuni in modo che siano in grado di agire e di governare la realtà, cosa che oggi in molti casi per motivi finanziari, demografici o territoriali non è più possibile. Le aggregazioni sono un discorso che interessa non solo le periferie, ma anche gli agglomerati urbani. Il frazionamento tra più Comuni di un unico territorio con i medesimi problemi rischia di rendere il potere politico incapace di gestire le modifiche sociali.

Il problema delle risorse e della forza finanziaria è stato affrontato tramite la Legge sulla perequazione finanziaria. Il DI sta mettendo a punto il progetto di revisione della LPI che sarà sottoposto al Consiglio di Stato. La LPI infatti per volontà del Gran Consiglio ogni

quattro anni deve essere sottoposta a una revisione. Questo tema è collegato al grande cantiere delle competenze e dei flussi finanziari fra Cantone e Comuni e anche all'iniziativa di Frasco, attualmente all'esame della Commissione speciale energia.

Un altro elemento importante è quello della collaborazione fra Comuni, che richiede una revisione della legge sui consorzi. Nel 2002 il Consiglio di Stato ha presentato al Gran Consiglio una nuova Legge sulla collaborazione tra i Comuni, ma la Commissione della legislazione non ne ha gradito l'impostazione e ha chiesto che fosse rivisto il funzionamento dei consorzi attribuendo maggiore potere ai municipi affinché i consorzi fossero meglio controllati. Il testo di legge è stato preparato e posto in consultazione; il messaggio è stato presentato al Gran Consiglio l'8 gennaio 2008 (M6017). La riforma dei consorzi comunque non si sovrappone alla modifica della LOC, perché tocca il tema della collaborazione fra Comuni senza interferire nel funzionamento interno dei Comuni, salvo per i poteri attribuiti ai municipi per meglio controllare l'organizzazione dei consorzi.

Un altro elemento su cui riflettere è il funzionamento dei Comuni. Si vuole che i Comuni siano più attivi e più dinamici, meglio capaci di assumersi le loro responsabilità; ma hanno gli strumenti e le procedure per poterlo fare? Per questo motivo è stata avviata la revisione della LOC. Lo scopo di questa revisione è rendere i Comuni più efficienti. Il Comune è un ente pubblico, organizzato su base democratica, che per essere al passo con la società deve riuscire a muoversi rapidamente. Se i Comuni sono troppo lenti, la politica finisce per trovarsi ai margini dello sviluppo della società. Si tratta di migliorare la capacità di lavoro dei Comuni, salvaguardando la loro funzionalità democratica. Ogni organizzazione di un potere pubblico deve essere un giusto compromesso tra la preoccupazione di garantire da un lato la democraticità e il controllo e dall'altro l'efficienza e il dinamismo.

Con la revisione della LOC si è cercato anche di responsabilizzare i Comuni. Per esempio, nell'ambito della gestione finanziaria si conferiscono maggiori poteri alle commissioni della gestione. In Ticino deve crescere una cultura dove la capacità di controllo non viene vista in funzione del contenzioso partitico locale, ma in funzione del funzionamento del Comune. Occorre che tutti i municipi comprendano che i consigli comunali e le commissioni della gestione hanno il diritto di essere informati, a beneficio del miglioramento della gestione del Comune.

Un punto importante per il DI è la vigilanza sui Comuni. La Vigilanza non ha uno scopo punitivo e non è uno strumento al servizio del contenzioso locale, ma è uno strumento di consulenza e sostegno al Comune, anche se evidentemente mantiene la sua funzione di verifica della legalità delle decisioni dei Comuni.

Numerosi articoli sono toccati solo da modifiche formali, che migliorano comunque l'estetica, la comprensione e l'applicabilità della legge.»

3. PERCHÈ UNA REVISIONE PARZIALE DELLA LOC E CAPITOLI DELLA RIFORMA

La revisione della LOC in esame è una revisione parziale e non totale. Una riforma totale della legge presupporrebbe il poter rivedere e riorganizzare interamente i disposti, in particolare quelli riferiti al Legislativo comunale. Per ciò occorre però attendere il decorso del processo di aggregazione e la progressiva diminuzione dei Comuni in regime assembleare.

In data 27 giugno 2007 l'avv. Carla Biasca della SEL ha distribuito un documento da cui risulta che ancora 43 Comuni dispongono dell'assemblea comunale quale organo legislativo.

Per questa revisione parziale sono stati individuati otto campi d'azione o di funzionamento del Comune nei quali è stata valutata l'esigenza di una modifica legislativa:

1. le deleghe (ai servizi comunali e di competenze dal Legislativo al Municipio)
2. le competenze dei membri del Municipio: Sindaco e Capidicastero
3. gli enti di diritto pubblico comunale: delega di compiti comunali a terzi
4. l'organo di controllo esterno/la gestione finanziaria
5. la Commissione della gestione
6. l'organizzazione delle frazioni e dei quartieri
7. la vigilanza sui Comuni
8. la formazione e l'Ordine dei Segretari comunali

Sotto il tema "aspetti di carattere formale e di merito minore" sono state eliminate norme desuete, corretti errori e contraddizioni e pure operati aggiornamenti alla giurisprudenza.

4. LAVORI IN COMMISSIONE

Il 16 maggio 2007 è stata designata una sottocommissione. In data 6 giugno 2007 nel plenum della Commissione della legislazione vi è stata l'audizione del direttore del DI Luigi Pedrazzini, unitamente al capo SEL Elio Genazzi, Carla Biasca Capo Ufficio amministrativo e del contenzioso SEL e Pierre Spocci Capo Ufficio della gestione finanziaria SEL.

La commissione della legislazione ha delegato alla sottocommissione le altre audizioni. Il 13 giugno 2007 la sottocommissione ha comunicato l'intenzione di sentire il presidente dell'Unione dei segretari comunali ticinesi, Loris Zanni, e il Delegato cantonale alla formazione per gli enti locali, Carlo Donadini. L'11 dicembre la Sottocommissione ha inoltre incontrato alcuni rappresentanti dell'Associazione ticinese tecnici comunali (ATTEC): il suo presidente Massimo Bignasca, la vicepresidente Mirja Andina, e il signor André Engelhardt.

La sottocommissione ha tenuto un ritmo di riunioni piuttosto serrato e meglio: 12 e 27 giugno, 11, 19 e 25 settembre, 2, 9, 16 e 23 ottobre, 6, 13 e 20 novembre, 4 e 11 dicembre. Alle riunioni della sottocommissione hanno preso parte Carla Biasca e Pierre Spocci.

5. COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI

La Commissione ha apportato diverse puntuali modifiche sia formali sia sostanziali al testo governativo.

Per quanto possibile ha cercato di mantenere (o di ripristinare) una numerazione dei capoversi all'interno degli articoli la più simile possibile a quella del vigente testo della LOC. Questa sistematica facilita la ricerca di eventuale giurisprudenza.

Come già anticipato, un riordino completo sarà possibile solo al momento in cui la LOC verrà sottoposta a completa revisione.

Qui di seguito presentiamo le modifiche degli articoli nel seguente ordine:

- tabella comparativa tra la proposta del messaggio e quella della Commissione per quegli articoli per i quali vi sono state modifiche rispetto alla proposta governativa.

In queste tabelle viene riportato per intero l'articolo, con evidenziate in grassetto e sottolineate le proposte di modifica della commissione ***rispetto al messaggio***.
Si ricorda che nel decreto vengono invece riportati unicamente i capoversi che cambiano rispetto alla versione del testo di legge ***in vigore***.

- posizione del messaggio governativo
- posizione della Commissione

Art. 4 cpv. 2, 3 e 4 – Suddivisioni

MESSAGGIO	COMMISSIONE
<p>Suddivisioni</p> <p>¹La parte di un comune costituita da un aggregato di case abitate, topograficamente distinto e separato dal capoluogo, costituisce una frazione, se il regolamento comunale le attribuisce tale qualità; il regolamento comunale può parimenti prevedere una suddivisione per quartieri, definendone i confini.</p> <p>²Il numero e la denominazione delle frazioni e dei quartieri possono essere variati con la procedura prevista per la modificazione del regolamento; il regolamento comunale disciplina l'organizzazione delle frazioni e dei quartieri, il loro funzionamento; i relativi organi hanno funzione consultiva.</p>	<p>Suddivisioni</p> <p>¹La parte di un comune costituita da un aggregato di case abitate, topograficamente distinto e separato dal capoluogo, costituisce una frazione, se il regolamento comunale le attribuisce tale qualità.</p> <p>²Il regolamento comunale può parimenti prevedere una suddivisione per quartieri, definendone i confini.</p> <p>³L'organizzazione delle frazioni e dei quartieri è disciplinata dal regolamento comunale. I relativi organi hanno funzione consultiva, <u>riservato il diritto di ottenere risposta da parte del municipio nei tempi previsti dal regolamento comunale.</u></p> <p>⁴Il numero e la denominazione delle frazioni e dei quartieri possono essere variati con la procedura prevista per la modifica del regolamento comunale.</p>

Posizione messaggio governativo

La tematica dell'organizzazione di quartieri e di frazioni si è riproposta in concomitanza con le aggregazioni comunali. Di fronte all'allargamento del territorio e alla scomparsa dei vecchi Comuni, in taluni comprensori è emersa l'esigenza di trovare e dare forma a "canali" privilegiati, non corrispondenti agli organi istituzionali comunali, entro i quali le aspettative della popolazione ivi residente potessero trovare particolare ascolto.

Vengono in sostanza rivendicati gremi ad hoc, in cui esprimere i bisogni e le posizioni delle diverse parti di territorio (perlopiù gli ex-Comuni). Questi gremi dovrebbero parimenti fungere da tramite con Municipi/amministrazioni comunali.

Accanto ad altre, si tratta di rivendicazioni volte ad evitare un appiattimento della vita sociale, comunitaria, ecc. nei Comuni che vengono conglobati. Vanno nella medesima direzione sollecitazioni nel senso di creare, in parallelo al nuovo Comune, Fondazioni, ecc., dotate di un capitale iniziale, con lo scopo di salvaguardare e promuovere culturalmente, paesaggisticamente, ecc. una porzione di territorio (vedi "progetto grande Verzasca", nell'ambito del quale era stato chiesto il sovvenzionamento di una Fondazione locale, controllata dall'Esecutivo, con l'obiettivo di promuovere interventi sul territorio dalla Valle Verzasca).

Poste queste premesse, si è incluso nella revisione della LOC un riesame della normativa attuale in tema di organizzazione di quartieri e frazioni.

Posizione della Commissione

L'art. 4 ha subito due tipi di modifiche: la prima è di carattere formale e riguarda la sistemazione dei capoversi, la seconda è di carattere sostanziale. La Commissione ha confermato che gli organi delle frazioni e dei quartieri hanno solo funzione consultiva, ma hanno il diritto di ricevere una risposta alle loro sollecitazioni da parte del municipio. Saranno i singoli Comuni, tramite il loro regolamento, a stabilire entro quando tale risposta deve essere fornita. In questo modo la Commissione vuole far sì che gli organi di quartiere o di frazione, se si è deciso per la loro istituzione, ricevano un'attenzione costante da parte del municipio.

Art. 7 – Diritti politici

MESSAGGIO	COMMISSIONE
Diritti politici Il diritto di voto in materia comunale è regolato dalla legge speciale	Diritti politici <u>I diritti politici</u> in materia comunale sono regolati dalla legge speciale.

Posizione messaggio governativo

Si rimanda semplicemente alla Legge sull'esercizio dei diritti politici per quanto attiene all'esercizio del diritto di voto.

Posizione della Commissione

«Diritto di voto» è stato sostituito da «diritti politici», concetto che comprende anche l'eleggibilità e il diritto di firmare referendum e iniziative.

Art. 8 cpv. 3 – Stemma e sigillo

Posizione messaggio governativo

Va abrogato il cpv. 3. Di fatto non viene infatti praticata alcuna notifica al Dipartimento.

Posizione della Commissione

La proposta del Governo è condivisa dalla Commissione.

Art. 9 cpv. 4 e 5 (nuovo) - Organi

MESSAGGIO	COMMISSIONE
<p>Organi</p> <p>¹Gli organi sono: a) l'assemblea; b) il consiglio comunale dove è stato costituito; c) il municipio.</p> <p>²Essi amministrano il comune secondo i rispettivi attributi stabiliti dalla legge.</p> <p>³Il numero dei municipali, dei supplenti e dei consiglieri comunali è fissato dal regolamento; può essere modificato solo per l'inizio di un periodo quadriennale di nomina.</p> <p>⁴Il regolamento comunale, fissandone i limiti, può legittimare il municipio a delegare al segretario comunale, ai servizi dell'amministrazione e alle commissioni amministratrici delle aziende municipalizzate nonché ai relativi funzionari, competenze decisionali municipali che la legge non attribuisce in modo vincolante al municipio e facoltà di spese di gestione corrente.</p> <p>⁵Contro le decisioni delle istanze subordinate è data facoltà di reclamo al municipio, responsabile del corretto espletamento delle competenze delegate. Sono riservate leggi speciali.</p>	<p>Organi</p> <p>¹Gli organi sono: a) l'assemblea; b) il consiglio comunale dove è stato costituito; c) il municipio.</p> <p>²Essi amministrano il comune secondo i rispettivi attributi stabiliti dalla legge.</p> <p>³Il numero dei municipali, dei supplenti e dei consiglieri comunali è fissato dal regolamento; può essere modificato solo per l'inizio di un periodo quadriennale di nomina.</p> <p>⁴Il regolamento comunale, fissandone i limiti, può legittimare il municipio a delegare al segretario comunale, ai servizi dell'amministrazione e alle commissioni amministratrici delle aziende municipalizzate nonché ai relativi funzionari, competenze decisionali municipali che la legge non attribuisce in modo vincolante al municipio e facoltà di spese di gestione corrente. <u>Sono riservate leggi speciali.</u></p> <p>⁵Contro le decisioni delle istanze subordinate è data facoltà di reclamo al municipio, responsabile del corretto espletamento delle competenze delegate.</p>

Posizione messaggio governativo

L'evoluzione della dimensione e del ruolo del Comune, la complessità dei problemi che deve affrontare, la molteplicità e la natura delle risposte che esso deve essere in grado di dare alla cittadinanza, impongono che l'operato del Municipio si posizioni su un livello decisionale strategico, ovvero di **pianificazione politica**. Il rapporto con l'apparato amministrativo locale deve conseguentemente essere impostato su una maggiore responsabilizzazione dei funzionari comunali, in primo luogo del segretario, affinché gli stessi possano assicurare un livello autonomo di esecuzione delle decisioni e delle regolamentazioni adottate dagli organi del Comune.

Necessità di un ulteriore adeguamento della precedente modifica LOC 2000:

- è auspicabile che lo strumento della delega, rinnovato nei suoi contenuti, possa ulteriormente contribuire in modo decisivo ad uno sgravio dell'Esecutivo da decisioni minori, condizionanti le sue capacità di risposta in ambiti più fondamentali. La delega deve concorrere ad una gestione migliore della cosa pubblica, sulla base di una più razionale ripartizione delle competenze gestionali e decisionali fra organo politico (Municipio) e servizi dell'amministrazione comunale;
- la base legale attuale va d'altra parte adeguata alla situazione esistente nei centri più importanti, ove l'attività dei servizi va già oltre la trattazione degli affari prettamente correnti.

Pertanto sono auspicabili ulteriori orientamenti sulla delega, sempre se deciso dal Regolamento comunale ed entro i limiti da questo previsti:

- delega per spese di gestione corrente;
- delega di competenze decisionali amministrative che la LOC attribuisce in modo non esclusivo al Municipio; è implicita la facoltà di delega oggi esistente per gli affari correnti;
- delega di competenze decisionali in ambiti di leggi speciali, non attribuite in modo esclusivo al Municipio da dette leggi.

Attraverso le esposte facoltà di delega mediante appropriata base legale a livello di Regolamento comunale (da semmai ulteriormente concretizzare attraverso ordinanza municipale e singolo mandato) un Comune può giungere ad attribuire ad un servizio una gestione relativamente autonoma di un determinato compito, demandandogli competenze decisionali, relazioni verso l'esterno, facoltà di spesa. Ciò entro i limiti del mandato ricevuto.

Posizione della Commissione

La Commissione propone che la frase «*Sono riservate leggi speciali*» sia posta alla fine del cpv. 4 e non al cpv. 5 come proposto dal Governo e ciò per evitare che qualcuno pensi che le leggi speciali si riferiscano unicamente alla possibilità di ricorso stabilita al cpv. 5. Inoltre si fa rilevare che il processo di delega disciplinato dal presente articolo dovrà sottostare alle verifiche previste dall'art. 171 b (nuovo).

Art. 10 cpv. 2 – Data di elezione

MESSAGGIO	COMMISSIONE
<p>Data di elezione</p> <p>¹L'elezione del municipio e del consiglio comunale ha luogo ogni quattro anni, durante il mese di aprile; il Consiglio di Stato fissa la data entro la fine di agosto dell'anno precedente. È riservato l'art. 11 cpv. 3 della Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni.</p> <p>²Il consiglio comunale di nuova istituzione è eletto entro quattro mesi dall'approvazione del regolamento comunale da parte del Consiglio di Stato e resta in carica per il periodo che manca a completare il quadriennio.</p>	<p>Data di elezione</p> <p>¹L'elezione del municipio e del consiglio comunale ha luogo ogni quattro anni, durante il mese di aprile; il Consiglio di Stato fissa la data entro la fine di agosto dell'anno precedente. È riservato l'art. 11 cpv. 3 della Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni.</p> <p>²Il consiglio comunale di prima istituzione è eletto entro quattro mesi dall'approvazione del regolamento comunale da parte del Consiglio di Stato e resta in carica per il periodo che manca a completare il quadriennio.</p>

Posizione messaggio governativo

Il termine del cpv. 2 è stato esteso (da 3 a 4 mesi). Si concede pertanto un agio maggiore per l'elezione del nuovo Consiglio comunale, tenuto in particolare conto della tempistica prevista dalla LEDP per le elezioni degli organi comunali.

Posizione della Commissione

Il cpv. 2 è stato corretto per rendere ancora più chiaro rispetto ad oggi che si riferisce ai consigli comunali creati nei Comuni precedentemente in regime di assemblea e non invece a qualsiasi Consiglio comunale rinnovato a seguito di tornata elettorale.

Art. 10a

Il nuovo articolo 10a riunisce gli art. 122 e 175a proposti dal messaggio.

MESSAGGIO	COMMISSIONE
Art. 122 Formazione Il Consiglio di Stato organizza corsi di formazione e di aggiornamento per i sindaci.	Art. 10a Formazione dei membri di organi comunali <u>Il Consiglio di Stato organizza corsi di formazione e di aggiornamento per i membri del Municipio, del Consiglio comunale e dell'Assemblea comunale.</u>
Art. 175a Formazione Il Consiglio di Stato organizza corsi di formazione e di aggiornamento obbligatori per i membri della commissione.	

Posizione messaggio governativo

Con il nuovo art. 122 viene inserito il principio della formazione di base e continua, ancorché non in termini obbligatori, per i Sindaci. Sarà in sede di organizzazione dei corsi che si dovranno tenere in debita considerazione da una parte le esigenze di formazione di base dei nuovi entrati in carica, dall'altra la necessità di una formazione continua su temi di particolare interesse per chi è già da tempo in funzione. Sarà d'altra parte dovere morale degli eletti farsi parte diligente, aderendo alle proposte offerte.

L'art. 175a prevede invece una formazione obbligatoria per i commissari della gestione.

Posizione della Commissione

La Commissione condivide pienamente la necessità di offrire un'adeguata formazione alle persone elette in seno agli organi comunali. Per questo motivo si è spinta oltre a quanto proposto dal messaggio, inserendo nella legge il principio che la formazione sia estesa anche ai municipali e ai consiglieri comunali in generale, ciò che, d'altronde avviene già nella pratica.

La Commissione non ha invece accolto il principio dell'obbligatorietà della formazione per i membri della commissione della gestione. La Commissione ritiene che persone elette dal popolo debbano essere spinte a seguire i corsi proposti dalla volontà personale e dalla diligenza, ma che ciò non possa essere loro imposto. Al fine di incentivare e favorire la frequentazione dei corsi proposti dal Centro di formazione per gli Enti locali, la Commissione invita i Municipi a prendersi carico dei relativi costi.

Art. 12 cpv. 2 – Attribuzioni: a) per scrutinio popolare

Posizione messaggio governativo

Per le **elezioni** fa stato la Legge sull'esercizio dei diritti politici.

Posizione della Commissione

La proposta del Governo è condivisa dalla Commissione.

Art. 13 cpv. 1 lett. a), f) e 2 – b) in pubblica seduta

MESSAGGIO	COMMISSIONE
<p>Attribuzioni b) In pubblica seduta</p> <p>¹L'assemblea in seduta pubblica:</p> <p>a) adotta i regolamenti comunali, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione;</p> <p>b) esercita la sorveglianza sull'amministrazione comunale;</p> <p>c) approva il preventivo del comune e delle aziende municipalizzate e il fabbisogno da coprire con l'imposta;</p> <p>d) adotta e modifica il piano regolatore;</p> <p>e) autorizza le spese di investimento;</p> <p>f) esamina ogni anno i conti consuntivi del comune e delle sue aziende e delibera sulla loro approvazione;</p> <p>g) decide l'esecuzione delle opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari;</p> <p>h) autorizza segnatamente l'acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l'affitto, la locazione, l'alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni comunali;</p> <p>i) approva la costituzione di fideiussioni, l'accensione di ipoteche, la costituzione in pegno di beni mobili;</p> <p>l) autorizza il municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative;</p> <p>m) ...</p> <p>n) accorda l'attinenza comunale</p> <p>o) nomina i delegati del comune nei consorzi giusta le norme della legge sul consorzio dei comuni e dei singoli statuti consortili;</p> <p>p) nomina con sistema proporzionale i delegati del comune negli enti di diritto pubblico o privato di cui il comune è parte; sono riservati i casi di competenza municipale;</p> <p>q) nomina ogni quattro anni, nella seduta costitutiva, la commissione della gestione e le altre commissioni previste dal regolamento;</p> <p>r) esercita gli attributi che non sono dalla legge conferiti ad altro organo comunale.</p>	<p>Attribuzioni b) In pubblica seduta</p> <p>¹L'assemblea in seduta pubblica:</p> <p>a) adotta i regolamenti comunali, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione;</p> <p>b) esercita la sorveglianza sull'amministrazione comunale;</p> <p>c) approva il preventivo del comune e delle aziende municipalizzate e il fabbisogno da coprire con l'imposta;</p> <p>d) adotta e modifica il piano regolatore;</p> <p>e) autorizza le spese di investimento;</p> <p>f) esamina ogni anno i conti consuntivi del comune e delle sue aziende e delibera sulla loro approvazione;</p> <p>g) decide l'esecuzione delle opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari;</p> <p>h) autorizza segnatamente l'acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l'affitto, la locazione, l'alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni comunali;</p> <p>i) approva la costituzione di fideiussioni, l'accensione di ipoteche, la costituzione in pegno di beni mobili;</p> <p>l) autorizza il municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative;</p> <p>m) ...</p> <p>n) accorda l'attinenza comunale;</p> <p>o) nomina i delegati del comune nei consorzi giusta le norme della legge sul consorzio dei comuni e dei singoli statuti consortili;</p> <p>p) nomina con sistema proporzionale i delegati del comune negli enti di diritto pubblico o privato di cui il comune è parte; sono riservati i casi di competenza municipale;</p> <p>q) nomina ogni quattro anni, nella seduta costitutiva, la commissione della gestione e le altre commissioni previste dal regolamento;</p> <p>r) esercita gli attributi che non sono dalla legge conferiti ad altro organo comunale.</p>

<p>²Il regolamento comunale può prevedere per le competenze di cui alle lettere e), g), h) e l) del cpv. 1 e per le convenzioni, la delega decisionale a favore del municipio sino a concorrenza di un determinato importo, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento.</p>	<p><u>²Il regolamento comunale può prevedere per le competenze di cui alle lettere e), g), h) e l) del cpv. 1, la delega decisionale a favore del municipio, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Regolamento di applicazione.</u></p>
<p>³L'assemblea fissa il termine entro il quale il credito di cui alle lettere e) e g) decade, se non è utilizzato.</p>	<p>³L'assemblea fissa il termine entro il quale il credito di cui alle lettere e) e g) decade, se non è utilizzato.</p>

Posizione messaggio governativo

Esigenza di modifica

Va riconosciuto che pressoché tutti i ROD prevedono una delega dal Legislativo al Municipio per competenze decisionali dell'art. 13 LOC.

I Legislativi hanno pertanto colto in larga misura l'opportunità di conferire all'Esecutivo maggiori possibilità di procedere autonomamente, entro i limiti stabiliti dal Regolamento comunale.

La norma in vigore limita l'ampiezza della delega all'importanza del bilancio del Comune. Ciò impone oggi di fissare nel ROD un plafond pecuniario in funzione delle esigenze di funzionamento dell'ente locale, tenuto comunque conto del bilancio del Comune. Il Legislativo comunale può eventualmente fissare ulteriori e più restrittivi limiti (vedi ad esempio budget globale entro cui le spese per le competenze delegate debbono situarsi).

È peraltro corretto che la delega non conferisca margine di manovra illimitato. Va infatti evitato che il Legislativo si spossassi in misura eccessiva delle sue competenze. Per le spese di investimento importanti ciò potrebbe comportare il rischio di un esame politico e tecnico non sufficientemente ampio, garantito invece dall'iter decisionale davanti al Legislativo. Per le stesse sarebbero poi esclusi il diritto di referendum (art. 75 LOC), esercitabile contro decisioni del Legislativo comunale e non del Municipio, e la competenza di ratifica dell'art. 205 LOC.

In sede di ratifica di Regolamento comunale, per la delega la Sezione Enti locali si è orientata ai seguenti importi limite, oggetto di una direttiva ai Comuni:

<i>Abitanti del Comune</i>	<i>Importo massimo di Regolamento</i>
fino a 1'000	fr. 20'000.00
da 1'000 a 5'000	fr. 40'000.00
da 5'000 a 10'000	fr. 60'000.00
oltre 10'000	fr. 100'000.00

La nascita di nuovi Comuni di dimensioni più grandi, con maggiori necessità di intervento sul territorio, ecc. e più importanti movimenti finanziari, hanno in recenti occasioni mostrato come detti limiti vadano adeguati verso l'alto.

La prassi ha inoltre manifestato l'esigenza di estendere la delega di competenze anche all'ambito delle convenzioni (art. 193 LOC).

Orientamenti

Date le premesse di cui al punto 1, si conferma senz'altro nella LOC la facoltà di delega tramite scelta di Regolamento comunale, che fisserà pure i limiti della stessa.

Come ora la fissazione dei parametri entro cui i Comuni dovranno posizionarsi nella delega saranno oggetto di direttive della Sezione Enti locali. Come auspicato da più parti, anche in sede di consultazione, l'orientamento è quello di alzare gli importi oggetto della direttiva SEL del 2000. I criteri da rispettare saranno invece fissati nel RALOC.

Vengono infine estesi gli ambiti delegabili con inserimento della facoltà di delega sulle convenzioni; il che è risultato condiviso in sede di consultazione (cfr. prese di posizione ACUTI e Co.re.ti.). Pure le modifiche di dette convenzioni potranno sottostare alla delega. Per parallelismo delle forme e per una certa linearità decisionale, occorre invece mantenere il principio per cui gli adeguamenti delle convenzioni che esulano dalla delega, dovranno sottostare a decisione del Legislativo.

Non è invece possibile risolvere in via generale nella LOC un'estensione della facoltà di delega dal Legislativo al Municipio ad ambiti di leggi settoriali, come sollecitato dalla Co.re.ti. Ciò risulterebbe peraltro contraddire la clausola generale dell'art. 13 cpv. 1 lett. r. LOC. Il passaggio di competenze fra Municipio e Legislativo impone invero una valutazione puntuale della competenza specifica. In effetti, ridimensionare il ruolo decisionale e di controllo del Legislativo potrebbe comportare uno svilimento inadeguato dei diritti popolari laddove le leggi settoriali li prevedono. Va in sostanza evitato che il Legislativo si spossesi in misura eccessiva delle sue competenze

Posizione della Commissione

È stato modificato il cpv. 2 a seguito della decisione della Commissione di non includere le convenzioni fra gli ambiti delegabili al municipio. La Commissione ritiene che stipulare una convenzione possa avere ripercussioni sul lungo periodo: non si tratta di una semplice decisione operativa. L'impatto finanziario e la valenza politica delle convenzioni non sono necessariamente correlati: anche convenzioni il cui impatto finanziario è piccolo possono avere una valenza politica importante.

Con una seconda modifica si è affidato al RALOC il compito di fissare i limiti delle deleghe, ciò che finora avveniva tramite direttive della SEL. La Commissione è dell'opinione che non sia necessario tanto un innalzamento dei limiti soglia per le singole spese, quanto piuttosto del montante totale di cui il Municipio può disporre sull'arco dell'anno. Gli importi saranno modificati come indicato nella tabella seguente:

Abitanti del Comune	Proposta		
	Importo massimo di Regolamento per oggetto	Importo massimo globale da inserire nel Regolamento	Importo massimo di Regolamento per oggetto (attuale)
fino a 1'000	25'000.-	50'000.-	20'000.-
da 1'000 a 5'000	30'000.-	90'000.-	40'000.-
da 5'000 a 10'000	30'000.-	150'000.-	60'000.-
da 10'000 a 20'000	50'000.-	300'000.-	100'000.-
da 20'000 a 50'000	50'000.-	400'000.-	100'000.-
oltre 50'000	75'000.-	750'000.-	100'000.-

Per le singole spese superiori agli importi indicati il Municipio è tenuto a presentare un messaggio al Consiglio comunale. Secondo la Commissione, la presentazione di un messaggio è opportuna per tutti i crediti che hanno una valenza politica, anche se prevedono lo stanziamento di un importo inferiore ai limiti stabiliti. L'osservazione vale in particolare per i contributi a terzi: il messaggio al Consiglio comunale può diventare uno strumento per ottenere una maggiore informazione e condivisione.

Art. 15 – Assemblea costitutiva

MESSAGGIO	COMMISSIONE
<p>Assemblea costitutiva</p> <p>¹L'assemblea si riunisce in seduta costitutiva entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati dell'elezione del municipio. La seduta viene aperta dal sindaco il quale chiama due scrutatori a formare l'ufficio provvisorio.</p> <p>²L'assemblea provvede esclusivamente:</p> <p>a) alla nomina per il primo anno del quadriennio dell'ufficio presidenziale;</p> <p>b) alla nomina, per il quadriennio, della Commissione della gestione, dei delegati del comune nei consorzi e negli altri enti di diritto pubblico o privato secondo l'art. 13 lett. o) e p).</p>	<p>Assemblea costitutiva</p> <p>¹L'assemblea si riunisce in seduta costitutiva entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati dell'elezione del municipio. La seduta viene aperta dal sindaco il quale chiama due scrutatori a formare l'ufficio provvisorio.</p> <p>²L'assemblea provvede esclusivamente:</p> <p>a) alla nomina per il primo anno del quadriennio dell'ufficio presidenziale;</p> <p>b) alla nomina, per il quadriennio, <u>delle Commissioni previste dal regolamento comunale</u>, dei delegati del comune nei consorzi e negli altri enti di diritto pubblico o privato secondo l'art. 13 lett. o) e p).</p>

Posizione messaggio governativo

cpv. 1

È allineato a quanto previsto per la seduta costitutiva del Consiglio comunale (art. 46 cpv. 1 LOC).

cpv. 2

Va stralciata la seconda parte della lett. a, in quanto in contraddizione con l'art. 13 lett. q. La designazione della Commissione della gestione viene pure specificata alla lett. b.

Le competenze dell'Assemblea costitutiva sono elencate nel disposto; si esclude pertanto che in occasione della medesima si possa deliberare su ulteriori oggetti (vedi inserimento avverbio *esclusivamente*).

Posizione della Commissione

È stata modificata la lett. b) specificando che in occasione della seduta costitutiva dell'assemblea vanno nominate tutte le commissioni previste dal regolamento comunale e non solo la commissione della gestione.

Art. 16 – Assemblee ordinarie. Oggetti

Posizione messaggio governativo

L'art. 16, in quanto a definizione delle competenze, è stato allineato a quanto previsto dall'art. 49 per il Consiglio comunale.

È stato poi stralciato il cpv. 4 poiché ridondante con l'art. 21.

Posizione della Commissione

La proposta del Governo è condivisa dalla Commissione.

Art. 17 cpv. 1, 4 e 5 – Data delle assemblee ordinarie. Rinvio

MESSAGGIO	COMMISSIONE
<p>Data delle assemblee ordinarie</p> <p>¹Il regolamento comunale fissa la data delle assemblee ordinarie, ritenuto che l'approvazione della gestione comunale deve avvenire entro il 30 aprile e l'approvazione del preventivo entro il 31 dicembre.</p> <p>²Il presidente dell'assemblea, d'intesa con il municipio, per giustificati motivi, può prorogare il termine della prima e della seconda assemblea ordinaria sino al 30 giugno e, rispettivamente, sino al 28 febbraio. In caso di disaccordo decide il Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato, su istanza motivata del presidente, può prorogare eccezionalmente i termini.</p> <p>³Se le deliberazioni non sono esaurite in una seduta, l'assemblea prima di sciogliersi stabilisce la data dell'ulteriore seduta da tenersi entro un termine di quindici giorni, rendendola nota con avviso all'albo comunale, almeno due giorni precedenti la riunione.</p> <p>⁴Se le assemblee cadono in un giorno in cui si svolgono votazioni federali, cantonali, distrettuali, di circolo o comunali, l'assemblea dovrà essere convocata entro gli otto giorni successivi.</p>	<p>Data delle assemblee ordinarie</p> <p>¹Il regolamento comunale fissa la data delle assemblee ordinarie, ritenuto che l'approvazione della gestione comunale deve avvenire entro il 30 aprile e l'approvazione del preventivo entro il 31 dicembre.</p> <p>Il presidente dell'assemblea, d'intesa con il municipio, per giustificati motivi, può prorogare il termine della prima e della seconda assemblea ordinaria sino al 30 giugno e, rispettivamente, sino al 28 febbraio. In caso di disaccordo decide il Consiglio di Stato, che su istanza motivata del presidente può pure prorogare eccezionalmente i termini.</p> <p>²Se le deliberazioni non sono esaurite in una seduta, l'assemblea prima di sciogliersi stabilisce la data dell'ulteriore seduta da tenersi entro un termine di quindici giorni, rendendola nota con avviso all'albo comunale, almeno due giorni precedenti la riunione.</p> <p>³Se le assemblee cadono in un giorno in cui si svolgono votazioni federali, cantonali, distrettuali, di circolo o comunali, l'assemblea dovrà essere convocata entro gli otto giorni successivi.</p>

Posizione messaggio governativo

L'art. 17 è stato allineato nell'enunciazione delle definizioni con quanto previsto per il Consiglio comunale (art. 49). L'ordine dei capoversi è stato poi rivisto. In luogo di Dipartimento è stato inserito Consiglio di Stato. La delega va infatti prevista nell'apposito Regolamento del Consiglio di Stato.

Posizione della Commissione

È stata modificata la ripartizione dei capoversi per mantenere il parallelismo con l'articolo attualmente in vigore.

Art. 19 cpv. 7 (nuovo) – Assemblee su domanda popolare

MESSAGGIO	COMMISSIONE
<p>Assemblee su domanda popolare</p> <p>¹I cittadini possono chiedere la convocazione di un'assemblea straordinaria per deliberare su uno o più oggetti di sua competenza.</p> <p>²La domanda di convocazione da presentarsi per iscritto al municipio deve essere firmata da almeno 1/6 dei cittadini; deve inoltre essere motivata ed indicare gli oggetti su cui deliberare.</p> <p>³La domanda che tende a conseguire la revoca di una precedente risoluzione deve raccogliere le firme di almeno 1/4 dei cittadini.</p> <p>⁴Nel computo del numero legale non si tiene conto dei cittadini residenti all'estero.</p> <p>⁵Entro un mese dalla presentazione, il municipio esamina se la domanda è regolare e ricevibile e pubblica all'albo la sua decisione.</p> <p>⁷Riservate leggi speciali, le deliberazioni adottate dall'assemblea sono assoggettate alla procedura di rinvio prevista dall'art. 38 cpv. 2 per le proposte a carattere sostanziale non condivise dal municipio, affinché licenzi un messaggio nel termine di 6 mesi.</p>	<p>Assemblee su domanda popolare</p> <p>¹I cittadini possono chiedere la convocazione di un'assemblea straordinaria per deliberare su uno o più oggetti di sua competenza.</p> <p>²La domanda di convocazione da presentarsi per iscritto al municipio deve essere firmata da almeno 1/6 dei cittadini; deve inoltre essere motivata ed indicare gli oggetti su cui deliberare.</p> <p>³La domanda che tende a conseguire la revoca di una precedente risoluzione deve raccogliere le firme di almeno 1/4 dei cittadini.</p> <p>⁴Nel computo del numero legale non si tiene conto dei cittadini residenti all'estero.</p> <p>⁵Entro un mese dalla presentazione, il municipio esamina se la domanda è regolare e ricevibile e pubblica all'albo la sua decisione.</p> <p>⁶Il municipio, riconosciutane la regolarità e la ricevibilità, convoca l'assemblea entro trenta giorni dalla pubblicazione all'albo.</p> <p>⁷Riservate leggi speciali, le deliberazioni adottate dall'assemblea sono assoggettate alla procedura di rinvio prevista dall'art. 38 cpv. 2 per le proposte a carattere sostanziale non condivise dal municipio, affinché licenzi un messaggio nel termine di 6 mesi.</p>

Posizione messaggio governativo

È stato ripreso direttamente all'art. 19 cpv. 6 il concetto dell'art. 38 cpv. 3 (vedi rinvio per le modifiche a carattere sostanziale non avallate dal Municipio). È infatti più consono inserirlo anche nella norma specifica (vedi pure nota all'art. 38).

Si rileva che per tutte le decisioni dell'Assemblea ai sensi dell'art. 19 si applica di principio la procedura del rinvio, indipendentemente dall'avallo municipale. Sono riservate leggi speciali, che secondo specifica procedura attribuiscono competenze all'Assemblea (vedi ad esempio Legge aggregazioni e separazioni dei Comuni).

Posizione della Commissione

Si osserva che il cpv. 6 oggi in vigore mantiene la sua attualità e pertanto vi sarà un nuovo cpv. 7 con la proposta del messaggio governativo.

Art. 22 – Luogo

Posizione messaggio governativo

È stata corretta la marginale non più conforme ai contenuti dell'articolo.

Posizione della Commissione

La proposta del Governo è condivisa dalla Commissione.

Art. 23 cpv. 2 – Ufficio presidenziale

Posizione messaggio governativo

cpv. 2

È stata tolta l'esclusione di Sindaco e municipali:

- dalla **nomina** della Commissione della gestione, visto l'operato quadriennale della stessa;
- dalla **discussione** sulle gestioni che li concernono, vista la ridondanza con l'art. 174 LOC.

Posizione della Commissione

La proposta del Governo è condivisa dalla Commissione.

Art. 28 cpv. 5 – Compiti del presidente. Discussioni e votazioni

Posizione messaggio governativo

Per ragioni di sistematica legislativa il cpv. 5 è stato tolto. I relativi contenuti verranno inseriti all'art. 186, ove è regolata la procedura di approvazione dei Regolamenti comunali.

Posizione della Commissione

La proposta del Governo è condivisa dalla Commissione.

Art. 32 cpv. 2, 3, 4 e 5 – Casi di collisione

MESSAGGIO	COMMISSIONE
<p>Casi di collisione</p> <p>¹Un cittadino non può prendere parte alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse o quello di suoi parenti, secondo l'art. 83.</p> <p>²Il cpv. 1 non si applica in sede di procedura di revisione totale del piano regolatore, escluse le deliberazioni su singoli aspetti.</p> <p>³L'interesse di un ente di diritto pubblico e di un gremio o ente di diritto privato con scopi ideali e privi di fini economici non determina la collisione di interessi nei suoi membri.</p> <p>⁴La collisione esiste invece per gli amministratori e i dipendenti con funzioni dirigenziali di persone giuridiche aventi scopo di lucro.</p>	<p>Casi di collisione</p> <p>¹Un cittadino non può prendere parte alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse o quello di suoi parenti, secondo l'art. 83.</p> <p>²Il cpv. 1 non si applica in sede di procedura di revisione totale del piano regolatore <u>ad eccezione delle</u> deliberazioni su singoli aspetti.</p> <p>³...</p> <p>⁴L'interesse di un ente di diritto pubblico e di un gremio o ente di diritto privato con scopi ideali e privi di fini economici non determina la collisione di interessi nei suoi membri.</p>

	⁵ La collisione esiste invece per gli amministratori e i dipendenti con funzioni dirigenziali di persone giuridiche aventi scopo di lucro.
--	---

Posizione messaggio governativo

cpv. 2

L'applicazione pratica del cpv. 2, rivisto in occasione delle revisione LOC 2000, ha creato qualche problema. In particolare:

- il disposto del cpv. 2 non è adeguato allorquando si tratta di modifiche di PR ristrette e puntali, che concernono principalmente gli interessi personali privati di cittadini; nemmeno lo è in ambito di revisioni totali di PR, in sede di discussioni preliminari sui singoli aspetti, che sfociano in votazioni eventuali. In tal caso deve essere infatti ammessa una collisione.

Si propone una nuova formulazione del cpv. 2.

vecchio cpv. 3

L'attuale cpv. 3 è contraddittorio con l'art. 83. Esso risulta inoltre inutile, visto quanto previsto al cpv. 1. Si propone l'abrogazione del medesimo. Di conseguenza viene modificata la numerazione dei capoversi.

cpv. 3

Si propone l'estensione del concetto dell'attuale cpv. 4 a Enti privati o gremi che non perseguono scopi di lucro. Si pensi in particolare ad associazioni secondo il CCS (società locali), a società semplici, a gruppi di lavoro, i cui scopi e obiettivi, di natura collettiva e ideale, possono essere considerati para-pubblici.

Secondo la prassi in auge negli ultimi anni, questi enti venivano già equiparati agli Enti pubblici. Recenti decisioni hanno tuttavia sancito il contrario, in assenza di una chiara base legale in merito (cfr. ris. gov. 5661 del 14 dicembre 2004).

cpv. 4

All'attuale cpv. 5 è necessario aggiungere anche i dipendenti con funzioni dirigenziali, al pari di quanto previsto all'art. 100 cpv. 2 LOC.

Posizione della Commissione (v. anche art. 83)

È stata eliminata la doppia negazione al cpv. 2 per renderlo di più facile comprensione ed è stata ripristinata la numerazione originale dei capoversi (il cpv. 3 continuerà a figurare nella legge, privo di testo).

I «*dipendenti con funzioni dirigenziali*» del cpv. 5 per i quali vi potrebbe essere collisione di interesse sono ad esempio direttori, dipendenti con diritto di firma o altre figure che detengono un potere decisionale, in genere persone che potrebbero ritrarre un interesse personale dalla decisione. Andranno però valutati i casi concreti. Toccherà infine al Municipio chiarire se un suo membro in una precisa situazione si trova in una situazione di collisione di interessi.

Art. 33 – Messaggi e rapporti

MESSAGGIO	COMMISSIONE
<p>Messaggi e rapporti</p> <p>¹I messaggi all'assemblea comunale, motivati per iscritto, devono essere trasmessi alle commissioni e depositati in Cancelleria per consultazione almeno trenta giorni prima della seduta.</p> <p>²Le commissioni allestiscono i rapporti scritti con le relative proposte e li depositano presso la cancelleria almeno sette giorni prima della seduta dell'assemblea. La cancelleria trasmette immediatamente i rapporti al municipio.</p> <p>³Possono essere presentati uno o più rapporti di minoranza. E' applicabile l'art. 57 LOC.</p>	<p>Messaggi e rapporti</p> <p>¹I messaggi all'assemblea comunale, motivati per iscritto, devono essere trasmessi alle commissioni e depositati in cancelleria per consultazione almeno trenta giorni prima della seduta. <u>I messaggi riguardanti i conti preventivi e consuntivi devono essere trasmessi almeno 45 giorni prima della seduta.</u></p> <p>²Le commissioni allestiscono i rapporti scritti con le relative proposte e li depositano presso la cancelleria almeno sette giorni prima della seduta dell'assemblea; la cancelleria trasmette immediatamente i rapporti al municipio.</p> <p><u>³Possono essere presentati uno o più rapporti di minoranza.</u></p> <p><u>⁴È applicabile l'art. 57.</u></p>

Posizione messaggio governativo

L'articolo è stato allineato nei suoi contenuti a quanto previsto agli art. 56 cpv. 1, 71 e 57 LOC per il Consiglio comunale.

Posizione della Commissione

La prima frase del cpv. 3 riguarda la presentazione dei rapporti di minoranza, mentre la seconda concerne la possibilità da parte dell'assemblea di rinviare i messaggi all'Esecutivo. Siccome non vi è un nesso logico fra le due parti, la seconda frase è stata posta in un nuovo cpv. 4.

Come proposto per l'art. 56 LOC si introduce un obbligo di licenziamento dei messaggi sui conti entro il termine di 45 giorni prima della seduta.

Art. 36 cpv. 1 – Interpellanze

Posizione messaggio governativo

Il capoverso 1 viene allineato nella formulazione a quanto previsto per il Consiglio comunale per le interpellanze.

Posizione della Commissione

La proposta del Governo è condivisa dalla Commissione.

Art. 37 cpv. 1 e 2 – Mozioni

MESSAGGIO	COMMISSIONE
<p>Mozioni</p> <p>¹Ogni cittadino può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti di competenza dell'assemblea che non sono all'ordine del giorno.</p> <p>²Questi è tenuto ad esaminarle ed a formulare, alla prossima assemblea ordinaria, preavviso scritto.</p> <p>³Se il municipio dà preavviso favorevole, l'assemblea decide definitivamente.</p> <p>⁴Se il municipio non dà alcun preavviso nel termine suindicato o lo dà sfavorevole, l'assemblea delibera se accetta la proposta in via preliminare; in caso di accettazione designa una commissione per l'esame della proposta, fissando un termine per la presentazione di un preavviso scritto.</p> <p>⁵Se la mozione è demandata ad una commissione speciale il mozionante ne farà parte. In ogni caso ha diritto di essere sentito.</p>	<p>Mozioni</p> <p>¹Ogni cittadino può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti di competenza dell'assemblea che non sono all'ordine del giorno.</p> <p>²Il Municipio è tenuto ad esaminarle ed a formulare, alla prossima assemblea ordinaria, preavviso scritto.</p> <p>³Se il municipio dà preavviso favorevole, l'assemblea decide definitivamente.</p> <p>⁴Se il municipio non dà alcun preavviso nel termine suindicato o lo dà sfavorevole, l'assemblea delibera se accetta la proposta in via preliminare; in caso di accettazione designa una commissione per l'esame della proposta, fissando un termine per la presentazione di un preavviso scritto.</p> <p>⁵Se la mozione è demandata ad una commissione speciale il mozionante ne farà parte. In ogni caso ha diritto di essere sentito.</p>

Posizione messaggio governativo

Per maggiore chiarezza il capoverso 1 viene allineato nella formulazione all'art. 67 cpv. 1 LOC.

Posizione della Commissione

È stato corretto il cpv. 2 rendendo esplicito il soggetto («*il municipio*»), prima indicato da un pronome («*questi*»), perché la modifica del cpv. 1 compiuta dal messaggio ha reso difficile comprendere a cosa il pronome si riferisse.

Art. 39 cpv. 2 – Revoca di risoluzioni

Posizione messaggio governativo

Il testo del cpv. 2 è stato semplificato nella formulazione con il rimando all'art. 19 LOC.

Posizione della Commissione

La proposta del messaggio è condivisa dalla Commissione.

Art. 45 – Dimissioni e rinuncia alla carica

MESSAGGIO	COMMISSIONE
<p>Dimissioni e ricusa</p> <p>¹Le dimissioni e la ricusa sono inoltrate al municipio che le trasmette al consiglio comunale per decisione alla prossima seduta. Esse devono essere motivate.</p> <p>²È riservata la legge speciale.</p>	<p>Dimissioni e <u>rinuncia alla carica</u></p> <p>¹Le dimissioni e la <u>rinuncia alla carica</u> sono inoltrate al municipio che le trasmette al consiglio comunale per decisione alla prossima seduta; esse devono essere motivate.</p> <p>²È riservata la legge speciale.</p>

Posizione messaggio governativo

A livello di LOC si sancisce che alla ricusa è applicabile la procedura delle dimissioni. Il che è ora stabilito unicamente dall'art. 15 RALOC. Ancorché non pienamente condiviso in consultazione, la proposta di avamprogetto viene confermata.

Si rimanda poi alla legge speciale (art. 168 LEDP) in tema di obbligatorietà della carica e di provvedimenti che il Consiglio di Stato potrebbe infliggere nel caso di rifiuto ingiustificato da parte dell'eletto ad assumere la carica.

Posizione della Commissione

«*Ricusa*» è stato sostituito con «*rinuncia alla carica*», perché il termine *ricusa* indica in genere l'impossibilità di qualcuno ad esercitare una funzione a causa di un conflitto d'interesse o di un altro tipo di coinvolgimento che potrebbe influenzarne le decisioni. Si può inoltre essere ricusati da terzi, mentre qui si tratta di autoricusa, oppure, meglio detto, di «*rinuncia alla carica*». La stessa sostituzione è stata compiuta anche nell'art. 86.

Art. 49 cpv. 4 e 5 – Sessioni ordinarie

MESSAGGIO	COMMISSIONE
<p>Sessioni ordinarie</p> <p>¹Il consiglio comunale si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno alla data prevista dal regolamento comunale.</p> <p>²La prima è convocata entro il 30 aprile e si occupa principalmente della gestione dell'esercizio precedente.</p> <p>³La seconda, da tenersi entro il 31 dicembre, si occupa in ogni caso del preventivo dell'anno seguente.</p> <p>⁴Il presidente del consiglio comunale, d'intesa con il municipio, per giustificati motivi può prorogare di due mesi al massimo i termini di cui ai cpv. 2 e 3. In caso di disaccordo decide il Dipartimento.</p> <p>⁵Il Consiglio di Stato su istanza motivata del presidente, può prorogare eccezionalmente i termini di cui al cpv. 4.</p>	<p>Sessioni ordinarie</p> <p>¹Il consiglio comunale si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno alla data prevista dal regolamento comunale.</p> <p>²La prima è convocata entro il 30 aprile e si occupa principalmente della gestione dell'esercizio precedente.</p> <p>³La seconda, da tenersi entro il 31 dicembre, si occupa in ogni caso del preventivo dell'anno seguente.</p> <p>⁴Il presidente del consiglio comunale, d'intesa con il municipio, per giustificati motivi può prorogare di due mesi al massimo i termini di cui ai cpv. 2 e 3. In caso di disaccordo decide il <u>Consiglio di Stato</u>.</p> <p>⁵Il Consiglio di Stato su istanza motivata del presidente, può prorogare eccezionalmente i termini di cui al cpv. 4.</p>

Posizione messaggio governativo

cpv. 3

Secondo le regole attuali di tecnica legislativa nella legge va inserito chi detiene la competenza originaria: nel frangente il Consiglio di Stato. La delega va poi regolata nell'apposito Regolamento sulle deleghe.

Posizione della Commissione

Nel cpv. 4 il riferimento al *Dipartimento* è stato sostituito dal riferimento al *Consiglio di Stato*, analogamente a quanto è stato compiuto dal messaggio nel cpv. 5.

Art. 50 cpv. 3 – Sessioni straordinarie

Posizione messaggio governativo

cpv. 3

Modifica redazionale a seguito di quella all'art. 38 LOC, entrata in vigore il 1. luglio 2005. Sono inoltre riservate leggi speciali, che secondo specifica procedura attribuiscono competenze al Consiglio comunale (vedi ad esempio Legge aggregazioni e separazioni dei Comuni); in questi casi potrebbe non essere richiesto il rinvio dell'oggetto al Municipio.

Posizione della Commissione

La proposta del messaggio è condivisa dalla Commissione.

Art. 53 – Frequenza. Sanzioni e Art. 54 – Riconvocazione. Sanzione

Art. 53

MESSAGGIO	COMMISSIONE
Frequenza. Sanzioni ¹ La partecipazione alle sedute è obbligatoria. ² Se il consigliere comunale si sottrae, senza legittimo motivo, in modo deliberato e continuo ai doveri della propria carica, il presidente deve segnalare il caso all'autorità di vigilanza.	Frequenza. Sanzioni ¹ La partecipazione alle sedute è obbligatoria. ⁴ Se il consigliere comunale si sottrae, senza legittimo motivo, in modo deliberato e continuo ai doveri della propria carica, il presidente deve segnalare il caso all'autorità di vigilanza.

Art. 54

MESSAGGIO	COMMISSIONE
Riconvocazione. Sanzione ¹ Il consiglio comunale non può deliberare se non è presente la maggioranza assoluta dei suoi membri. ² Se il consiglio comunale non può deliberare per mancanza del numero legale, il presidente procede ad una nuova convocazione.	Riconvocazione. Sanzione ¹ Il consiglio comunale non può deliberare se non è presente la maggioranza assoluta dei suoi membri. ² Se il consiglio comunale non può deliberare per mancanza del numero legale, il presidente procede ad una nuova convocazione.

³Se per due volte consecutive il consiglio non può deliberare per mancanza del numero legale, si procede come all'art. 53 cpv. 2.

⁴Se per due volte consecutive il consiglio non può deliberare per mancanza del numero legale, si procede come all'art. 53 cpv. 4.

Posizione messaggio governativo

Viene semplicemente riordinato il numero dei capoversi.

Posizione della Commissione

Gli articoli attuali rimangono invariati in quanto le modifiche compiute dal messaggio erano solo di carattere formale, riguardando l'ordine dei capoversi. La Commissione ha ripristinato la numerazione originale dei capoversi per non rischiare di perdere informazioni relative alla giurisprudenza.

Siccome gli articoli attuali rimangono invariati, nel decreto allegato non vengono riportate proposte di modifica.

Art. 56 cpv. 1 – Messaggi municipali

ATTUALE	COMMISSIONE
<p>Messaggi municipali</p> <p>¹I messaggi al consiglio comunale, motivati per iscritto, devono essere trasmessi immediatamente ai consiglieri comunali, almeno trenta giorni prima della seduta.</p> <p>²Salvo i casi dove è domandata e concessa l'urgenza, i messaggi non possono venir discussi e votati se non dopo esame e preavviso di una commissione del consiglio comunale.</p>	<p>Messaggi municipali</p> <p>¹I messaggi al consiglio comunale, motivati per iscritto, devono essere trasmessi immediatamente ai consiglieri comunali, almeno trenta giorni prima della seduta. <u>I messaggi riguardanti i conti preventivi e consuntivi devono essere trasmessi almeno 45 giorni prima della seduta.</u></p> <p>²Salvo i casi dove è domandata e concessa l'urgenza, i messaggi non possono venir discussi e votati se non dopo esame e preavviso di una commissione del consiglio comunale.</p>

Posizione messaggio governativo

Messaggi sui conti

Nell'avamprogetto si era orientati per un'estensione del termine di licenziamento dei messaggi sui conti a 45 giorni. Ciò non ha trovato consenso. Gli argomenti contro simili proposte sono di norma connessi con l'eccessivo aggravio sull'Esecutivo; inoltre con le difficoltà nell'ottenere in tempo dati relativi a Consorzi, Enti esterni, ecc. Ciò può risultare comprensibile. La proposta di estensione viene quindi abbandonata in questa sede.

Posizione della Commissione

La Commissione ha tuttavia ritenuto opportuno riprendere la proposta dell'avamprogetto e stabilire che i messaggi relativi ai conti preventivi e consuntivi siano trasmessi almeno 45 giorni prima della seduta, mentre per gli altri messaggi è stato giudicato sufficiente il termine di 30 giorni. La motivazione della Commissione si può riassumere nel garantire ai membri della Commissione della gestione e ai singoli consiglieri comunali un lasso di tempo superiore per esaminare questi importanti messaggi.

Art. 57 cpv. 2 (nuovo) – Ritiro e rinvio

Posizione messaggio governativo

Viene inserita la base legale per il rinvio del messaggio al Municipio. Per prassi già ora é pacificamente possibile, con decisione a maggioranza del Legislativo.

Posizione della Commissione

La proposta del messaggio è condivisa dalla Commissione.

Art. 59 cpv. 1 – Urgenza ed emendamenti

Posizione messaggio governativo

È stato completato il cpv. 1. Sorgono infatti talvolta discussioni sul fatto a sapere se nella seduta costitutiva debba essere possibile votare l'urgenza. Vista le caratteristiche della stessa, volta essenzialmente all'insediamento dell'organo e alle nomine di sua spettanza, si reputa che ciò non debba essere possibile.

Posizione della Commissione

La proposta del messaggio è condivisa dalla Commissione.

Art. 61 – Quoziente di voto

MESSAGGIO	COMMISSIONE
<p>Quoziente di voto: a) maggioranza semplice</p> <p>¹Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei votanti e devono raccogliere il voto affermativo di almeno un terzo dei membri del consiglio.</p> <p>b) maggioranza qualificata</p> <p>²Gli oggetti di cui alle lett. d, e, g, h, i, l dell'art. 13 devono raccogliere il voto affermativo della maggioranza assoluta dei membri del consiglio.</p> <p>³In caso di parità, nelle risoluzioni di cui al cpv. 1, la votazione viene ripetuta nella seduta successiva; se il risultato è ancora di parità o se il numero dei voti necessari non è raggiunto, la proposta si ritiene respinta.</p> <p>⁴I consiglieri esclusi dal voto in forza dell'art. 32 non sono computati nel numero dei votanti.</p>	<p>Quoziente di voto: a) maggioranza semplice</p> <p>¹Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei votanti e devono raccogliere il voto affermativo di almeno un terzo dei membri del consiglio.</p> <p>b) maggioranza qualificata</p> <p>²Gli oggetti di cui alle lett. d, e, g, h, i, l dell'art. 13 devono raccogliere il voto affermativo della maggioranza assoluta dei membri del consiglio.</p> <p>³In caso di parità, nelle risoluzioni di cui al cpv. 1, la votazione viene ripetuta nella seduta successiva; se il risultato è ancora di parità o se il numero dei voti necessari non è raggiunto, la proposta si ritiene respinta.</p> <p>⁴I consiglieri esclusi dal voto in forza dell'art. 32 non sono computati nel numero dei presenti.</p>

Posizione messaggio governativo

cpv. 4

Al cpv. 4 è stato mutato presenti (non corretto) in votanti, in linea con il cpv. 1.

Posizione della Commissione

Il cpv. 4 è di difficile interpretazione e di conseguenza non è chiara la portata della modifica compiuta dal messaggio. Per questo motivo la Commissione ha deciso di lasciare invariato l'articolo attuale. Nella proposta di decreto non vi è quindi alcuna proposta di modifica.

Art. 70 cpv. 3 (nuovo) – Quorum

MESSAGGIO	COMMISSIONE
<p>Quorum</p> <p>¹Le sedute delle commissioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei membri. I supplenti, se previsti dal Regolamento, partecipano alle sedute in assenza della maggioranza assoluta dei membri.</p> <p>²Il voto sul rapporto avviene a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità decide il voto del presidente o di chi ne fa le veci. La Commissione tiene un verbale delle riunioni.</p>	<p>Quorum</p> <p>¹<u>Le sedute delle commissioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei membri.</u></p> <p>²Il voto sul rapporto avviene a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità decide il voto del presidente o di chi ne fa le veci.</p> <p>³<u>Le commissioni tengono un verbale delle riunioni.</u></p>

Posizione messaggio governativo

cpv. 1

Viene inserito il disposto per cui i supplenti, se previsti dal Regolamento comunale, partecipano ai lavori in assenza del quorum.

cpv. 2

È stata inserita la norma volta alla tenuta del verbale commissionale per tutte le Commissioni, necessario per la determinazione della posizione dei commissari. Spesso infatti i rapporti non vengono sottoscritti in seduta, bensì firmati dopo la stessa.

Posizione della Commissione

La Commissione non ha accolto la modifica al cpv. 1 proposta del messaggio. Anche se per favorire la continuità dei lavori delle commissioni pare efficace prevedere la partecipazione dei supplenti solo nel caso in cui non si raggiunga la maggioranza assoluta dei membri, si è preferito non privare le forze politiche della possibilità di essere presenti con un loro rappresentante (membro o sostituto) a tutte le riunioni commissionali. L'esistenza o meno dei supplenti deve essere decisa dal Regolamento comunale (art. 68 LOC); si propone di lasciare che sia il Regolamento comunale a stabilire - sulla base dell'art. 73 cpv. 1 LOC - che essi intervengono solo se non c'è il quorum. La SEL nelle sue direttive potrebbe suggerire ai Comuni l'opportunità di agire in questo senso.

La collocazione nel cpv. 2 dell'obbligo di tenere un verbale delle riunioni commissionali non è stata giudicata pertinente, perciò è stato creato un nuovo cpv. 3 con stesso contenuto.

Art. 71 – Rapporti

Pur non trattandosi di un articolo oggetto della presente revisione, la Commissione ritiene necessario ribadire che un messaggio del Municipio debba essere esaminato da almeno una commissione (quindi da una o più commissioni). Spesso le differenti commissioni del Consiglio comunale preposte all'esame del messaggio approfondiscono il tema dal medesimo punto di vista e talvolta con risultati discordanti, ciò a discapito dell'evasione del messaggio. Si ribadisce la necessità di definire gli spazi di competenza di ogni singola commissione nel regolamento comunale. L'art. 164b (nuovo) va nella corretta direzione di quanto sopra segnalato.

Cfr. il commento del messaggio in merito all'art. 172.

Art. 72 cpv. 1 – Commissione della gestione. Competenze

Posizione messaggio governativo

Coerentemente con le modifiche proposte, è stato inserito pure il rimando all'art. 171a LOC.

Posizione della Commissione

La proposta del messaggio è condivisa dalla Commissione.

Art. 73 cpv. 2 e 5 – Rappresentanza proporzionale; gruppi

Posizione messaggio governativo

Viene completata la marginale visti i contenuti dell'articolo.

cpv. 2

Non ha ora più ragione di essere la locuzione *liste congiunte*; essa va pertanto tolta. Come per i Municipi, anche per i Consigli comunali, tramite una modifica della Legge sull'esercizio dei diritti politici del 2000, più non sussiste infatti la possibilità di liste congiunte (cfr. abrogato art. 108a LEDP).

cpv. 5

La legge in discussione è la LEDP.

Posizione della Commissione

La proposta del messaggio è condivisa dalla Commissione.

Art. 80 cpv. 1 – Funzione, composizione, carica

Posizione messaggio governativo

Ad un maggior conferimento di facoltà di delega ai servizi, come obiettivo, l'attività del Municipio deve posizionarsi sul livello strategico e dirigenziale, facendo per il resto capo ai servizi dell'Amministrazione. Da qui l'uso della locuzione "**dirigendo collegialmente gli affari comunali**".

Posizione della Commissione

La proposta del messaggio è condivisa dalla Commissione.

Art. 83 cpv. 1 e 3 (nuovo) – b) parentela

ATTUALE	COMMISSIONE
b) parentela ¹ Non possono far parte dello stesso municipio coniugi, partner registrati, conviventi di fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei. ² Questa norma si applica anche ai supplenti municipali.	b) parentela ¹ Non possono far parte dello stesso municipio coniugi, partner registrati, conviventi di fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei, <u>cognati</u> . ² Questa norma si applica anche ai supplenti municipali. <u>³Ai Comuni con meno di 300 abitanti il Consiglio di Stato può concedere deroghe.</u>

La Commissione ha lungamente discusso delle incompatibilità per parentela, toccate negli art. 32 (casi di collisione), 83 (municipio - incompatibilità per parentela), 139 (segretario comunale - incompatibilità) e 173 (commissione della gestione - incompatibilità). Questi articoli sono stati recentemente modificati, a seguito dell'approvazione da parte del Parlamento del R5846 del 13 giugno 2007 *Rapporto della Commissione della legislazione sul messaggio 3 ottobre 2006 concernente l'adeguamento della legislazione cantonale alla legge federale del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata*, aggiungendo all'elenco delle incompatibilità i partner registrati e i conviventi di fatto.

Il messaggio (pag. 88) propone l'abrogazione dell'attuale art. 32 cpv. 3 perché «è contraddittorio orizzontalmente con l'art. 83» e «risulta inoltre inutile, visto quanto previsto al cpv. 1». Vi è infatti una differenza tra l'attuale art. 32 cpv. 3 e l'attuale art. 83 cpv. 1, perché nella lista di incompatibilità per parentela dell'art. 32 sono compresi i cognati, mentre nell'art. 83 non figurano.

La Commissione ha pertanto deciso di accogliere l'abrogazione dell'art. 32 cpv. 3 proposta dal messaggio, aggiungendo però i cognati alla lista dell'art. 83 cpv. 1.

I cognati sono compresi anche nell'art. 2a della Legge sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato, che elenca le incompatibilità per parentela all'interno dell'Esecutivo cantonale: «Non possono trovarsi contemporaneamente nel Consiglio di Stato l'ascendente e il discendente, il marito e la moglie, due persone che vivono in unione domestica registrata o convivono di fatto, i fratelli, lo zio e i nipoti consanguinei, il suocero e il genero, i cugini germani e il marito e il fratello di una stessa donna. Le stesse incompatibilità valgono pure per gli equivalenti gradi di parentela per le donne».

Siccome all'art. 83 rinviano anche gli art. 139 e 173, mutano non solo le incompatibilità all'interno del municipio (art. 83), ma anche all'interno della commissione della gestione (art. 173 cpv. 1 lett. b), tra i membri della commissione della gestione e i membri del municipio (art. 173 cpv. 1 lett. c), tra i membri della commissione della gestione e il segretario comunale (art. 173 cpv. 1 lett. c), e tra il segretario comunale e il sindaco (art. 139 cpv. 2). In questo modo tutti gli articoli riguardanti le incompatibilità per parentela sono stati allineati.

Per venire incontro alle esigenze dei piccoli Comuni, spesso confrontati con difficoltà a comporre i propri organi, la Commissione ha comunque deciso di concedere al Consiglio di Stato la facoltà di concedere deroghe ai Comuni con meno di 300 abitanti (art. 83 e art. 173).

La Commissione, nel corso dell'esame delle diverse disposizioni sull'incompatibilità per parentela e sulle collisioni di interesse contenute nella LOC, è stata confrontata a gravi problemi di interpretazione con riferimento ai parenti di chi è legato non da matrimonio ma da unione domestica registrata o da convivenza di fatto. Ribadisce perciò l'importanza del mandato affidato dal Parlamento al Governo nello scorso mese di giugno, allorché dispose che il Consiglio di Stato «presenti in tempi brevi le necessarie modifiche e delle definizioni più precise concernenti i conviventi o i partner registrati», come auspicato nel rapporto del 13 giugno 2007 della Commissione della legislazione sul messaggio no. 5846 concernente l'adeguamento della legislazione cantonale alla legge federale del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata.

Su questi temi la Commissione ha verificato la legislazione di cinque Cantoni: Lucerna, Vaud, Argovia, Neuchâtel e Zugo.

Di seguito indichiamo due esempi:

Canton Vaud – art. 48 Loi sur les communes

Ne peuvent être simultanément membres d'une municipalité:

- a. les conjoints, les personnes liées par un partenariat enregistré ou menant de fait une vie commune, les parents et alliés en ligne ascendante ou descendante, ainsi que les frères et sœurs;
- b. les oncles, tantes, neveux et nièces de sang, cousins et cousins germains, dans les communes dont la population excède 1'000 habitants;
- c. une personne et le frère ou la sœur de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne menant de fait une vie de couple avec elle, dans les communes dont la population excède 1'000 habitants.

Canton Neuchâtel – art. 17 cpv. 1 Loi sur les communes

Les époux, partenaires enregistrés au sens de la loi fédérale ou cantonale sur le partenariat, personnes menant de fait une vie de couple, parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclusivement, ne peuvent siéger ensemble au bureau du Conseil général, au Conseil communal ou à la commission scolaire. Toutefois, dans les communes de moins de quatre cents habitants, le Conseil d'Etat peut autoriser des dérogations.

Art. 86 cpv. 2 e 3 (nuovo) – Procedura dimissioni e rinuncia alla carica

MESSAGGIO	COMMISSIONE
<p>Procedura dimissioni e ricusa</p> <p>¹Le dimissioni per i motivi di cui all'art. 85 lett. a) e b) sono inoltrate al municipio e hanno effetto dopo due mesi dalla presentazione.</p> <p>²Le dimissioni di chi invoca il motivo dell' art. 85 lett. c) e la ricusa sono sottoposte dal municipio, con suo preavviso, al Consiglio di Stato che decide inappellabilmente.</p> <p>³È riservata la legge speciale.</p>	<p>Procedura dimissioni e <u>rinuncia alla carica</u></p> <p>¹Le dimissioni per i motivi di cui all'art. 85 lett. a) e b) sono inoltrate al municipio e hanno effetto dopo due mesi dalla presentazione.</p> <p>²Le dimissioni di chi invoca il motivo dell'art. 85 lett. c) e la <u>rinuncia alla carica</u> sono sottoposte dal municipio, con suo preavviso, al Consiglio di Stato che decide inappellabilmente.</p> <p>³È riservata la legge speciale.</p>

Posizione messaggio governativo

È stata aggiornata la marginale conformemente ai contenuti dell'articolo.

cpv. 2

Va tolto il rimando all'art. 84, abrogato. La procedura rimane tuttavia applicabile alla ricusa.

cpv. 3

A livello di LOC si sancisce che alla ricusa è applicabile la procedura delle dimissioni. Si rimanda poi alla legge speciale (art. 168 LEDP) in tema di obbligatorietà della carica e di provvedimenti che il Consiglio di Stato potrebbe infliggere nel caso di rifiuto ingiustificato da parte dell'eletto ad assumere la carica. Ciò indipendentemente dalla procedura di accettazione della ricusa.

Posizione della Commissione

Vedi art. 45.

Art. 90 cpv. 3 – Dicasteri

Posizione messaggio governativo

nuovo cpv. 3

È stato inserito un nuovo cpv. 3, i cui contenuti sono stati ripresi dall'art. 18 RALOC. Il concetto va infatti inserito in una legge in senso formale.

vecchio cpv. 3

Vista l'abrogazione dell'art. 87, è stato abrogato pure il rimando allo stesso.

Posizione della Commissione

La proposta del messaggio è condivisa dalla Commissione.

Art. 91 cpv. 3 – Delegazioni e commissioni

Posizione messaggio governativo

Il rimando agli articoli di regolamento comunale sull'organizzazione di quartieri/frazioni ha l'obiettivo di relativizzare il principio dell'art. 91 cpv. 3 (attivazione delle commissioni municipali a discrezione del Municipio). Il Municipio o eventualmente il CC saranno piuttosto tenuti ad agire nel senso stabilito in merito dal Regolamento comunale.

Posizione della Commissione

Vedi art. 4. La proposta del messaggio governativo all'art. 91 è accolta.

Art. 96 cpv. 3 – Frequenza e sanzioni

MESSAGGIO	COMMISSIONE
Frequenza e sanzioni ¹ La partecipazione alle sedute è obbligatoria. ² Se il municipale si sottrae, senza legittimo motivo, in modo deliberato e continuo ai doveri della propria carica, il Municipio deve segnalare il caso all'autorità di vigilanza.	Frequenza e sanzioni ¹ La partecipazione alle sedute è obbligatoria. ² ... ³ Se il municipale si sottrae, senza legittimo motivo, in modo deliberato e continuo ai doveri della propria carica, il municipio segnala il caso all'autorità di vigilanza.

Posizione messaggio governativo

Va tolto il rimando all'art. 87, già abrogato. Viene sostituito con una nuova formulazione, analoga a quella per il consigliere comunale (art. 53 cpv. 4 LOC). La numerazione dei capoversi viene aggiornata.

Posizione della Commissione

È stata ripristinata la numerazione originale dei capoversi dell'art. 96.

Art. 98 cpv. 1 – Sedute municipali: a) preparazione e direzione – b) discussione e votazioni

Posizione messaggio governativo

È stata inserita la responsabilità del Sindaco nella preparazione delle sedute, nell'ottica di una miglior preparazione delle stesse e delle relative deliberazioni. Per le modalità concrete toccherà ai Municipi organizzarsi in merito, secondo le loro esigenze interne.

Posizione della Commissione

La proposta del messaggio è condivisa dalla Commissione.

Art. 100 cpv. 2, 3 e 4 – Collisione di interesse

Posizione messaggio governativo

La norma viene allineata ai contenuti dell'art. 32 LOC inerente alla collisione in Legislativo.

cpv. 2

Anche a livello di Municipio occorre inserire, entro certi limiti, l'esclusione della collisione in sede di revisione totale del PR.

cpv. 3

Viene allineato a quanto previsto per il Legislativo. È pertanto creata espressamente la base legale per escludere la collisione per i membri di consessi di enti pubblici, rispettivamente di enti privati o gremi senza scopi di lucro.

cpv. 4

Viene allineato a quanto previsto per il Legislativo.

Posizione della Commissione

La proposta del messaggio è condivisa dalla Commissione.

Art. 104 – Discrezione e riserbo

Posizione messaggio governativo

La norma viene estesa anche alle informazioni, ai dati ecc. di cui il municipale viene a conoscenza esercitando la carica, pertanto pure esercitando il diritto di ispezione (art. 105 LOC). La prassi va già in questa direzione. Vengono tolti i dipendenti. Per loro vi è già l'obbligo dell'art. 131 LOC.

Per il resto la norma rimane immutata.

Posizione della Commissione

La Commissione non ha particolari osservazioni sulla modifica.

In sede di lavori della sottocommissione ci si è tuttavia soffermati sulle facoltà del singolo municipale di esprimere pubblicamente la propria opinione, anche distanziandosi dal collegio, su tematiche d'interesse generale.

La prassi del Consiglio di Stato e della Sezione Enti locali vanno nella direzione di riconoscere al municipale la facoltà di pubblicamente manifestare la sua opinione su temi di impatto collettivo, ovvero su temi che per loro natura si prestano ad essere dibattuti pubblicamente in sede di partiti locali, di associazioni e fra la popolazione; questo pure distanziandosi dal collegio. Fra questi temi rientrano ad esempio la realizzazione di opere pubbliche, il PR, ecc.. Su argomenti del genere, per rapporto al principio della collegialità, ha quindi peso determinante la libertà personale di espressione del singolo. Il manifestarsi a titolo individuale del municipale deve però ovviamente avere dei limiti; esso deve inquadarsi in quanto prescrive l'art. 104 LOC; vi sono inoltre limiti "etici": il municipale deve in sostanza usare modi e forme adeguati alla sua posizione di membro accanto ad altri di un collegio.

L'estensione dell'art. 104 LOC come proposta nel messaggio non pone in discussione questa prassi.

Art. 105 cpv. 2 – Ispezione di atti. Rilascio di estratti

Il decreto allegato al messaggio inserisce pure una modifica dell'art. 105 cpv. 2 LOC. Nei considerandi del messaggio non se ne accenna. Dalle informazioni fornite alla Sottocommissione dai funzionari presenti in occasione dei lavori commissionali si tratta con verosimiglianza di un refuso. Non ci sono infatti di per sé ragioni per modificare l'attuale impostazione dell'art. 105 cpv. 2 LOC, anche tenuto conto dei compiti "attualizzati" della Commissione della gestione. La Commissione propone pertanto di lasciare invariato l'attuale art. 105 cpv. 2 LOC.

Art. 106 lett. a) e e) – Competenze generali

Posizione messaggio governativo

Ad un maggior conferimento di facoltà di delega ai servizi, l'attività del Municipio dovrebbe posizionarsi come obiettivo sul livello dirigenziale. Da qui l'aggiunta della locuzione "**pianifica l'attività del Comune**". Viene poi inserita la riserva della delega ai servizi. La lett. e/ è stata aggiornata nelle definizioni.

Posizione della Commissione

La proposta del messaggio è condivisa dalla Commissione.

Art. 107 cpv. 1 – Polizia locale

Posizione messaggio governativo

Viene inserita la riserva della delega ai servizi.

Posizione della Commissione

La proposta del messaggio è condivisa dalla Commissione.

Art. 109 – Pericolo generale

MESSAGGIO	COMMISSIONE
<p>Pericolo generale</p> <p>In caso di pericolo pubblico il municipio può chiedere alle persone presenti nel comune di prestargli man forte.</p>	<p>Pericolo generale</p> <p>¹In caso di pericolo pubblico il municipio può chiedere alle persone presenti nel comune di prestargli man forte.</p> <p>²Ai renitenti sarà inflitta una multa fino a fr. 500.-, riservata l'azione penale per disobbedienza a decisioni dell'autorità.</p>

Posizione messaggio governativo

vecchio cpv. 2

Va abrogato in quanto desueto. Non è oggettivamente pensabile che il Municipio possa applicare una multa in simili circostanze.

Per casi estremi, comunque difficilmente prevedibili visti compiti delle polizie comunali e cantonali, di istituzioni quali la protezione civile, ecc. viene precauzionalmente mantenuto il cpv. 1.

Posizione della Commissione

La Commissione non ha accolto lo stralcio del secondo capoverso, perché non ha senso codificare quanto prevede il primo capoverso se non si contempla la possibilità della sanzione. La Commissione propone inoltre di aggiornare l'importo della multa prevista per i renitenti, portandolo a fr. 500.-.

Art. 110 cpv. 1 – Competenze amministrative

MESSAGGIO	COMMISSIONE
<p>Competenze amministrative</p> <p>¹Nell'amministrazione del comune il municipio esercita specialmente le seguenti funzioni. Sono riservate le competenze delegate secondo la presente legge e il regolamento comunale per le competenze delle lett. b, c, d, f, i:</p> <ul style="list-style-type: none">a) allestisce ogni anno il preventivo secondo le norme previste dalla legge e determina il moltiplicatore d'imposta;b) provvede all'esazione delle imposte, procedendo in via esecutiva contro i morosi al più tardi entro il secondo anno in cui sono scadute;c) provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti del preventivo, nonché all'impiego dei capitali e al rinnovo dei prestiti;d) fa eseguire i regolamenti comunali;e) nomina i dipendenti comunali;f) delibera in tema di commesse pubbliche;g) preavvisa all'assemblea o al consiglio comunale tutte le questioni di loro competenza;h) amministra le aziende municipalizzate, i legati e i beni comunali e richiede ogni anno il rapporto della gestione se l'amministrazione è affidata a terzi;i) rilascia i certificati previsti dalle leggi e dai regolamenti.l) tutela gli interessi del comune e dei suoi organi nell'ambito di procedure civili, penali ed amministrative, informando l'assemblea o il consiglio comunale. <p>²Il municipio esercita le competenze decisionali delegategli ai sensi dell'art. 13 cpv. 2.</p>	<p>Competenze amministrative</p> <p>¹Nell'amministrazione del comune il municipio esercita specialmente le seguenti funzioni:</p> <ul style="list-style-type: none">a) allestisce ogni anno il preventivo secondo le norme previste dalla legge e determina il moltiplicatore d'imposta;b) provvede all'esazione delle imposte, procedendo in via esecutiva contro i morosi al più tardi entro il secondo anno in cui sono scadute;c) provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti del preventivo, nonché all'impiego dei capitali e al rinnovo dei prestiti;d) fa eseguire i regolamenti comunali;e) nomina i dipendenti comunali;f) delibera in tema di commesse pubbliche;g) preavvisa all'assemblea o al consiglio comunale tutte le questioni di loro competenza;h) amministra le aziende municipalizzate, i legati e i beni comunali e richiede ogni anno il rapporto della gestione se l'amministrazione è affidata a terzi;i) rilascia i certificati previsti dalle leggi e dai regolamenti.l) tutela gli interessi del comune e dei suoi organi nell'ambito di procedure civili, penali ed amministrative, informando l'assemblea o il consiglio comunale. <p><u>Sono riservate le competenze delegate secondo la presente legge e il regolamento comunale per le competenze delle lett. b, c, d, f, i.</u></p> <p>²Il municipio esercita le competenze decisionali delegategli ai sensi dell'art. 13 cpv. 2.</p>

Posizione messaggio governativo

Viene inserita la riserva della delega ai servizi. Viene inoltre adeguata nella terminologia la lett. f.

Posizione della Commissione

La modifica dell'art. 110 è unicamente formale: la seconda frase del cpv. 1 è stata spostata in coda al capoverso.

A proposito del moltiplicatore comunale d'imposta (art. 110 cpv. 1 lett. a) è noto il ricorso presentato dal signor Giorgio Ghiringhelli contro la risoluzione del Municipio di Losone con cui ha fissato il moltiplicatore d'imposta per l'anno fiscale 2007, attualmente pendente presso il Consiglio di Stato. Il ricorso contestava il fatto che a fissare il moltiplicatore fosse il Municipio anziché il Consiglio comunale, sollevando una questione di portata generale. Il Governo ha fatto sapere alla Commissione che intende mantenere il Municipio quale potere decisionale. Nel caso in cui il tribunale dovesse, tramite ricorso, accogliere le motivazioni del signor Ghiringhelli, si provvederà successivamente alla necessaria modifica della LOC.

Art. 112 cpv. 2 – Informazione

Posizione messaggio governativo

Vale il discorso fatto per l'art. 91. Occorre che soprattutto il Municipio nella sua informazione si attivi come previsto dal Regolamento comunale all'indirizzo di quartieri, ecc.

Posizione della Commissione

Vedi nota ad art. 4. La proposta del messaggio governativo relativa all'art. 112 è accolta.

Art. 115 – Spese non preventivate

MESSAGGIO	COMMISSIONE
<p>Spese non preventivate</p> <p>Fino ad un importo annuo complessivo stabilito dal regolamento comunale, il municipio può effettuare spese correnti non preventivate; il regolamento d'applicazione ne fissa i criteri.</p>	<p>Spese non preventivate</p> <p>Fino ad un importo annuo complessivo stabilito dal regolamento comunale <u>in rapporto all'importanza del bilancio del comune, comunque non superiore a CHF 100'000.--</u>, il municipio può effettuare spese correnti non preventivate. Il Regolamento d'applicazione ne fissa i limiti.</p>

Posizione messaggio governativo

È stato tolto l'importo limite di fr. 50'000.--. Gli importi che i Comuni dovranno ossequiare nei loro regolamenti così come le modalità di contabilizzazione e di evidenziazione degli importi nei messaggi sui consuntivi saranno oggetto di direttive della Sezione Enti locali, al

pari di quelli dell'art. 13 cpv. 2 LOC. I criteri da rispettare, concretizzati dalle direttive SEL, saranno inoltre previsti nel RALOC.

Rispetto all'importo odierno vi sarà una rivalutazione verso l'alto.

Posizione della Commissione

La Commissione ritiene preferibile ripristinare l'articolo vigente e indicare nella legge l'importo massimo (come sinora), adeguandolo alla realtà. L'importo massimo indicato nella tabella è da intendere come montante complessivo.

Abitanti del Comune	Importo massimo di Regolamento (PROPOSTA)	Importo massimo di Regolamento (ATTUALE)
fino a 1'000	CHF 15'000	CHF 10'000
da 1'000 a 5'000	CHF 30'000	CHF 20'000
da 5'000 a 10'000	CHF 40'000	CHF 30'000
da 10'000 a 20'000	CHF 60'000	CHF 50'000
da 20'000 a 50'000	CHF 80'000	CHF 50'000
oltre 50'000	CHF 100'000	CHF 50'000

Lo scopo dell'art. 115 non va confuso con quello dell'art. 165 cpv. 3, il quale recita: «*Nei casi di assoluta urgenza il municipio può procedere a spese non preventivate o superare quelle iscritte, ritenuta la ratifica alla prima assemblea o seduta del consiglio comunale*». Se un Comune è confrontato con eventi che richiedono una reazione immediata (ad esempio catastrofi naturali), le spese che il Municipio si trova nella necessità di effettuare vengono quindi decise sulla base dell'art. 165 cpv. 3 e non dell'art. 115.

Art. 117 cpv. 1 e 2 (nuovo) – Onorario e rimborso spese dei membri del Municipio

MESSAGGIO	COMMISSIONE
<p>Onorario e rimborso spese dei membri del municipio</p> <p>Il regolamento comunale stabilisce il rimborso delle spese vive e la retribuzione spettante al sindaco e ai municipali, tenendo conto in modo adeguato del lavoro richiesto per l'assolvimento del mandato pubblico.</p>	<p>Onorario e rimborso spese dei membri del municipio</p> <p>Il regolamento comunale stabilisce il rimborso delle spese vive, delle spese di rappresentanza e la retribuzione spettante ai membri del municipio, tenendo conto in modo adeguato del lavoro richiesto per l'assolvimento del mandato pubblico.</p>

Posizione messaggio governativo

Il Governo propone una modifica dell'art. 119 in tema di budget per spese correnti di rappresentanza a favore del sindaco.

Posizione della Commissione (v. anche art. 119)

L'articolo è stato modificato a seguito della decisione della Commissione di estendere a tutti i membri del municipio la possibilità di avere a disposizione un budget per spese correnti di rappresentanza.

Art. 118 cpv. 1 – Competenze e funzioni del sindaco: a) in genere

MESSAGGIO	COMMISSIONE
<p>Competenze e funzioni del sindaco: a) in genere</p> <p>¹Il sindaco rappresenta il comune, presiede il municipio, coordina l'attività dei capidicastero in relazione al collegio, assegna compiti particolari ai municipali e dirige l'amministrazione con le competenze conferite dalla legge.</p> <p>²...</p> <p>³Egli cura l'esecuzione delle risoluzioni municipali, vigila sull'attività dei dipendenti e, nei casi urgenti, prende i necessari provvedimenti, sottoponendo il suo operato, non appena possibile, alla ratifica del municipio.</p> <p>⁴Il sindaco informa immediatamente il Dipartimento interessato per materia, se ritiene una decisione municipale manifestamente contraria alle leggi o ai regolamenti.</p>	<p>Competenze e funzioni del sindaco: a) in genere</p> <p>¹Il sindaco rappresenta il comune, presiede il municipio, <u>coordina l'attività del collegio municipale</u> e dirige l'amministrazione con le competenze conferite dalla legge.</p> <p>²...</p> <p>³Egli cura l'esecuzione delle risoluzioni municipali, vigila sull'attività dei dipendenti e, nei casi urgenti, prende i necessari provvedimenti, sottoponendo il suo operato, non appena possibile, alla ratifica del municipio.</p> <p>⁴Il sindaco informa immediatamente il Dipartimento interessato per materia, se ritiene una decisione municipale manifestamente contraria alle leggi o ai regolamenti.</p>

Posizione messaggio governativo

Si fissa da una parte il principio per cui il Sindaco può assumere un ruolo di coordinatore del lavoro dei dicasteri per rapporto al collegio. Non può essere messa in discussione la facoltà del singolo capodicastero di lavorare con un certa autonomia. Si è inoltre consapevoli che, fatta salva la rotazione dei dicasteri, in caso di inadempienza di un Capodicastero le vie di risoluzione sono ben poche e sono essenzialmente di natura politica.

Il Sindaco deve però avere un qualche potere d'intervento, derivante dalla legge, per sollecitare l'attività di un municipale inattivo.

Il Sindaco deve infine pure avere facoltà di organizzare il lavoro di Municipio, assegnando ai membri singolarmente o in team l'approfondimento di temi, l'espletamento di compiti particolari, ecc.

Posizione della Commissione

L'articolo è stato modificato per sottolineare la collegialità del municipio, alla quale il sindaco, nell'adempimento delle sue funzioni stabilite dalla legge, deve conformarsi. Si ribadisce in questo contesto che, in caso di contrasto, la decisione spetta alla maggioranza del Municipio.

Art. 119 lett. b), c) – b) in particolare

MESSAGGIO	COMMISSIONE
<p>b) in particolare</p> <p>In particolare il sindaco, riservate le competenze delegate secondo la presente legge e il regolamento comunale in relazione alle lett. d, e e f:</p> <p>a) è responsabile della gestione e della trasmissione ai destinatari per i loro incombeni della corrispondenza, delle petizioni, dei rapporti, delle istanze indirizzate al comune;</p> <p>b) denuncia alle competenti autorità i reati di azione pubblica che si verificano nella giurisdizione comunale;</p> <p>c) firma, in unione al segretario comunale, gli atti del comune e provvede alla loro trasmissione;</p> <p>d) ordina l'esposizione degli atti governativi e del municipio ai sensi dell'art. 111;</p> <p>e) rilascia, in unione con il segretario, i certificati di domicilio e di capacità elettorale;</p> <p>f) prende i provvedimenti conferitegli dalla LAC.</p> <p>g) può effettuare spese correnti di rappresentanza entro il limite finanziario annuo fissato dal regolamento comunale, avuto riguardo dei criteri previsti nel regolamento di applicazione.</p>	<p>b) in particolare</p> <p>In particolare il sindaco, riservate le competenze delegate secondo la presente legge e il regolamento comunale in relazione alle lett. e, f, g:</p> <p>a) (...)</p> <p>b) è responsabile della gestione e della trasmissione ai destinatari per i loro incombeni della corrispondenza, delle petizioni, dei rapporti, delle istanze indirizzate al comune;</p> <p>c) denuncia alle competenti autorità i reati di azione pubblica che si verificano nella giurisdizione comunale;</p> <p>d) firma, in unione al segretario comunale, gli atti del comune e provvede alla loro trasmissione;</p> <p>e) ordina l'esposizione degli atti governativi e del municipio ai sensi dell'art. 111;</p> <p>f) rilascia, in unione con il segretario, i certificati di domicilio e di capacità elettorale;</p> <p>g) prende i provvedimenti conferitegli dalla LAC.</p>

Posizione messaggio governativo

Si inserisce in primo luogo una riserva alle competenze delegate ai servizi dell'amministrazione.

È poi abrogata l'attuale lett. a). Cade pertanto la responsabilità del Sindaco sul sigillo. La stessa passa al Segretario comunale (cfr. proposta modifica art. 138 LOC). Viene conseguentemente aggiornata la numerazione delle lettere dell'articolo.

Viene introdotto il concetto di responsabilità del Sindaco nella gestione di corrispondenza, petizioni, atti, ecc. Ciò significa che egli è il responsabile ultimo affinché le modalità organizzative adottate permettano una corretta gestione di questi atti. L'esecuzione materiale delle diverse operazioni è però demandata ai servizi dell'Amministrazione.

È stata pure abrogata la seconda parte della lett. c, viste le competenze e i compiti svolti dall'Autorità giudiziaria e dalla polizia.

Il Regolamento comunale può stabilire un importo destinato a spese correnti di rappresentanza a disposizione del Sindaco. La scelta se procedere o meno in questa direzione va lasciata al Regolamento comunale.

Posizione della Commissione (vedi anche art. 117)

È stata cancellata la lett. g della proposta di messaggio, perché la base legale per concedere al sindaco e ai capidicastero un budget annuo, da destinare a spese correnti di rappresentanza e di pubbliche relazioni, è stata collocata nell'art. 117.

Viene mantenuto l'attuale andamento delle lettere.

Art. 124 – Termini

MESSAGGIO	COMMISSIONE
<p>Termini</p> <p>¹Chi, in seguito a nomina viene a trovarsi in un caso di incompatibilità previsto dagli art. 43 e 82 deve optare per una delle cariche.</p> <p>²Se non opta entro quindici giorni si presume che abbia rinunciato alla nomina. Il termine di quindici giorni decorre dalla crescita in giudicato dell'atto di nomina.</p> <p>³Nel caso di elezione è applicabile la legge speciale.</p>	<p>Termini</p> <p>¹Chi, in seguito o nomina viene a trovarsi in un caso di incompatibilità previsto dagli art. 43 e 82 deve optare per una delle cariche.</p> <p>²Se non opta entro quindici giorni si presume che abbia rinunciato alla nomina.</p> <p>³Il termine di quindici giorni decorre dalla crescita in giudicato dell'atto di nomina.</p> <p>⁴Nel caso di elezione è applicabile la legge speciale.</p>

Posizione messaggio governativo

La LOC deve regolare l'opzione solo in caso di nomina. Infatti per quel che attiene alle elezioni, la questione è già regolata dalla Legge sull'esercizio dei diritti politici (art. 113 LEDP); da qui il rimando al cpv. 3.

Posizione della Commissione

È stata modificata la numerazione dei capoversi, con sdoppiamento del cpv. 2.

Art. 126 cpv. 2 – Nomine

Posizione messaggio governativo

Viene inserita la riserva della delega ai servizi.

Posizione della Commissione

La Commissione ha discusso sull'opportunità di limitare nel tempo la durata degli incarichi, stabilendo un periodo massimo oltre il quale deve essere indetto un concorso pubblico; è parso preferibile non introdurre questo vincolo nella legge, ma la Commissione ritiene che il RALOC (art. 39) debba indicare, come contenuto obbligatorio del regolamento comunale, il termine oltre il quale, per gli incarichi, occorre procedere a pubblico concorso. Con questa osservazione, l'articolo è approvato.

Art. 128 – Nullità della nomina

Posizione messaggio governativo

La nomina contraria alle disposizioni di legge o del regolamento comunale è semmai annullabile su ricorso, non nulla. L'articolo va di conseguenza modificato.

Posizione della Commissione

Il messaggio propone di correggere l'art. 128 perché la nomina contraria alle disposizioni di legge o del regolamento comunale non è nulla, ma è annullabile su ricorso. Bisogna

tenere ben distinti i concetti di nullità (per le nomine ottenute con mezzi fraudolenti) e annullabilità (per le nomine contrarie alle disposizioni di legge o del regolamento comunale): ogni decisione contraria alle leggi, sulla base degli art. 208 e segg. LOC (in particolare art. 212), può essere impugnata. Ad esempio, contro la decisione del municipio che ha nominato qualcuno violando le condizioni del bando di concorso, può essere presentato un ricorso.

Con questa osservazione, l'articolo è approvato.

Art. 134 cpv. 1 lett. e), f), g) e h) 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – Provvedimenti disciplinari

MESSAGGIO	COMMISSIONE
<p>Provvedimenti disciplinari</p> <p>¹La violazione di doveri d' ufficio da parte dei dipendenti comunali, la trascuranza e la negligenza nell'adempimento delle mansioni loro assegnate, sono punite dal municipio con i seguenti provvedimenti disciplinari, riservata l'azione penale:</p> <p>a) l'ammonimento;</p> <p>b) la multa fino a fr. 500.--;</p> <p>c) il collocamento temporaneo in situazione provvisoria;</p> <p>d) il trasferimento ad altra funzione;</p> <p>e) la sospensione dall' impiego con privazione totale o parziale dello stipendio per un periodo massimo di tre mesi;</p> <p>f) la destituzione.</p> <p>²Tali misure sono applicabili anche nei casi dell'art. 133.</p> <p>³L'applicazione delle sanzioni disciplinari è preceduta da un'inchiesta. Il dipendente ha diritto di giustificarsi e di farsi assistere. Le sanzioni sono motivate e comunicate per scritto all' interessato con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.</p> <p>⁴Il municipio può sospendere anche immediatamente dalla carica e privare dello stipendio il dipendente contro il quale è aperta un' inchiesta. La decisione di sospensione provvisoria, debitamente motivata e con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso, è notificata immediatamente all' interessato. Il ricorso non ha effetto sospensivo.</p>	<p>Provvedimenti disciplinari</p> <p>¹La violazione di doveri d'ufficio da parte dei dipendenti comunali, la trascuranza e la negligenza nell'adempimento delle mansioni loro assegnate, sono punite dal municipio con i seguenti provvedimenti disciplinari, riservata l'azione penale:</p> <p>a) l'ammonimento;</p> <p>b) la multa fino a fr. 500.--;</p> <p>c) il collocamento temporaneo in situazione provvisoria;</p> <p>d) il trasferimento ad altra funzione;</p> <p>e) la sospensione dall'impiego con privazione totale o parziale dello stipendio per un periodo massimo di tre mesi;</p> <p><u>f) la sospensione per un tempo determinato dell'assegnazione degli aumenti ordinari di stipendio;</u></p> <p><u>g) l'assegnazione temporanea a una classe inferiore dell'organico;</u></p> <p>h) la destituzione.</p> <p>²Tali misure sono applicabili anche nei casi dell'art. 133.</p> <p>³L'applicazione delle sanzioni disciplinari è preceduta da un'inchiesta. <u>Al dipendente viene data conoscenza dell'accusa mossagli e dei risultati dell'inchiesta. Egli può farsi assistere da un procuratore.</u> Le sanzioni sono motivate e comunicate per scritto all'interessato con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.</p> <p>⁴Il Municipio può sospendere anche immediatamente dalla carica e privare <u>totalmente o parzialmente dello stipendio, oppure trasferire provvisoriamente ad altra funzione,</u> il dipendente nei confronti del quale è stata aperta un'inchiesta disciplinare. La decisione provvisoria, debitamente motivata e con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso, è notificata immediatamente all'interessato. <u>Contro la decisione è data facoltà di ricorso entro quindici giorni al Consiglio di Stato, la cui decisione è impugnabile dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo.</u> I ricorsi non hanno effetto sospensivo.</p>

Posizione messaggio governativo

Preliminarmente: si propone uno sdoppiamento dell'art. 134 LOC; con le modifiche proposte esso diverrebbe eccessivamente lungo. Vi saranno pertanto due articoli in tema di provvedimenti disciplinari a carico dei dipendenti: art. 134 e 134a. Il commento è però unico per i due disposti.

vecchi cpv. 1, 2, 3, 4, 5, 6: le sanzioni disciplinari sono state meglio precisate e definitive per quel che attiene alle lett. e/ e f del cpv. 1 (vedi allineamento all'art. art. 32 LORD).

Gli attuali capoversi 2, 3, 4, 5, 6 visti i relativi contenuti, sono stati riuniti agli art. 134 cpv. 3 e 4 e art. 134a cpv. 1. Il cpv. 8 è stato inserito nel cpv. 2 dell'art. 134.

nuovo art. 134 cpv.3

Il disposto inerente alla sospensione provvisoria è stato completato e allineato a quanto previsto dall'art. 38 LORD.

nuovo art. 134a cpv. 2

È stato inserito un paragrafo indicante la prescrizione dell'azione disciplinare. Ci si è orientati a quanto previsto dall'art. 39 LORD.

Posizione della Commissione

Il messaggio propone la modifica del cpv. 1 dell'art. 134 per allinearlo all'art. 32 LORD; la Commissione è andata oltre ed ha deciso di creare un parallelismo completo tra l'art. 134 LOC e l'art. 32 LORD, quindi ha ripreso tutte le sanzioni previste dalla legge cantonale.

La Commissione ha inoltre deciso di modificare il cpv. 3 dell'art. 134 per garantire al dipendente di essere a conoscenza sia delle accuse che gli vengono mosse sia dei risultati dell'inchiesta e per concedergli la possibilità di presentare le sue osservazioni.

Per il cpv. 4 dell'art. 134: vedi nota ad art. 134 a.

Art. 134a (nuovo) – Impugnabilità; prescrizione

MESSAGGIO	COMMISSIONE
<p>Impugnabilità; prescrizione</p> <p>¹I provvedimenti disciplinari di cui all'art. 134 cpv. 1 lett. a) e b) fino a fr. 100.-- sono applicati inappellabilmente. Contro i rimanenti provvedimenti è dato ricorso entro quindici giorni al Consiglio di Stato, la cui decisione è appellabile al Tribunale cantonale amministrativo.</p> <p>²La facoltà di punire disciplinarmente si prescrive in cinque anni a decorrere dalla trasgressione; in presenza di un procedimento penale riguardante gli stessi fatti, questo termine è automaticamente prorogato fino ad un anno dalla crescita in giudicato della decisione penale.</p>	<p>Impugnabilità; prescrizione</p> <p><u>¹Contro i provvedimenti disciplinari è dato ricorso entro quindici giorni al Consiglio di Stato, la cui decisione è impugnabile al Tribunale cantonale amministrativo.</u></p> <p>²La facoltà di punire disciplinarmente si prescrive in cinque anni a decorrere dalla trasgressione; in presenza di un procedimento penale riguardante gli stessi fatti, questo termine è automaticamente prorogato fino ad un anno dalla crescita in giudicato della decisione penale.</p>

Posizione messaggio governativo

Vedi nota ad articolo precedente.

Posizione della Commissione

L'art. 134 cpv. 4 e l'art. 134a sono stati modificati già nello spirito del messaggio governativo 5994 concernente la Legge sulla revisione della giurisdizione amministrativa, licenziato dal Consiglio di Stato il 13 novembre 2007: occorre adeguare la legislazione cantonale alla legge sul Tribunale federale, la quale prevede che le decisioni, prima di arrivare al Tribunale federale, devono essere impugnate davanti a un tribunale superiore cantonale. Secondo questa normativa non è più possibile che un organo amministrativo decida inappellabilmente. Quindi, tutti i provvedimenti presi dal municipio ai sensi dell'art. 134 diventano impugnabili. La modifica qui proposta renderà superflua quella dell'art. 134 del Messaggio 5994 del 13 novembre 2007. Occorrerà pertanto la giusta consapevolezza in merito in sede di esame di quest'ultimo messaggio.

Art. 138 lett. a) e e) nuova – b) in particolare

Posizione messaggio governativo

Viene inserita la riserva della delega ai servizi.

Posizione della Commissione

La proposta del messaggio è condivisa dalla Commissione.

Art. 139 cpv. 2 – Incompatibilità

Posizione messaggio governativo

È eccessivamente radicale la conseguenza di cui all'ultima parte del cpv. 2, che viene stralciata. Simili situazioni vanno piuttosto preparate e risolte puntualmente.

Posizione della Commissione

Attualmente, se viene eletto sindaco un parente del segretario comunale nei gradi contemplati dall'art. 83, il segretario decade immediatamente dalla carica. Il messaggio propone di eliminare questa norma, senza però stabilire come debba essere regolato il diritto d'opzione. Secondo il parere della Commissione, gode della precedenza chi si trova già in una certa posizione: se il sindaco appena eletto (o appena sposato) e il segretario comunale già nominato non trovano un accordo, deve rinunciare il sindaco; tra il segretario appena nominato e il sindaco già in carica, deve rinunciare il primo. Chi muta la propria situazione, si pone in una posizione di debolezza rispetto all'altro. La Commissione rimarca che andrebbero altresì verificate le incompatibilità del segretario con altre funzioni dirigenziali. A tal riguardo si rimanda pure a quanto auspicato dall'Associazione ticinese dei tecnici comunali e alla relativa proposta della Commissione (v. pag. 41).
Con queste osservazioni, la Commissione ha accolto la proposta del messaggio.

Art. 141 cpv. 2 – Supplenza

MESSAGGIO	COMMISSIONE
<p>Supplenza</p> <p>¹In caso di impedimento o di assenza temporanea il segretario è supplito da una persona designata dal municipio.</p> <p>²Quando la carica di segretario comunale diviene vacante il municipio è tenuto a provvedere, al più presto, alla nomina di un nuovo titolare.</p>	<p>Supplenza</p> <p>¹In caso di impedimento o di assenza temporanea il segretario è supplito da una persona designata dal municipio.</p> <p>²Quando la carica di segretario comunale diviene vacante il municipio è tenuto a provvedere, <u>entro tre mesi</u>, alla nomina di un nuovo titolare.</p>

Posizione messaggio governativo

Modifica al cpv. 2. Si sostituisce il termine di tre mesi, con la locuzione "al più presto".

Posizione della Commissione

La Commissione non approva la proposta del messaggio governativo propendendo per il mantenimento del cpv. 2 nel dettato originale. Si ricorda comunque che "tre mesi" è un termine d'ordine.

Art. 142 – Requisiti; frequenza di corsi obbligatori di formazione

MESSAGGIO	COMMISSIONE
<p>Requisiti; frequenza di corsi obbligatori di formazione</p> <p>Il segretario comunale dev'essere di nazionalità svizzera, avere i diritti civili e frequentare i corsi di formazione di base e continua obbligatori secondo le modalità previste dal regolamento.</p>	<p>Requisiti; diploma cantonale per l'esercizio della professione; frequenza di corsi obbligatori di formazione;</p> <p>¹Il segretario comunale dev'essere di nazionalità svizzera, avere i diritti civili <u>ed essere in possesso del diploma cantonale, che lo abilita all'esercizio della professione.</u></p> <p>²<u>Il segretario privo del diploma cantonale deve conseguirlo entro due anni, pena la decadenza dalla carica. Il municipio può concedere una proroga di un anno.</u></p> <p>³<u>Il segretario in carica è tenuto a seguire i corsi obbligatori di formazione continua.</u></p>

Posizione messaggio governativo

Il nuovo articolo 142 proposto nel messaggio regola i requisiti per l'esercizio della carica di Segretario comunale.

Esso raggruppa i presupposti degli attuali artt. 142 e 143, apportando tuttavia modifiche. La proposta di art. 142 ricalca infatti il nuovo concetto di formazione dei Segretari comunali, elaborato dal Centro di formazione degli enti locali in collaborazione con la relativa Commissione di vigilanza. È stato in particolare inserito il principio per cui l'esercizio della carica non è più tanto subordinato al conseguimento di un attestato, quanto piuttosto alla frequenza di moduli obbligatori di formazione.

Sul nuovo concetto di formazione: cfr. indicazioni nel messaggio governativo.

Nel commento all'art. 142 si indica che le modalità concrete relative alla formazione (durata, organizzazione, obbligo di frequenza di determinati moduli, **obbligo di verifiche e di esami**, eccezioni, ecc.) sono demandate allo specifico Regolamento (vedi Regolamento sulla formazione professionale di base e continua per il settore degli enti locali del 6 giugno 2001).

Infine, gli attuali cpv. 2 e 3 dell'art. 143, relativi alle conseguenze in caso di mancato conseguimento dell'attestato, sono stati ritenuti eccessivamente restrittivi. Si è reputato opportuno demandare i provvedimenti necessari ai Municipi, nell'ambito del loro potere decisionale sui dipendenti comunali. Se ne propone pertanto l'abrogazione.

Posizione della Commissione

La Commissione ha discusso a lungo sull'obbligo di conseguimento di un diploma a conclusione della formazione di base.

Secondo le spiegazioni del messaggio governativo, la nuova formulazione dell'art. 142 di per sé non esclude che la formazione si concluda con esami, ecc. Demanda però la fissazione di tutte le modalità operative, compresi gli obblighi d'esame e i relativi contenuti allo specifico Regolamento di applicazione.

La Commissione ritiene che l'obbligo di conseguire un diploma, a seguito di un esame finale in cui vengono verificate le conoscenze e le competenze acquisite dal candidato, sia un tassello imprescindibile a conclusione della formazione. È vero che l'idoneità di una persona ad esercitare la carica di Segretario non è semplicemente data poiché il candidato ha conseguito un attestato. Il superamento di prove finali permette però almeno di avere delle sicurezze sul fatto che concetti fondamentali trasmessi durante la formazione siano stati acquisiti.

A giudizio della Commissione è inoltre bene che l'obbligo sia fissato a livello di legge formale e non demandato ad un regolamento di applicazione. A quest'ultimo possono invece essere lasciate le modalità organizzative concrete, anche vis à vis all'obbligo di esami.

La Commissione propone pertanto di inserire nel cpv. 1 l'obbligo di conseguimento di un diploma. Conseguentemente al cpv. 2 vengono reintrodotti i disposti atti a regolare le conseguenze relative ai tempi e agli effetti del mancato conseguimento, adattati ai tempi necessari oggi per la formazione. Il cpv. 3 introduce l'obbligo di frequentare i corsi di formazione continua, come previsto dal messaggio.

Art. 143 – Ordine dei segretari comunali

MESSAGGIO	COMMISSIONE
<p>Ordine dei segretari comunali</p> <p>¹È istituito l'Ordine dei Segretari comunali quale corporazione di diritto pubblico, con lo scopo di favorire il corretto esercizio della professione e di collaborare alla formazione dei Segretari comunali.</p> <p>²Sono iscritti all'albo i Segretari in carica o che lo sono stati negli ultimi cinque anni, e che adempiono le condizioni previste dall'art. 142.</p> <p>³Il regolamento specifico disciplina compiti, organizzazione dell'Ordine e vigilanza del Consiglio di Stato in merito.</p>	<p>Abrogato.</p>

Posizione messaggio governativo

La suggestione dell'Unione volta alla creazione di un Ordine e di un Albo dei Segretari comunali viene parzialmente recepita in questa sede. È quindi inserita la base legale per la costituzione di un Ordine dei segretari comunali, quale corporazione di diritto pubblico con l'obiettivo di favorire il corretto esercizio della professione e di collaborare nella formazione. Le modalità organizzative, i suoi poteri di intervento sui membri, ecc. sono demandati ad uno specifico regolamento. In quella sede sarà pure da meglio soppesare il ruolo di vigilanza del Consiglio di Stato per rapporto alla corporazione.

Dell'Ordine faranno parte i Segretari in carica o che lo sono stati negli ultimi cinque anni e che adempiono le condizioni previste dall'art. 142 LOC. Giusta questa impostazione l'iscrizione all'Ordine **non** è condizione essenziale per poter esercitare la carica. Si ritiene piuttosto che l'esercizio debba essere ancorato all'ossequio di determinati presupposti fissati dalla legge e dal regolamento in materia di formazione (cfr. nuovo art. 142 LOC).

Posizione della Commissione

La Commissione, dopo aver lungamente riflettuto sull'opportunità della creazione di un Albo dei Segretari comunali, con lo scopo di «*favorire il corretto esercizio della professione*» e «*collaborare alla formazione dei segretari comunali*», propone di non dare seguito alla richiesta dell'Unione dei segretari comunali. È incontestabile il valore del contributo dei segretari comunali (di cui già oggi il Centro di formazione degli Enti locali si avvale) nell'ambito della formazione, così come è importante il loro ruolo di consulenza, ed è perciò opportuno che dispongano di un quadro associativo nel quale riunirsi e tramite il quale esplicitare sinergie con il Dipartimento e con altri organismi. Converrebbe però optare per uno strumento più snello e dinamico piuttosto che per una corporazione di diritto pubblico, imponente e complessa.

Art. 144 – Corsi di formazione

Posizione messaggio governativo

"Il Dipartimento organizza" viene sostituito con *"Il Consiglio di Stato è responsabile"*, più consono all'attuale organizzazione, non di pertinenza di un solo Dipartimento, ma che vede la collaborazione fra Dipartimento delle Istituzioni e Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport. Essi esercitano il compito tramite il Centro di formazione degli Enti locali, accompagnato da un'apposita Commissione di vigilanza (cfr. in merito alla gestione della formazione vedi anche presa di posizione dell'ACUTI). La responsabilità della formazione rimane secondo questa impostazione di pertinenza dell'Autorità cantonale.

Posizione della Commissione

La proposta del messaggio è condivisa dalla Commissione.

Art. 146 cpv. 1 – Rapporti. Segnalazioni

Posizione messaggio governativo

Viene tolto il riferimento all'art. 129 LOC. L'art. 181 Codice di procedura penale (denuncia all'Autorità) non fa infatti distinzione fra i pubblici impiegati tenuti a denuncia.

Posizione della Commissione

La proposta del messaggio è condivisa dalla Commissione.

Art. 148 cpv. 2 – d) decisione

MESSAGGIO	COMMISSIONE
<p>b) decisione</p> <p>¹Accertata la violazione il municipio infligge la multa; nella decisione devono essere richiamati:</p> <p>a) il rapporto di contravvenzione;</p> <p>b) i motivi della multa;</p> <p>c) l'indicazione delle norme di legge o di regolamento violate e di quella che reprime la trasgressione;</p> <p>d) l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.</p> <p>²La decisione di multa è impugnabile al Consiglio di Stato.</p> <p>³Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.</p> <p>⁴La decisione di abbandono del procedimento contravvenzionale dev'essere notificata al denunciato.</p>	<p>b) decisione</p> <p>¹Accertata la violazione il municipio infligge la multa; nella decisione devono essere richiamati:</p> <p>a) il rapporto di contravvenzione;</p> <p>b) i motivi della multa;</p> <p>c) l'indicazione delle norme di legge o di regolamento violate e di quella che reprime la trasgressione;</p> <p>d) l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.</p> <p>²La decisione di multa è impugnabile dinnanzi al Consiglio di Stato.</p> <p>³Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.</p> <p>⁴La decisione di abbandono del procedimento contravvenzionale dev'essere notificata al denunciato.</p>

Posizione messaggio governativo

Al cpv. 2 è sostituito il termine "appellabile" con "impugnabile", più corretto trattandosi di una procedura amministrativa

Posizione della Commissione

La modifica dell'art. 148 è di dettaglio e puramente formale.

Art. 149 – Prescrizione

La modifica proposta dal messaggio è già entrata in vigore il 1° gennaio 2007 (v. BU 2006, 561) a seguito dell'approvazione da parte del Gran Consiglio, avvenuta il 16.10.2006, del rapporto sul messaggio no. 5675, *Progetto di Alleggerimento della legislazione cantonale - approvazione del pacchetto C*.

La Commissione non presenta pertanto nel decreto alcuna proposta di modifica dell'art. 149.

Art. 155 cpv. 3 (nuovo) – Conto degli investimenti

Posizione messaggio governativo

Nell'articolo vi è un nuovo capoverso in cui si indicano le modalità di liquidazione delle opere: in sede di conti consuntivi, in un apposito dispositivo da approvare a maggioranza semplice.

Posizione della Commissione

La Commissione condivide la nuova norma proposta, secondo la quale l'Esecutivo è tenuto a presentare al Legislativo richiesta di scarico per le opere di investimento concluse (v. pag. 53 messaggio). Siccome ciò dovrà avvenire in sede di consuntivo, per accogliere la richiesta sarà sufficiente la maggioranza semplice e non la maggioranza qualificata, necessaria per autorizzare le spese di investimento (art. 31 e art. 61 LOC). Si fa notare che quando si accerta un sorpasso di spesa «*di almeno il 10% del credito originario e superiore a fr. 20'000.-*» deve essere applicato l'art. 168 LOC, il quale impone la presentazione di un messaggio apposito per l'approvazione del credito suppletorio.

Art. 156 cpv. 3 e 4 (nuovo) – Piano finanziario

MESSAGGIO	COMMISSIONE
<p>Piano finanziario</p> <p>¹Il comune può dotarsi di un piano finanziario, allestito dal municipio, che contenga le indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">a) sulle spese e ricavi della gestione corrente;b) sugli investimenti;c) sul fabbisogno finanziario e il possibile finanziamento;d) sull'evoluzione del patrimonio, dei debiti e del capitale proprio. <p>²Per il comune con oltre 500 abitanti il piano finanziario è obbligatorio.</p> <p>³Il piano finanziario deve essere sottoposto per discussione all'assemblea o al consiglio comunale. Esso va aggiornato quando vi sono modifiche di rilievo, in ogni caso dopo due anni, con comunicazione alla commissione della gestione.</p>	<p>Piano finanziario</p> <p>¹Il comune può dotarsi di un piano finanziario, allestito dal municipio, che contenga le indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">a) sulle spese e ricavi della gestione corrente;b) sugli investimenti;c) sul fabbisogno finanziario e il possibile finanziamento;d) sull'evoluzione del patrimonio, dei debiti e del capitale proprio. <p>²Per il comune con oltre 500 abitanti il piano finanziario è obbligatorio.</p> <p>³Il piano finanziario deve essere sottoposto per discussione all'assemblea o al consiglio comunale.</p> <p>⁴ Il piano finanziario va aggiornato quando vi sono modifiche di rilievo, in ogni caso dopo due anni, con comunicazione al Consiglio comunale.</p>

Posizione messaggio governativo

È opportuna la fissazione di un obbligo di aggiornamento dei dati e delle informazioni del Piano finanziario. È condivisibile in merito la suggestione emersa in sede di consultazione per cui l'aggiornamento va intrapreso quando vi sono mutamenti importanti; in ogni caso tuttavia va fissata una verifica perlomeno biennale, con comunicazione puntuale alla Commissione della Gestione.

Posizione della Commissione

La Commissione giudica opportuno che gli aggiornamenti del piano finanziario siano comunicati non solo alla commissione della gestione, ma a tutto il Consiglio comunale e ha modificato l'art. 156 di conseguenza.

Art. 158 cpv. 2, 3 (nuovo), 4 (nuovo), 5 (nuovo) e 6 – Ammontare. Interesse del debito

Posizione messaggio governativo

L'innalzamento dell'ammortamento al minimo del 10% è da ritenere di principio irrinunciabile. Il passaggio a questo nuovo limite minimo può tuttavia creare problemi ad un certo numero di Comuni. Per facilitare il passaggio al nuovo limite vengono previste le seguenti modalità:

- facoltà di passare all'ammortamento minimo del 10% (complessivo) in quattro anni
- possibilità di ridurre la sostanza ammortizzabile, riducendo il capitale proprio
- per i nuovi investimenti valgono immediatamente i tassi di ammortamento differenziati compatibili con il minimo del 10%
- possibilità di rivalutare i beni immobili patrimoniali fino al valore commerciale per permettere attraverso la contabilizzazione di ammortamenti particolari la riduzione dei beni amministrativi
- possibilità di ulteriori deroghe, limitate nel tempo, possono essere accordate dal Dipartimento delle istituzioni.

La LOC nelle norme transitorie fisserà queste possibilità lasciando al Regolamento sulla gestione finanziaria e la contabilità dei Comuni (RgfC) di stabilirne i dettagli.

Ammortamento delle infrastrutture inerenti a servizi retti dal principio dell'autofinanziamento

Nell'avamprogetto per le infrastrutture legate alla depurazione delle acque (canalizzazioni comunali, ma anche impianti di depurazione, comunali e consortili) le prescrizioni relative all'ammortamento erano state formulate tenendo presenti le disposizioni federali sulla protezione dell'ambiente, che prevedono la copertura dei costi tramite il prelievo di una tassa d'uso. I costi da coprire comprendono oltre alle spese di esercizio degli impianti anche gli interessi e gli ammortamenti per la realizzazione delle infrastrutture.

Per le canalizzazioni si proponeva di utilizzare il tasso del 3% sul valore iniziale; per le stazioni di depurazione delle acque il 4%.

Per le infrastrutture già esistenti l'ammortamento annuo avrebbe dovuto essere calcolato dividendo il valore residuo a bilancio per il periodo residuo di utilizzo dell'infrastruttura. Per le nuove infrastrutture, il cui ammortamento potrebbe prendere il via dal momento del loro completamento, avrebbero potuto essere applicate direttamente le percentuali sopra indicate.

Dalla consultazione non sono giunte particolari indicazioni relative a questa proposta che pure rappresenterebbe un notevole cambiamento. La stessa, specialmente nei primi anni dopo la realizzazione dell'opera, permette di contenere il peso degli ammortamenti poiché nel calcolo del minimo del 10% non rientrerebbero le canalizzazioni. Pure alla luce di queste considerazioni la proposta viene mantenuta.

Viene ancorato nella legge l'obbligo di ammortamento dell'eccedenza passiva in quattro anni con possibilità di deroga se esistono fondati motivi.

Il cpv. 6 della proposta di modifica è attualmente il cpv. 3 dell'art. 158.

Posizione della Commissione

La proposta del messaggio è condivisa dalla Commissione.

Art. 161 cpv. 3 – Debito pubblico e autofinanziamento

Posizione messaggio governativo

Viene inserita la riserva della delega ai servizi.

Posizione della Commissione

La proposta del messaggio è condivisa dalla Commissione.

Art. 162 cpv. 2 – Moltiplicatore

Posizione messaggio governativo

La fissazione del moltiplicatore d'imposta viene sempre più ritardata per l'aumentata incertezza per quanto riguarda l'ammontare del gettito fiscale e anche perché i conti consuntivi vengono approvati tendenzialmente sempre più con ritardo. Se per quanto riguarda l'incertezza dell'ammontare del gettito fiscale derivante dall'introduzione della tassazione annuale non è possibile trovare una soluzione, è però possibile consentire di anticipare la fissazione del moltiplicatore d'imposta prevedendo che il municipio lo possa decidere già dopo l'approvazione del preventivo e non più dopo l'approvazione del consuntivo. Quale termine ultimo, anche per dare seguito all'esito della consultazione, riteniamo di proporre per la fissazione del moltiplicatore dell'anno il 31 dicembre (indipendentemente dall'approvazione del consuntivo dell'anno precedente).

L'attuale lett. b del cpv. 2 è del seguente tenore: "tiene conto dell'ammontare del capitale proprio e del disavanzo degli esercizi precedenti". Ritenuto che il capitale proprio è già la somma di avanzi e disavanzi, la locuzione "e del disavanzo degli esercizi precedenti" è stralciata.

Posizione della Commissione

La Commissione approva la modifica proposta. Per chiarezza si specifica che il moltiplicatore deve essere fissato entro il 31 dicembre dell'anno a cui si applica: il moltiplicatore valido per il 2008 deve essere fissato dopo l'approvazione del preventivo 2008 ed entro il 31 dicembre 2008.

Art. 164b (nuovo) – Messaggi relativi a investimenti

Posizione messaggio governativo

Viene inserito il vincolo per il Municipio di inserire, nei messaggi con investimenti di una certa entità, considerazioni d'ordine finanziario quali le incidenze economiche per il Comune derivanti dall'investimento, le relazioni con il PF, oneri conseguenti a carico del Comune, sostenibilità degli stessi, priorità di intervento, ecc. La Commissione della gestione, in sede di esame di questi messaggi, deve focalizzare la sua analisi su tali aspetti.

Posizione della Commissione

La Commissione ritiene corretto che i messaggi con proposte d'investimento rilevanti contengano indicazioni anche sulle conseguenze finanziarie.

Preavvisa favorevolmente l'articolo con la correzione di «*devono contenere*» in «*contengono*».

Art. 167 cpv. 2 – Contenuto del consuntivo

Posizione messaggio governativo

Al posto di residui attivi e passivi si inserisce **crediti verso debitori e debiti verso creditori**. Il termine di residui attivi e passivi è estraneo al modello contabile armonizzato e deve essere sostituito con i termini propri della contabilità a partita doppia quali "crediti verso debitori" e "debiti verso creditori".

Posizione della Commissione

La Commissione preavvisa favorevolmente la proposta governativa con la correzione di «*devono figurare*» in «*figurano*».

Art. 171a – Controllo finanziario

MESSAGGIO	COMMISSIONE
<p>Controllo finanziario</p> <p>¹La commissione della gestione controlla la gestione finanziaria e la tenuta dei conti; essa esperisce verifiche secondo le modalità previste dal regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni e da direttive dell'autorità superiore.</p> <p>²Per il controllo dell'esattezza formale e materiale dei conti consuntivi il comune deve affidare un mandato ad un organo di controllo esterno, che redige un rapporto all'indirizzo del municipio e della commissione della gestione. Il regolamento sulla gestione finanziaria e la contabilità dei Comuni fissa i contenuti minimi del rapporto.</p> <p>³Nell'esercizio delle sue competenze, la commissione della gestione ha diritto di chiedere informazioni e verifiche supplementari all'organo di controllo esterno.</p>	<p>Controllo finanziario</p> <p>¹La commissione della gestione controlla la gestione finanziaria e la tenuta dei conti; essa esperisce verifiche secondo le modalità previste dal regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni e da direttive dell'autorità superiore.</p> <p>²Per il controllo dell'esattezza formale e materiale dei conti consuntivi il comune affida un mandato ad un organo di controllo esterno, che redige un rapporto <u>all'indirizzo del municipio. Il Dipartimento emana direttive circa i contenuti minimi del rapporto.</u></p> <p>³Nell'esercizio delle sue competenze, la commissione della gestione <u>prende visione del rapporto dell'organo di controllo esterno</u> e ha diritto di chiedere informazioni e verifiche supplementari.</p>

⁴Il regolamento sulla gestione finanziaria dei Comuni fissa i requisiti per chi esercita funzioni di organo di controllo esterno.

⁴Il Dipartimento fissa i requisiti per chi esercita funzioni di organo di controllo esterno.

Posizione messaggio governativo

Al primo capoverso si prevede che le modalità di controllo della Commissione della gestione possano essere stabilite nel RgfC in direttive dell'Autorità superiore (Dipartimento Istituzioni e Sezione Enti locali).

Si introduce l'**obbligatorietà** dell'organo di controllo esterno **per ogni Comune**. Si attesta così l'indirizzo per cui la verifica della correttezza dei conti è demandata per tutti Comuni a specialisti esterni del settore.

Al cpv. 2 si specifica **poi espressamente** che il rapporto dell'organo di controllo esterno deve pure essere indirizzato alla Commissione della gestione. Come regola ciò è da intendere **nella sua integralità** (riservate le parti che si riferiscono ad esclusive competenze municipali). Il revisore dovrà conseguentemente essere anche a disposizione della CG per informazioni, spiegazioni, ecc. sulle risultanze del rapporto di revisione.

Si specifica che oltre al Regolamento sulla gestione finanziaria e la contabilità dei Comuni i contenuti minimi del rapporto peritale, di conseguenza pure gli ambiti di verifica, potranno essere oggetto di direttive dell'Autorità superiore. Attraverso direttive sarà in particolare meglio specificata la verifica delle procedure di incasso di imposte e tasse, che verranno attribuite all'organo esterno. La Commissione prenderà atto dell'esito delle stesse in sede di rapporto di revisione.

Al cpv. 4 vi è la base legale per la fissazione dei presupposti per svolgere la funzione di organo peritale di controllo esterno.

Posizione della Commissione

La Commissione ha accolto favorevolmente l'introduzione dell'obbligo (finora era una facoltà) per tutti i Comuni di affidare a un organo di controllo esterno la verifica della correttezza dei conti. L'art. 31a del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni stabilisce il contenuto minimo dei rapporti stilati dall'organo esterno di controllo. Per rendere più operative le prescrizioni del regolamento, la SEL indicherà gli ambiti ai quali le verifiche dovranno applicarsi allestendo una lista di controlli, ad esempio indicando un numero minimo di registrazioni da verificare, ecc. È auspicabile che nella preparazione di tali direttive vengano coinvolti i fiduciari operanti nel settore.

L'art. 171a ha subito una modifica formale, nel cpv. 2, e inoltre è stato specificato che il rapporto dell'organo di controllo esterno deve essere indirizzato al municipio. La commissione della gestione (cpv. 3) riceve tale documento e ha diritto di chiedere informazioni e verifiche supplementari. Il termine *organo* non è da intendersi in senso stretto, alla stregua ad esempio di un organo giudiziario o di un organo esecutivo, ma quale sinonimo di organismo, ufficio, o anche singolo revisore. Le stesse osservazioni in merito al termine *organo* valgono anche per l'art. 171b.

La Commissione ha preferito che i contenuti minimi del rapporto di revisione non siano fissati nel regolamento sulla gestione finanziaria dei Comuni, ma siano indicati dal Dipartimento tramite direttive. Ciò per evitare di caricare il testo del regolamento e per lasciare maggiore flessibilità al Dipartimento nell'adeguare le prescrizioni.

Per formarsi un giudizio sull'impegno finanziario che l'obbligo della revisione comporta, la Commissione si è informata dei costi di una revisione dei conti. Le cifre qui sotto riportate sono puramente indicative:

- da 0 a 2000 abitanti ⇒ CHF 5'000
- da 2000 a 4500 abitanti ⇒ CHF 8'000
- da 4500 a 6000 abitanti ⇒ CHF 8'000/10'000
- a partire da 6000/7000 abitanti ⇒ CHF 15'000

Art. 171b (nuovo) – Organizzazione dell'amministrazione comunale e sistema di controllo interno

Posizione messaggio governativo

Creazione della base legale tramite il nuovo art. 171b LOC con cui si evoca la possibilità per il Comune (attraverso il Regolamento comunale) di creare per scelta propria un organo di sorveglianza interno o esterno, pensato in particolare per la verifica dell'ossequio delle procedure e dell'esercizio del potere di apprezzamento.

Posizione della Commissione

Per il buon funzionamento di un Comune una chiara definizione di competenze e procedure, di criteri e modalità di lavoro, è altrettanto importante che la corretta tenuta della contabilità. In effetti, la verifica del conto annuale da parte di un organo di revisione esterno non contempla la ricerca mirata di eventuali malversazioni. Questo genere di atti può essere meglio combattuto con un efficace sistema di controllo interno. La Commissione, rendendosi conto di ciò, ha accolto la proposta del Governo, che costituisce la base legale per i Comuni che decideranno di dotarsi del sistema di controllo interno. La Commissione sottolinea l'importanza della revisione interna e auspica che i Comuni che sceglieranno di ricorrervi costituiscano un organo che possa godere della maggiore autonomia e indipendenza possibile.

L'art. 171b prevede la possibilità di creare, tramite regolamento comunale, un organo di sorveglianza deputato a verificare che l'espletamento dei compiti dell'amministrazione comunale avvenga secondo l'iter che è stato stabilito. L'articolo di legge lascia la libertà ai Comuni di scegliere quale formula adottare: costituire un ispettorato interno (immaginabile nei Comuni più grandi), demandare il compito alla commissione della gestione o a una sua sottocommissione, ad una commissione intercomunale oppure a specialisti esterni.

Visita la verifica effettuata da Pierre Spocci (v. allegato "Prescrizioni relative al sistema di controllo interno (SCI) per i Comuni in alcuni Cantoni svizzeri per quanto riguarda la sua adozione e verifica in sede di revisione dei conti"), la Commissione ritiene interessante la situazione del Cantone Turgovia.

Pur comprendendo che si tratta di un termine potestativo, la Commissione auspica che i Comuni di una certa importanza adottino questo nuovo strumento.

A questo punto è necessario dare alcune brevi indicazioni sul sistema di controllo interno già in atto presso le aziende private:

«il controllo interno (o sistema di controllo interno) è definito come l'insieme di tutte le misure, azioni e metodi messi in atto dal consiglio di amministrazione, dalla direzione e dalle altre istanze con funzioni dirigenziali ed integrati nei flussi e processi aziendali in modo tale da assicurare un'attività efficiente ed ordinata per garantire la sicurezza e la continuità dell'impresa.»

Nei controlli automatici le procedure aziendali vengono integrate mediante misure organizzative (separazione dei compiti, regolamentazione delle procedure di lavoro) o tecniche (installazione di sicurezza, sistemi di elaborazioni dati). I controlli tramite le alte istanze (consiglio di amministrazione, direzione e alti responsabili) si fondano invece sulle loro conoscenze professionali e/o l'adempimento dei loro compiti di direzione esistenti. I controlli possono essere manuali (raffronto con budget, analisi di margini e coefficienti, autorizzazioni, riconciliazioni, controlli aritmetici, produzione di cifre da doppie fonti, conti di controllo, numerazione progressiva, controlli fisici all'entrata e all'uscita, ecc.) oppure programmati (accesso diversificato alle informazioni tramite l'uso di codici di accesso, autorizzazioni, plausibilizzazioni, cifre di controllo, somme di controllo, raffronto dati).

Con un adeguato controllo interno possono essere introdotte misure atte a prevenire atti delittuosi. Tuttavia, anche il controllo interno più perfezionato può rendere più difficile, ma non escludere completamente il verificarsi di atti delittuosi. Mediante l'esame dei controlli, e la verifica del rispetto delle procedure, il revisore cercherà di farsi un giudizio sulla qualità del sistema. Poiché ogni sistema di controllo interno presenta punti deboli, e le verifiche vengono comunque effettuate a campione, non è tuttavia da escludere che eventuali atti delittuosi passino inosservati» (Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung HWP 1.1).

Art. 171c (nuovo) – Strumenti della nuova gestione pubblica. Derghe

MESSAGGIO	COMMISSIONE
<p>Strumenti della nuova gestione pubblica. Derghe</p> <p>I comuni per i propri servizi ai quali sono applicati gli strumenti della nuova gestione pubblica possono derogare dalle norme contabili degli articoli da 151 a 171; in particolare è data la possibilità di allestire il preventivo di questi servizi con un budget globale. Il consuntivo deve però essere presentato secondo il piano dei conti del nuovo modello contabile. Il Dipartimento emana le direttive in materia.</p>	<p>Previsione di spesa globale</p> <p>I comuni possono derogare dalle norme contabili degli articoli da 151 a 171, allestendo il preventivo per i loro servizi con una previsione di spesa globale. Il consuntivo deve però essere presentato secondo il piano dei conti del nuovo modello contabile. Il Dipartimento emana le direttive in materia.</p>

Posizione messaggio governativo

La nuova gestione pubblica o NPM (New Public Management) è un insieme di strumenti che stanno trovando viepiù nelle amministrazioni pubbliche ticinesi non solo interesse ma anche tentativi di applicazione. Per permettere che i progetti allo studio in questo settore a livello comunale possano trovare una compiuta applicazione è necessario che sia data la possibilità di derogare alle norme contabili degli articoli 151 e segg. LOC, così da permettere ai responsabili dei servizi locali di gestire le risorse messe loro a disposizione con il preventivo con la necessaria elasticità (budget globale) in modo da raggiungere gli obiettivi del mandato di prestazione loro assegnato.

Posizione della Commissione

La definizione di NPM "nuova gestione pubblica" (è questo il termine nella marginale del messaggio) non esiste in nessuna legge e fra qualche anno il concetto potrebbe risultare poco comprensibile tanto più che per definizione quanto è "nuovo" oggi non lo sarà più tra qualche anno. La Commissione ritiene più confacente la marginale "previsione di spesa globale".

Il budget globale consente una maggiore flessibilità nel gestire le diverse voci di spesa. Con il passaggio al nuovo modello contabile è aumentato il numero dei conti e i Comuni si sono sentiti quasi in dovere di dotare ogni conto di un importo, cosicché alla fine il montante totale è aumentato. La cifra di cui è stato dotato un certo conto può essere spesa solo per quel conto. Se durante l'anno nasce la necessità di effettuare un altro tipo di spesa, evidentemente legato all'oggetto, non lo si può fare. La previsione di spesa globale introduce una razionalizzazione e una facilitazione, perché non si è vincolati ai singoli conti.

Il budget globale non è da intendersi come un assegno in bianco o un'autorizzazione di spesa per la globalità delle attività del Comune, perché è legato al singolo servizio. Si stanziava un montante di spesa, generalmente legata ad una prestazione.

Art. 172 cpv. 1, 2 e 3 – Attribuzioni

Posizione messaggio governativo

Nel cpv. 1 è stato inserito un rimando all'art. 171a cpv. 2 LOC in tema di organo peritale esterno.

Si garantisce alla Commissione della Gestione perlomeno un diritto di pretendere l'esame degli aspetti finanziari, se il Regolamento ha una linea di competenza esclusiva di un'altra Commissione (attuale art. 172 cpv. 3 lett. b LOC).

È invece pensabile che Commissioni speciali ai sensi dell'art. 69 LOC, in quanto designate ad hoc e viste le loro competenze su specifici oggetti, possano mantenere competenza esclusiva.

Posizione della Commissione

La proposta del messaggio è condivisa dalla Commissione.

Art. 173 cpv. 1 – Incompatibilità

ATTUALE	COMMISSIONE
<p>Incompatibilità</p> <p>¹Non possono far parte della commissione:</p> <p>a) i membri del municipio ed i supplenti;</p> <p>b) i congiunti nei gradi seguenti: coniuge, partner registrato, convivente di fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei;</p> <p>c) coloro che si trovano nei detti gradi di parentela con i membri del municipio, i supplenti ed il segretario comunale.</p> <p>²Nei comuni in regime d'assemblea comunale non possono far parte della commissione i dipendenti del comune e delle sue aziende fatta eccezione di quelli indicati all'art. 43 cpv. 3.</p>	<p>Incompatibilità</p> <p>¹Non possono far parte della commissione:</p> <p>a) i membri del municipio ed i supplenti;</p> <p>b) congiunti nei gradi seguenti: coniuge, partner registrato, convivente di fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei, cognati;</p> <p>c) coloro che si trovano nei detti gradi di parentela con i membri del municipio, i supplenti ed il segretario comunale.</p> <p>Ai Comuni con meno di 300 abitanti il Consiglio di Stato può concedere deroghe.</p> <p>²Nei comuni in regime d'assemblea comunale non possono far parte della commissione i dipendenti del comune e delle sue aziende fatta eccezione di quelli indicati all'art. 43 cpv. 3.</p>

Posizione messaggio governativo

Il Governo non proponeva nessuna modifica. La stessa si è resa necessaria per la modifica dell'art. 83.

Posizione della Commissione

Vedi nota all'art. 83.

Art. 175b (nuovo) – Retribuzione

Posizione messaggio governativo

Ad un maggior impegno dovrà però essere messa in conto una retribuzione adeguata dei commissari.

Posizione della Commissione

La Commissione non aderisce alla proposta di nuovo articolo e ritiene che la remunerazione oraria dei singoli membri del Legislativo debba essere indipendente dal genere di commissione di cui fanno parte. Nel decreto la Commissione non presenta pertanto una proposta di nuovo art. 175b.

Art. 186 cpv. 2 (nuovo) – Regolamenti; procedura

Posizione messaggio governativo

Viene aggiunto un secondo capoverso in cui si specifica la procedura di approvazione dei Regolamenti comunali da parte del Legislativo (Assemblea e Consiglio comunale).

Quale novità, sollecitata in particolare in sede di consultazione (vedi presa di posizione dell'ACUTI e del Comune di Lugano), viene introdotto il principio per cui il voto sul singolo articolo interviene solo se in relazione al singolo articolo vi sono proposte di modifica rispetto alla proposta municipale. In tal caso la procedura di voto sarà quello delle votazioni eventuali (art. 9 RALOC).

Il non dover obbligatoriamente votare su ogni articolo avrà quale conseguenza un alleggerimento procedurale in sede di approvazione di regolamenti.

La modifica concernerà tutti gli atti che vengono approvati secondo la procedura dei Regolamenti comunali (vedi convenzioni, vedi norme di PR, vedi statuti).

È stato pure stralciato il cpv. 5 dell'art. 28 LOC su analogo oggetto.

Posizione della Commissione

La proposta del messaggio è condivisa dalla Commissione.

Art. 188 – Approvazione

MESSAGGIO	COMMISSIONE

<p>Approvazione</p> <p>¹Trascorsi i termini di esposizione di cui all'art. 187, i regolamenti sono sottoposti al Consiglio di Stato per l'approvazione.</p> <p>²Analoga procedura deve essere ossequiata per ogni loro variazione.</p> <p>³Il Consiglio di Stato applica una tassa di giudizio che varia da fr. 10.- a fr. 2'000.-.</p>	<p>Approvazione; spese</p> <p>¹Trascorsi i termini di esposizione di cui all'art. 187, i regolamenti sono sottoposti al Consiglio di Stato per l'approvazione.</p> <p>²Analoga procedura deve essere ossequiata per ogni loro variazione.</p>
---	--

Posizione messaggio governativo

Nel nuovo cpv. 3 viene confermata una base legale specifica, non condivisa da taluni in sede di consultazione, per il prelievo di tasse di giudizio in sede di decisioni di approvazione dei Regolamenti comunali e delle convenzioni. S'è fatto riferimento ai parametri stabiliti dall'art. 28 LPAm per le vertenze senza valore pecuniario evase dai Dipartimenti e dai loro servizi.

Posizione della Commissione

La Commissione non trova corretto, nell'ambito dei rapporti istituzionali con i Comuni, che lo Stato applichi una tassa per un atto obbligatorio quale l'approvazione dei regolamenti comunali. Di conseguenza, è stato deciso di eliminare il nuovo cpv. 3. L'articolo attuale rimane invariato.

Art. 189 cpv. 3 – Facoltà del Consiglio di Stato

Posizione messaggio governativo

Onde garantire sufficiente pubblicità alla risoluzione di ratifica dei Regolamenti comunali da parte dell'Autorità superiore, si prevede che il dispositivo della risoluzione di ratifica venga pubblicato all'albo. Ciò viene confermato, anche se da taluni non condiviso in sede di consultazione: può essere utile in caso di modifiche d'ufficio, per l'esecutività del Regolamento, ecc.

Posizione della Commissione

La proposta del messaggio è condivisa dalla Commissione.

Art. 193 e seguenti

Art. 193 – Esecuzione dei compiti pubblici a) principio

MESSAGGIO	COMMISSIONE
<p>Esecuzione dei compiti pubblici a) principio</p> <p>¹Riservate competenze particolari non delegabili, il comune può ricorrere a soggetti esterni per lo</p>	<p>Esecuzione dei compiti pubblici a) principio</p> <p>¹Riservate competenze particolari non delegabili, il comune può ricorrere a soggetti esterni per lo</p>

<p>svolgimento di compiti di natura pubblica; nelle forme di legge, esso può costituire organismi di diritto pubblico e privato o decidere di parteciparvi.</p> <p>²Il comune è responsabile dell'esecuzione dei compiti nel rispetto degli interessi collettivi e appronta i necessari controlli.</p> <p>³Sono riservate le disposizioni di leggi speciali.</p>	<p>svolgimento di compiti di natura pubblica; nelle forme di legge, esso può costituire organismi di diritto pubblico e privato o decidere di parteciparvi.</p> <p>²Il Comune è responsabile dell'esecuzione dei compiti nel rispetto degli interessi collettivi e appronta i necessari controlli.</p> <p><u>³Il Municipio informa annualmente Assemblea e Consiglio comunale sull'attività svolta attraverso tutti i soggetti esterni previsti al cpv. 1. Il regolamento definisce i campi in cui le informazioni devono essere date senza restrizioni.</u></p> <p><u>⁴Il Municipio, l'Assemblea e il Consiglio comunale possono dare indicazioni vincolanti sull'attività.</u></p> <p>⁵Sono riservati le disposizioni di leggi speciali <u>e il diritto federale.</u></p>
--	--

Posizione del messaggio

L'art. 193 diviene articolo di carattere generale, di riferimento per gli articoli successivi (art. 193a e segg.). Viene espresso al cpv. 1 il principio per cui il Comune può ricorrere a terzi per lo svolgimento di compiti. La via migliore deve poi essere puntualmente scelta dal Comune medesimo fra le forme di legge a sua disposizione.

Le modalità dell'operare del Comune tramite terzi vengono affrontate agli articoli 193a e segg.

Non sono delegabili compiti di natura fondamentale per la ragione d'esistere del Comune: ovvero compiti di decisione e conduzione politico-istituzionale del Comune. Non sono poi delegabili compiti che le diverse leggi attribuiscono in modo vincolante agli organi comunali. Tali compiti non sono definibili mediante elencazione. Talvolta la natura non delegabile emerge chiaramente dalla legge; altre volte piuttosto unicamente tramite un'interpretazione delle finalità del singolo compito può essere concluso per la sua delegabilità o meno. Da qui la riserva in termini generali al cpv. 1 in entrata.

È pacifica la possibilità per i Comuni di costituire e partecipare a soggetti di diritto privato: ricorre infatti nella prassi la loro presenza in associazioni, società anonime, cooperative, fondazioni. La stessa viene ora pure menzionata nella LOC. Questi soggetti agiscono sovente sulla base di una "concessione" da parte del Comune. Ne sono esempio le SA che gestiscono infrastrutture pubbliche (centri sportivi, parcheggi, ecc.). Si confrontino pure le note all'art. 193b.

Per quanto attiene all'iter di adesione a società private: secondo la Co.re.ti. se non vi sono conseguenze finanziarie l'adesione e la relativa designazione dei delegati andrebbero demandate ai Municipi. La decisione come tale se partecipare o meno ad un organismo di diritto privato quale socio, per le relative implicazioni di fondo, deve essere a nostro parere come ora lasciata al Legislativo comunale. La designazione dei rappresentanti comunali in organi di enti e società, a fini meramente culturali, ricreativi, filantropici, ecc. è già ora riconosciuta di competenza municipale.

Il Comune è garante finale verso la collettività dell'adeguata e corretta esecuzione del compito delegato al soggetto esterno; esso deve pertanto approntare la necessaria rete di controlli, che gli permetta di intervenire tempestivamente (cpv. 2). Esso deve anche assicurarsi il necessario flusso di informazioni. La definizione delle modalità di controllo spettano puntualmente al Comune. Possono rientrare in quest'ultime adeguate istruzioni ai

propri rappresentanti e il pretendere rapporti dagli stessi. Il Municipio in sede di conti dovrà poi informare convenientemente il Legislativo dell'operare del Comune tramite soggetti esterni.

Il Comune nell'affidare competenze a terzi deve ossequiare le disposizioni di legge federale e cantonale, le modalità e le forme ivi previste laddove applicabili. Si veda ad esempio: la Legge sul consorzio dei Comuni qualora si ricorre al Consorzio di Comuni; la Legge commesse pubbliche; la Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici per quel che attiene alla concessione dei servizi secondo questa legge; le norme di diritto federale per le società private, ecc. In particolare si evidenzia che la Legge sulle commesse pubbliche sarà applicabile anche all'agire dell'ente autonomo di diritto comunale (cfr. considerazioni nella presa di posizione della Co.re.ti.).

Posizione della Commissione

Attraverso la seguente proposta vengono create più ampie e complete basi legali per l'agire del Comune attraverso soggetti esterni all'amministrazione nell'esecuzione di compiti pubblici.

Riservati taluni compiti fondamentali di valenza politico-istituzionale, riservate parimenti disposizioni di legge superiore, i Comuni possono decidere di ricorrervi se lo ritengono necessario, utilizzando la forma che puntualmente meglio adempie alle loro esigenze.

Fatto salvo l'accento all'attuale art. 193 LOC sulle convenzioni, la LOC ne è attualmente silente. Se si tratta di una novità a livello legislativo, lo è tuttavia solo molto parzialmente sul piano operativo. Da tempo infatti i Comuni costituiscono e partecipano a organismi di diritto privato (associazioni, società anonime, cooperative, fondazioni) per lo svolgimento dei loro compiti. Si veda del resto pure l'art. 19 Cost. cant.

Inoltre nell'ultimo decennio, oltre alle forme classiche di concessione previste dalla Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, diversi Comuni attraverso atti approvati dal Legislativo comunale hanno delegato a terzi (perlopiù SA con capitale pubblico) la gestione di determinati servizi, in particolare la gestione di infrastrutture sportive, parcheggi, aziende elettriche, ecc. Per i contenuti di questi atti i Comuni si sono ispirati ai criteri giurisprudenziali e dottrinali in materia.

In sostanza si assiste nella prassi a diverse forme di *outsourcing*, non però regolate dalla legge. Viene ora creata la base legale generale nella LOC per questo genere di operare.

Tre sono gli strumenti previsti dalla presente legge, per i quali vengono pure fissati precisi limiti: le convenzioni, i mandati di prestazione, l'ente autonomo di diritto pubblico comunale.

La convenzione, come noto, è uno strumento ampiamente utilizzato da tempo da parte dei Comuni. Il mandato di prestazione è uno strumento relativamente nuovo. La legge precisa ora alcune modalità sia per l'attribuzione, sia per il funzionamento e il controllo.

Quale altra novità viene aperta ai Comuni la possibilità di operare attraverso un **ente autonomo di diritto comunale (nuovi art. 193d e segg. LOC)**, che essi potranno costituire con altri Comuni o con operatori privati. L'ente sarà giuridicamente indipendente dal Comune. La sua organizzazione, riservate alcune disposizioni minime nella LOC, potrà essere improntata dai promotori sulla base delle esigenze concrete e fissata nello statuto.

L'ente autonomo di diritto comunale non va confuso con gli istituti previsti dall'art. 763 CO, che possono essere costituiti solo tramite una legge cantonale e per i cui eventuali debiti il Cantone deve assumersi la responsabilità sussidiaria.

Ai Comuni viene pertanto offerta una via alternativa d'operare attraverso un soggetto di diritto pubblico, più dinamico e adeguato in quanto atto ad essere organizzato "su misura" tramite puntuali scelte statutarie. Ciò potrà essere utile soprattutto in campi quali quello dello sviluppo socio-economico, turistico, ecc. in cui occorre sviluppare e promuovere

progetti anche a valenza regionale, che presuppongono conoscenze e relazioni tali da non poter essere messe a carico di municipali e dell'amministrazione comunale. Non di rado per questo genere di attività i Comuni ricorrono oggi alla forma della società anonima. Tra i vantaggi che questa forma di agire comporta, la SA presenta però lo svantaggio di non poter essere controllata dai Comuni (in particolare dai loro Legislativi), rispondendo essa a regole del gioco di diritto privato. Gli amministratori di una SA sono tenuto a operare nell'interesse della società anonima, anche se ciò fosse contro l'interesse pubblico, in questo caso contro gli interessi del Comune che l'ha costituita. La Commissione ritiene pertanto che un Comune può far ricorso allo strumento della società anonima solo quale ultima ratio. Vanno invece privilegiate le forme gestionali che non privano l'esecutivo e soprattutto il legislativo della loro prerogative di controllo e di gestione strategica degli affari comunali. Almeno annualmente, nell'ambito dell'esame dei conti consuntivi, il legislativo deve essere adeguatamente informato sulle attività svolte sulla base di questi nuovi strumenti e poter dare, se fosse il caso, adeguate indicazioni al Municipio su modifiche eventuali da adottare.

Va da sé che con questa revisione si creano le basi legali minime per muoversi da parte dei Comuni con un ente di diritto comunale, ispirandosi laddove vi sono spunti interessanti alla legislazione di altri Cantoni. Trattandosi di uno strumento d'azione del tutto nuovo è possibile che la normativa dovrà essere in futuro affinata o modificata. Sarà infatti l'applicazione concreta che dovrà dare indicazioni circa l'adeguatezza delle nuove norme. Discorso analogo va pure fatto per i possibili compiti delegabili all'ente di diritto comunale.

Sono stati individuati in linea generale i campi accennati, in cui sembra particolarmente interessante operare con il medesimo ente. Il discorso deve tuttavia rimanere aperto. L'esperienza derivante dalle implementazioni dello strumento permetterà di meglio capire fino a che punto un ente del genere possa essere consono per la gestione di altri settori e servizi, quali ad esempio quelli oggi organizzati in Aziende municipalizzate secondo la LMSP o per la realizzazione di investimenti finanziati dai Comuni (cfr. in merito presa di posizione della Co.re.ti.) o addirittura fino a che punto possa porsi come alternativa all'agire tramite il Consorzio di Comuni. L'applicazione concreta consentirà pure di meglio identificare quale sia l'organizzazione migliore da affrancare a livello statutario per raggiungere gli obiettivi che ci si prefigge e quali siano le modalità di controllo sull'ente più efficaci per i Comuni.

La base legale che si propone per ora fissa pertanto alcune condizioni minime da rispettare nell'impostazione del nuovo ente. Non si ritiene di anticipare valutazioni e soluzioni sugli aspetti menzionati e di addentrarsi in regolamentazioni di dettaglio in merito nella LOC. La novità dello strumento impone piuttosto una certa reticenza. Come detto l'applicazione concreta potrà semmai dare spunti interessanti di adeguamento in merito, anche a livello di leggi settoriali da aprire a loro volta al nuovo strumento.

Al nuovo art. 193 cpv. 2 LOC viene infine posto un vincolo fondamentale al Comune se decide di agire tramite soggetti esterni: **si specifica che esso è il responsabile primario dell'esecuzione del compito verso la collettività.** Di fronte a quest'ultima il Comune e i suoi organi ne portano pertanto la responsabilità ultima. È quindi loro compito stabilire una rete di controllo adeguata che permetta loro di accertarsi che il soggetto esterno esegua correttamente la prestazione affidatagli e di intervenire. Sono inoltre garantite le vie giuridiche di ricorso se il terzo opera emanando una decisione assimilabile ad una decisione amministrativa del Comune.

La proposta della creazione delle basi legali per un Ente di diritto comunale, così come le ulteriori proposte in tema di delega a terzi di compiti pubblici, sono risultate in genere condivise in sede di consultazione

La Commissione condivide sostanzialmente i contenuti dell'articolo. Ha tuttavia a lungo dibattuto sulla necessità di garantire in particolare al Legislativo comunale una sufficiente informazione in merito alla concreta attività svolta attraverso soggetti esterni all'amministrazione, sia tramite strumenti di diritto pubblico (vedi convenzioni), sia tramite organismi di diritto privato. L'informazione è infatti premessa essenziale perché il Legislativo possa esercitare il suo controllo e fare le sue valutazioni in merito; se del caso pure dare sue indicazioni. Ciò al di là delle decisioni iniziali, di sua spettanza, di adesione a una convenzione o di costituzione di una società.

La questione è sovente di attualità in riferimento all'agire tramite società anonime. Ed essa riguarda l'aspettativa di controllo sulle stesse da parte dei Consigli comunali. Il ricorrere a SA, rispetto all'usuale operare in ambito pubblico, può avere vantaggi. Comporta però d'altra parte lo svantaggio per cui gli enti privati non possono essere di fatto controllati dagli organi comunali. Società anonime, associazioni, fondazioni, ecc., rispondono infatti in primo luogo a regole di diritto privato. I loro obiettivi non tendono quindi necessariamente a soddisfare esigenze di coinvolgimento e di informazione democratici. Da questo profilo l'ente di diritto comunale proposto agli artt. 193c e segg. potrebbe dare garanzie maggiori. Oltre a quanto già prevedono gli artt. 193c, d, e, negli statuti potrebbero essere stabiliti ulteriori controlli che rafforzano la supervisione e il controllo comunali.

Nella proposta di messaggio governativo al cpv. 2 già viene inserito il principio generale secondo il quale se il Comune decide di agire tramite soggetti esterni, esso rimane in ogni caso il responsabile primario dell'esecuzione del compito verso la collettività. Ciò a ben vedere ha conseguenze pure sul ruolo del Legislativo. Se è compito del Municipio espletare concretamente il controllo e intervenire, ne consegue però anche il suo dovere, idealmente in sede di conti, di informare il Legislativo al riguardo, affinché anche quest'organo possa se del caso dare a sua volta indicazioni.

La Commissione, segnatamente nell'intento di rafforzarlo, ha però ritenuto di inserire formalmente in un nuovo cpv. 3 l'obbligo di informazione. Esso finora è previsto solo nel RALOC per enti o società cui il Comune partecipa (cfr. 5 RALOC). L'inserimento nell'art. 193 - articolo di carattere generale - ha l'effetto che tale obbligo assurge a principio generale e vale per ogni agire del Comune attraverso forme esterne all'amministrazione (convenzioni, mandati, società private, enti). Il diritto dei legislativi comunali di essere informati riguarda l'agire di tutti gli enti - pubblici o privati - esterni al Comune, compresi quelli istituiti sulla base di leggi speciali, quali ad esempio la Legge sulla municipalizzazione degli enti pubblici (art. 2a) e la Legge sull'approvvigionamento idrico (artt. 3 e 18).

La sede per il passaggio dell'informazione è quella dei considerandi del messaggio sui conti comunali. In occasione dell'esame di quest'ultimi, soprattutto la Commissione della gestione (tramite l'Esecutivo oppure ad esempio sentendo i rappresentanti comunali) avrà l'opportunità di essere ulteriormente orientata al riguardo. Con le informazioni ottenute, la Commissione potrà informare il plenum nei rapporti commissionali o in seduta. Se necessario, il Legislativo potrà poi esprimere le proprie posizioni e dare i suoi orientamenti politici, nell'ambito delle sue competenze di vigilanza generale sulla conduzione del Comune che si esplica appunto in occasione dell'esame sui conti.

Al riguardo va comunque anche tenuto in considerazione che, soprattutto per quel che attiene a società di diritto privato, il Legislativo ha diritto di ricevere quelle informazioni che il diritto societario privato conferisce al Comune in quanto membro o azionista.

L'informazione al Legislativo, ovvero la natura, la frequenza e la portata delle informazioni che è possibile trasmettere a quest'organo, è "condizionata" dalle regole del gioco di diritto privato.

La LOC non potrebbe creare vincoli che vanno oltre. Per questo motivo al cpv. 5, che riprende il cpv. 3 del Messaggio governativo, viene espressamente inserita pure la riserva anche del diritto federale (Codice delle obbligazioni).

Per quanto riguarda i contenuti dell'informazione prevista al cpv. 3, il RALOC dovrà indicare i campi in cui le informazioni devono essere date senza restrizioni. Tra questi devono figurare almeno: l'attività fatta in modo particolareggiato; le previsioni e le prospettive a corto, medio e lungo termine; le motivazioni della politica attuata; la politica dei prezzi; l'elenco dettagliato delle classi di stipendio per le rispettive funzioni; ogni altra qualsiasi informazione che dovesse rivestire un interesse per esprimere un giudizio sull'attività. Il diritto all'informazione non può essere limitato da altre leggi e si estende a tutti i soggetti esterni previsti all'art. 193 cpv. 1.

Per completezza di informazioni si allega al presente rapporto la lettera del 25 febbraio 2008 con cui la Sezione degli enti locali ha risposto alla richiesta di informazioni circa l'art. 193 LOC presentata dalla Commissione il 20 febbraio 2008.

La Commissione ha pure affrontato la questione di sapere se introdurre nella legge una norma analoga a quella del Canton Vallese che prevede la facoltà per i Comuni di dare istruzioni ai propri rappresentanti e la loro revoca nel caso in cui queste istruzioni non fossero rispettate (art. 109 LOC VS). Si tratta però di una questione delicata che richiede alcuni approfondimenti in merito anche alla responsabilità patrimoniale in cui i rappresentanti dei Comuni potrebbero incorrere qualora le istruzioni ricevute divergessero dagli interessi della società della quale fanno parte. Inoltre su questo punto è opportuno sentire sia il Consiglio di Stato sia i rappresentanti dei Comuni.

Per queste ragioni la Commissione presenta un'iniziativa generica volta all'introduzione di una norma nella LOC che preveda la facoltà di revocare i rappresentanti.

Art. 193a (nuovo) – b) convenzioni

MESSAGGIO	COMMISSIONE
<p>b) convenzioni</p> <p>¹Il comune può sottoscrivere convenzioni di diritto pubblico con enti pubblici o privati per l'esecuzione dei suoi compiti.</p> <p>²La convenzione deve contenere in particolare lo scopo, l'organizzazione, il riparto delle spese, il termine di rinnovo e di disdetta.</p> <p>³La stessa dev'essere adottata dall'assemblea o dal consiglio comunale secondo le modalità previste per il regolamento comunale, salvo i casi di esclusiva competenza municipale e quelli di delega giusta l'art. 13 cpv. 2.</p>	<p>b) convenzioni</p> <p>¹Il comune può sottoscrivere convenzioni di diritto pubblico con enti pubblici o privati per l'esecuzione dei suoi compiti.</p> <p>²La convenzione deve contenere in particolare lo scopo, l'organizzazione, il riparto delle spese, il termine di rinnovo e di disdetta.</p> <p>³<u>La stessa dev'essere adottata dall'assemblea o dal consiglio comunale secondo le modalità previste per il regolamento comunale, salvo i casi di esclusiva competenza municipale.</u></p>

Posizione del messaggio

Viene ripreso l'attuale art. 193 che regola le convenzioni a livello comunale fra Comuni e terzi per lo svolgimento di compiti di natura pubblica. Già ora fra quest'ultimi rientrano Enti pubblici (altri Comuni, Cantone, ecc.), ma pure soggetti di diritto privato.

Per l'agire tramite convenzioni: l'impostazione attuale più ricorrente è quella per cui più Comuni si organizzano congiuntamente per l'esecuzione di un compito, regolando tramite convenzione scopi, durata, modalità, partecipazione finanziaria, ecc. Le competenze decisionali relative a questo operare congiunto vengono di norma attribuite ad un Comune sede; con convenzione non possono infatti essere creati organi decisionali che impegnano i Comuni contraenti. Gli svantaggi di questo tipo di convenzione, di per sé strumento molto maneggevole, stanno appunto nei limitati diritti di controllo e di partecipazione dei Comuni non sede.

I Comuni possono però anche costituire, fra di loro o con privati, società semplici a base convenzionale. Questa forma di collaborazione è poco utilizzata. Rispetto alle "convenzioni Comune sede", la società semplice vede i Comuni equiparati in particolare nei loro diritti decisionali. Per questa ragione la presa di decisione, i diritti di controllo, ecc. possono risultare laboriosi.

Rimane invariato l'attuale art. 193 cpv. 3 LOC, ripreso nel cpv. 3 dell'art. 193a, con l'aggiunta relativa alle competenze delegate giusta l'art. 13 cpv. 2 LOC, già inserita come proposta nella parte Delega di competenze Legislativo/Municipio. In quella sede ci si è già espressi pure sulla proposta di ampliamento delle possibilità di delega al Municipio in ambito di convenzioni, emersa in sede di presa posizione della Co.re.ti. Per quanto attiene ad una semplificazione dell'iter di approvazione delle convenzioni in sede di Consiglio comunale: cfr. proposta modifica art. 186 LOC nella parte proposte di modifica formale, valida anche per le convenzioni per il rimando presente nel cpv. 3 del 193a.

Posizione della Commissione

Il cpv. 3 è stato modificato conseguentemente alla decisione della Commissione di non delegare al Municipio le convenzioni (v. nota all'art. 13). È stato quindi ripreso il dettato dell'art. 193 cpv. 3 attualmente in vigore.

Art. 193b (nuovo) – c) mandati di prestazione

Posizione del messaggio

Viene resa esplicita la base legale per i mandati di prestazione **a Enti pubblici o privati**. Già attualmente i Comuni operano attraverso questa via. Ne sono esempio i mandati di gestione di infrastrutture, ecc. a privati quali SA con partecipazione pubblica. In sede di consultazione essi sono stati definiti "utile strumento per lo svolgimento di compiti comunali"; semmai è auspicabile una più diffusa informazione sulle finalità e sulla portata di questo strumento (cfr. presa di posizione della Co.re.ti.).

Per i mandati di prestazione a terzi, denominati sovente anche concessioni, si pongono alcune condizioni minime da ossequiare (cfr. Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtssprechung, II B, n. 158; Imboden/ Rhinow/Krähenmann, Nr. 157 pag. 503 e segg. e ivi citata dottrina e giurisprudenza). Al proposito dottrina e giurisprudenza hanno in particolare stabilito che:

- se si tratta di un servizio pubblico obbligatorio, la possibilità di delega deve essere conciliabile con la legge che stabilisce il compito (cfr. DTF 103 Ia 446);

- l'ente delegatario deve sottostare obbligatoriamente ad una vigilanza dell'Ente pubblico; quest'ultimo é responsabile che i compiti delegati vengano svolti conformemente alla legge e che i cittadini non siano posti in condizioni peggiori rispetto a quelle in cui si troverebbero qualora il Comune dovesse svolgere il servizio. Se quest'ultimo deve essere ordinato mediante regolamenti, i medesimi devono di principio essere emanati dall'organo istituzionale competente per farlo (cfr. DTF 103 la 551; ZBI 1985, pag. 322);
- l'ente delegatario nello svolgimento dell'attività deve ossequiare determinati postulati di diritto cui soggiace l'amministrazione pubblica, la quale deve essere in particolare orientata ai principi della parità di trattamento e della conformità alla legge (cfr. DTF 112 la 365), del rispetto della discrezione e del riserbo. L'organizzazione delegataria può essere autorizzata al prelievo di tasse; essa é però vincolata agli usuali principi in materia di tributi causali, che vanno inoltre fissati in un regolamento comunale.

Attraverso un'adeguata impostazione del mandato di prestazione il Comune deve raggiungere le garanzie accennate. Nell'atto dovrà quindi essere regolato: ambito, diritti e obblighi reciproci, quali i vincoli per il servizio all'utenza, per l'eventuale prelievo di tasse, l'obbligo di concretizzare i criteri presenti in un Regolamento di servizio all'utenza, l'obbligo di informazione nei confronti del Comune, l'obbligo di sottostare alla sua vigilanza; le penalità nel caso di violazione degli obblighi; durata; revoca, ecc. Se il soggetto esterno emana decisioni di carattere amministrativo, che di per sé spetterebbero agli organi comunali, va garantita la via di ricorso secondo l'art. 208 LOC.

È riservata la concessione di un servizio secondo la Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, per cui occorre osservare le condizioni degli art. 35, 35a LMSP; il relativo rapporto fra utente e concessionaria soggiace ai dettami dell'art. 40 LMSP; quelli fra Comune e concessionaria all'art. 41 LMSP.

Il mandato di prestazione è di competenza del Legislativo comunale e viene adottato secondo le modalità previste per i Regolamenti comunali. È pertanto l'organo politico locale che deve decidere in merito; contro le sue decisioni è possibile esercitare diritto di referendum. La collettività locale può quindi dire l'ultima parola in merito. Per i compiti affidabili mediante mandato di prestazione vedi nota all'art. 193.

Posizione della Commissione

La proposta del messaggio è condivisa dalla Commissione. Essa fa comunque osservare che il relativo contratto di prestazione comporta un onere non indifferente per il Comune, sia per quanto riguarda la sua adozione, sia per il necessario controllo dell'esecuzione dei compiti previsti (cfr. anche osservazioni all'art. 193).

Art. 193c (nuovo) – d) ente autonomo di diritto comunale. Principio

Posizione del messaggio

Viene creata la base legale per un organismo di diritto pubblico a livello comunale. Ci si è ispirati alle legislazioni di altri Cantoni che prevedono questo istituto, seppur di regola in termini molto succinti (vedi San Gallo, Lucerna, Berna, Zugo, Soletta, Zurigo). Si confrontino pure le considerazioni sviluppate in *Interkommunale Zusammenarbeit, Dr. Ueli Friederich, Fürsprecher, Arn+Friederich, Bern 26 novembre 2002*.

Tale organismo potrà puntualmente essere denominato Azienda, Agenzia, Ente, ecc. Il modello giuridico è tuttavia quello dell'ente di diritto pubblico.

Rispetto all'agire su base convenzionale, attraverso la costituzione di un ente di diritto pubblico il Comune darà forma ad un nuovo soggetto giuridico con personalità giuridica propria, indipendente, capace di una formazione di volontà attraverso i suoi organi, con suoi diritti e doveri.

Al medesimo il Comune potrà conferire mezzi finanziari per l'esecuzione di un compito al di fuori dell'amministrazione comunale. L'idea di fondo è segnatamente quella di rendere indipendente, per rapporto a quest'ultima, l'esecuzione di una determinata prestazione.

L'Ente pubblico, attraverso scelte statutarie, può stabilire se e in che misura i suoi organi hanno un controllo sull'operato dell'ente, riservati i controlli minimi previsti dall'articolo successivo (art. 193 d).

Alla costituzione dell'Ente possono partecipare altri Enti pubblici (vedi Comuni) e privati.

Per quel che attiene ai suggerimenti d'ordine generale sulla creazione dell'ente di diritto comunale, emersi in sede di consultazione (cfr. in particolare presa di posizione della Co.re.ti.): vedi considerazioni sopra punto 2 b.

La competenza ad approvare lo statuto è riservata al Legislativo comunale. In caso di adesione di più Comuni e Enti, lo statuto deve essere avallato dagli organi di ciascuno di essi.

I Comuni possono decidere di delegare all'Ente il compito mediante mandato di prestazione. Rispetto all'avamprogetto è stata introdotta la forma potestativa, anziché quella obbligatoria, contestata in sede di consultazione in particolare dall'ACUTI.

La possibilità di attribuire mandati di prestazioni può essere utile, nella misura in cui in caso di necessità di adeguamenti, ecc. il mandato può essere modificato più facilmente senza toccare la base statutaria. È del resto ipotizzabile la costituzione di un Ente multifunzionale, la cui base operativa viene di volta in volta fissata con un mandato di prestazione. La competenza ad attribuire il mandato può essere assegnata dallo statuto al Municipio.

Posizione della Commissione

La proposta del messaggio è condivisa dalla Commissione. Anche in questo caso vedi osservazioni all'art. 193.

Art. 193d (nuovo) – Statuti e organizzazione

Posizione del messaggio

La base legale dell'Ente è costituita dallo statuto, che deve contenere alcune disposizioni minime stabilite dall'art. 193d. La concretizzazione di dettaglio è invece lasciata a scelta puntuale, con possibilità di meglio rispondere alle esigenze concrete.

Onde garantire il controllo fondamentale al Comune, al cpv. 2 si stabilisce che il Legislativo comunale, oltre ad approvare lo statuto, approva i conti. Le norme della LOC che evitano l'interferenza di interessi privati nell'agire dell'ente (vedi norme sulla collisione - art. 32 e 100 LOC per i membri del Legislativo e dell'Esecutivo, e sul divieto di prestazione - art. 101 LOC per i membri dell'Esecutivo) sono applicabili. Contro le decisioni degli organi dell'Ente è data via ricorsuale secondo l'art. 208 e segg. LOC. Per il resto è lasciata libertà al Comune per l'impostazione organizzativa. Per l'applicabilità della Legge commesse pubbliche: vedi nota all'art. 193.

Posizione della Commissione

La proposta del messaggio è condivisa dalla Commissione.

Art. 193e (nuovo) – Scioglimento

Posizione del messaggio

Si prevede una norma in merito allo scioglimento. Faranno al proposito stato le norme statutarie, riservata la decisione dei Legislativi comunali coinvolti.

Posizione della Commissione

La proposta del messaggio è condivisa dalla Commissione.

Art. 195 cpv. 1 e 2 – Diritto di ispezione; vigilanza in ambito di leggi speciali

Posizione messaggio governativo

Si propone di stralciare il cpv. 1 dell'attuale art. 195. I presupposti che giustificano un intervento di vigilanza e gli eventuali conseguenti provvedimenti vengono infatti specificati agli articoli seguenti (cfr. art. 196, art. 196c LOC). Viene conseguentemente aggiornata pure la marginale.

L'attuale cpv. 2 diviene cpv. 1.

Viene introdotto nella legge il concetto per cui l'Autorità di vigilanza secondo necessità può ordinare ispezioni dell'amministrazione dei comuni, ripreso dall'art. 47 lett. b RALOC. Si tratta di un concetto di portata legislativa. La possibilità di ispezioni nei Comuni, possibilmente a scadenze regolari, garantisce una sistematicità dei controlli nell'ottica di un monitoraggio sulla corretta gestione della cosa pubblica comunale, in particolare finanziaria. L'obbligo di ispezioni regolari è presente in diverse legislazioni di altri Cantoni

Posizione della Commissione

La proposta del messaggio è condivisa dalla Commissione.

Art. 196 cpv. 1 – Procedura di vigilanza

MESSAGGIO	COMMISSIONE
<p>Procedura di vigilanza</p> <p>¹L'autorità, d'ufficio o su istanza, entra in materia quando a carico degli organi comunali e dei loro membri ravvisa, a detrimento di importanti interessi collettivi, indizi o sospetti di cattiva amministrazione, rispettivamente ravvisa una violazione degli obblighi derivanti dalla carica.</p> <p>²Singole decisioni errate o viziate, adottate dagli organi locali, non costituiscono di per sé indizio o sospetto di cattiva amministrazione.</p>	<p>Procedura di vigilanza</p> <p>¹L'autorità, d'ufficio o su istanza, entra in materia quando a carico degli organi comunali e dei loro membri ravvisa indizi di cattiva amministrazione a detrimento di importanti interessi collettivi, rispettivamente ravvisa una violazione degli obblighi derivanti dalla carica.</p> <p>²Singole decisioni errate o viziate, adottate dagli organi locali, non costituiscono di per sé indizio o sospetto di cattiva amministrazione.</p>

Posizione messaggio governativo

Viene innanzitutto abolito il concetto di "*apertura del procedimento di vigilanza*", sostituito con quello di "*entrata in materia*". Il primo sembrerebbe infatti imporre un'apertura formale di un procedimento a carico degli interessati. Questo tassello procedurale, segnatamente per non appesantire eccessivamente la procedura di vigilanza, non interviene però nella prassi. Detta procedura va distinta da quella ricorsuale, deve essere possibilmente snella e non vincolata da eccessivi formalismi.

Per "*entrata in materia*" occorre intendere la promozione di accertamenti approfonditi circa modalità, circostanze e responsabilità dell'agire in discussione.

L'entrata in materia non è automatica; in particolare non scaturisce immediatamente o necessariamente dall'introduzione di un'istanza di intervento. Il principio è ribadito al cpv. 2 dell'art. 196 a LOC. Essa presuppone piuttosto l'aver riscontrato ragioni che lo impongono, mediante le usuali verifiche preliminari esperite d'ufficio o susseguenti a segnalazione privata. Fra queste operazioni preliminari vi è di regola l'intimazione della segnalazione alle parti in causa per una loro presa di posizione; inoltre la raccolta iniziale e informale di dati; le medesime non significano però ancora una "entrata in materia".

Viene invece espressamente formalizzata al Comune e alle parti l'apertura di un'inchiesta amministrativa. La stessa interviene allorché sulla base delle verifiche esperite emergono violazioni rilevanti di interessi collettivi, il cui chiarimento impone accertamenti a largo spettro su un lasso di tempo di regola lungo e implicanti il coinvolgimento di più parti. L'apertura di un'inchiesta amministrativa è successiva all'entrata in materia (cfr. proposta nuovo art. 196c cpv. 1).

L'attuale art. 196 LOC presuppone per l'apertura del procedimento di vigilanza **indizi o sospetti di cattiva amministrazione**.

Nella riforma del 2000 è stato pertanto espressamente affermato il principio secondo cui singole decisioni errate o viziate, emesse in buona fede, non costituiscono da sole indizio o sospetto di cattiva amministrazione (art. 196 cpv. 2 LOC). Il concetto è confermato nell'odierna proposta.

A completazione si inserisce ora in aggiunta il concetto a ***detrimento di importanti interessi collettivi***. La locuzione può essere pleonastica, nella misura in cui la "cattiva amministrazione" già dovrebbe essere comprensiva di simile concetto. Si ritiene però indicato puntualizzarlo nella legge. Pur non potendo a priori escludere interventi di vigilanza quando vi è una crassa violazione (non impugnabile mediante ricorso) di interessi importanti del singolo privato, l'intervento dell'Autorità di vigilanza deve essere decisamente focalizzato sulla **tutela di interessi collettivi di rilievo**, la cui presenza va valutata puntualmente. Con un'annotazione del genere nella legge dovrebbe divenire ulteriormente chiaro per l'utente che violazioni di interessi locali minori oppure di interessi prevalentemente privati potranno pacificamente giustificare una semplice comunicazione di non entrata in materia (art. 196a cpv. 3 LOC).

cfr. anche considerazioni introduttive punto 2.2.

L'Autorità di vigilanza entra inoltre in materia quando vi sono indizi di violazioni di obblighi fondamentali insiti nella carica degli amministratori comunali. Ciò viene enunciato come novità al capoverso 1. Si pensi in particolare ad obblighi quali il divieto di prestazione (art. 101 LOC), l'obbligo di discrezione e riserbo (art. 104 LOC), l'obbligo di partecipazione alle sedute (art. 96 LOC), che già oggi innescano una procedura di vigilanza.

Posizione Commissione

Secondo la Commissione non sono sufficienti «*sospetti*» di cattiva amministrazione perché l'autorità di vigilanza entri in materia: il sospetto infatti è un concetto generale, astratto e

soggettivo. «*Sospetti*» viene quindi tolto. Rimane per contro il concetto di «*indizi*». È stato inoltre modificato l'ordine delle proposizioni del cpv. 1 per renderlo più esplicito.

Art. 196a – Istanza d'intervento: a) generalità

MESSAGGIO	COMMISSIONE
<p>Istanza d'intervento: a) generalità</p> <p>¹L'istanza di intervento è un rimedio di diritto sussidiario, riservata ai casi in cui non sia possibile promuovere una normale procedura ricorsuale. Sono inoltre riservate le procedure penali.</p> <p>²L'introduzione dell'istanza non dà diritto all'entrata in materia. L'istante non ha ruolo di parte.</p> <p>³Istanze generiche o contenenti segnalazioni che da accertamenti preliminari non lasciano intravedere i presupposti per un'entrata in materia sono evase con breve motivazione.</p>	<p>Istanza d'intervento: a) generalità</p> <p>¹L'istanza di intervento è un rimedio di diritto sussidiario, riservata ai casi in cui non sia possibile promuovere una normale procedura ricorsuale. <u>Se è pendente una procedura penale, il Consiglio di Stato sospende la procedura di vigilanza.</u></p> <p>²L'introduzione dell'istanza non dà diritto all'entrata in materia. L'istante non ha ruolo di parte.</p> <p>³Istanze generiche o contenenti segnalazioni che da accertamenti preliminari non lasciano intravedere i presupposti per un'entrata in materia sono evase con breve motivazione.</p>

Posizione messaggio governativo

All'art. 196a cpv. 1 LOC viene espressa una caratteristica insita nella natura giuridica dell'istanza di intervento, ovvero la sua sussidiarietà rispetto agli ordinari mezzi di impugnazione.

Si introduce espressamente una riserva alle procedure penali. Pendente una procedura penale sul medesimo oggetto, vista la sua valenza il Consiglio di Stato e i suoi servizi già ora sospendono la procedura di vigilanza fino a conclusione di quella penale. Noto l'esito di quest'ultima si valuta il da farsi; capita infatti che la vertenza può considerarsi evasa senza appendici di carattere amministrativo con le conclusioni a livello penale. Il concetto diviene ora chiaro a livello di legge.

Il cpv. 2 è aggiornato alle nuove definizioni della proposta dell'art. 196 cpv. 1 LOC. Parimenti si aggiorna il cpv. 3, dove viene introdotto l'aggettivo "**breve**". Posto il riconoscimento di un diritto ad una risposta, derivante dal diritto di petizione cui l'istanza è assimilabile (art. 8 lett. I Cost. cant.), se non sono dati i presupposti di intervento, per economia procedurale la motivazione nelle evasioni può anche essere molto stringata.

A scopo didattico si completa il cpv. 2, inserendo pure il concetto per cui l'istante non ha in una procedura di vigilanza ruolo di parte. Ciò ha conseguenze dirette ad esempio sul suo diritto di consultazione degli atti, rispettivamente di essere coinvolto nella procedura: non essendo parte, egli non può rivendicare diritti particolari al riguardo.

Posizione della Commissione

La Commissione ha ritenuto opportuno modificare leggermente la formulazione della seconda frase del cpv. 1. Si tratta di esplicitare che l'avvio di una procedura penale provoca il "congelamento" dell'istanza di intervento di cui comunque l'autorità amministrativa competente ha preso inizialmente atto.

Art. 196c – Inchiesta amministrativa; provvedimenti dell'autorità di vigilanza

Posizione messaggio governativo

All'art. 196c cpv. 1 LOC sono precisate le condizioni che permettono all'Autorità di vigilanza di emanare provvedimenti particolari (vedi ordini tassativi, diffide a procedere in un determinato modo, a non ripetere errori, ecc.), rispettivamente di annullare le decisioni degli organi comunali. Si tratta di misure di una certa intensità che vanno oltre il semplice invito o richiamo agli organi locali a voler correggere il loro agire; essi possono semmai seguire un invito in tal senso, nel caso di inadempienza.

Il disposto rimane nella sostanza immutato rispetto alla versione 2000. Tuttavia viene meglio precisata la marginale e le definizioni delle lett. a e b allineate a quelle dell'art. 196 LOC. Al cpv. 1 è inserito un ultimo paragrafo in cui si menziona la possibilità di aprire un'inchiesta amministrativa, quando si ravvisano manchevolezze qualificate. La stessa non va confusa con "l'entrata in materia" della proposta all'art. 196 LOC. L'apertura di un'inchiesta amministrativa è di norma successiva all' "entrata in materia". Viene inoltre espressamente formalizzata al Comune e alle parti interessate e interviene quando emergono violazioni rilevanti di interessi collettivi, il cui chiarimento impone accertamenti a largo spettro su un lasso di tempo di regola lungo, implicanti di regola il coinvolgimento di più parti.

Quale novità, a garanzia di maggiore incisività dei provvedimenti dell'Autorità superiore, si introduce che gli stessi possono essere dati con la comminatoria dell'art. 292 CPS ai membri dei consessi locali. Il mancato ossequio di tali provvedimenti da parte degli organi può comportare conseguenze penali per loro.

Gli odierni capoversi 2 e 3 vengono infine raggruppati per ragioni di sistematica in un unico capoverso 2.

Posizione della Commissione

La proposta del messaggio è condivisa dalla Commissione.

Art. 201 – Provvedimenti di eccezione: a) gestione speciale

Posizione messaggio governativo

Aggiornamento della marginale per rapporto ai contenuti del disposto.

Posizione della Commissione

La proposta del messaggio è condivisa dalla Commissione.

Art. 203 cpv. 2 – c) sostegno del Cantone

Posizione messaggio governativo

Aggiornamento redazionale della marginale per rapporto ai contenuti dell'articolo.

Al cpv. 2 si amplia la possibilità di accordare una garanzia presso altri Istituti di credito. Le relazioni finanziarie dei Comuni si estendono infatti a diversi istituti bancari. Sarebbe di conseguenza ingiustificato optare in questo caso solo per Banca Stato.

Posizione della Commissione

La proposta del messaggio è condivisa dalla Commissione.

Art. 204 cpv. 3 (nuovo) – Spese d’istruttoria

Posizione messaggio governativo

Si introduce esplicita base legale per accollare spese agli istanti nel caso di istanze infondate.

Posizione della Commissione

La proposta del messaggio è condivisa dalla Commissione.

Art. 205 cpv. 2 (nuovo) e 3 (nuovo) – Ratifica di crediti

Posizione messaggio governativo

Viene modificata la marginale tenuto conto dei contenuti dell’articolo.

Tutti i crediti per investimento votati dai Legislativi (sono esclusi quelli decisi dagli Esecutivi su delega dell’art. 13 cpv. 2 LOC) devono essere sottoposti all’Autorità superiore per ratifica. Come illustrava il Messaggio 2954 concernente la revisione della LOC del 2 luglio 1985, scopo della ratifica dell’art. 205 LOC è sicuramente quello di verificare l’ossequio delle formalità essenziali prescritte dalla legge.

Finora, fatta eccezione per alcuni casi particolari, il sindacato di vigilanza ai sensi dell’art. 205 LOC si è incentrato soprattutto sulla verifica dell’ossequio di dette formalità (quorum, maggioranze, presenza di rapporti commissionali, ecc.). Del resto, fino all’entrata in vigore della Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002, sottostavano all’approvazione dell’art. 205 LOC unicamente i crediti stanziati dai Comuni non in compensazione, ritenuto che per quelli in compensazione l’abrogata Legge sulla compensazione prevedeva una via specifica di verifica e di approvazione. Giusta l’art. 9 di detta legge la procedura di ratifica dei crediti integrava da una parte una verifica dell’ossequio dei presupposti formali essenziali e d’altra parte pure un apprezzamento di opportunità (vedi esame di necessità e di economicità dell’opera, di proporzionalità della stessa con le esigenze locali, ecc.).

Con l’abolizione della specifica ratifica della Legge sulla compensazione si pone ora il quesito a sapere se quella dell’art. 205 LOC non debba essere il canale attraverso cui, non solo viene verificato il rispetto della forma delle decisioni, bensì viene pure esperito un vero e proprio sindacato che coinvolge le scelte d’opportunità del Comune. La ratifica potrebbe allora essere negata se le medesime dovessero compromettere gravemente le finanze del Comune, in particolare per i Comuni in difficoltà finanziarie. La domanda di fondo è in sostanza quella a sapere se la procedura dell’art. 205 LOC non debba essere uno strumento di vigilanza finanziaria sui Comuni. In tal senso va la modifica proposta.

A garanzia dell’ossequio dell’art. 205 (diversi Comuni, anche fra i più importanti, a lungo non hanno trasmesso per ratifica i crediti nonostante il disposto vincolante), inoltre affinché

l'Autorità superiore abbia attraverso il sindacato dell'art. 205 LOC un mezzo effettivo di controllo, si propone di introdurre un nuovo capoverso 2 ove si dice che i crediti divengono esecutivi solo dopo ratifica.

Ciò dovrà valere anche nei rapporti esterni del Comune, ad esempio in quelli con gli istituti di credito. Si rende esplicito il concetto per cui l'impegno del Comune diviene vincolante solo dopo approvazione dell'Autorità superiore.

Posizione della Commissione

La proposta del Governo è condivisa dalla Commissione.

Finora la ratifica dei crediti è stata soprattutto una verifica di ordine formale. Cessando il regime della vecchia legge sulla compensazione, i crediti formalmente non devono più essere approvati. L'art. 205 assume una valenza di controllo finanziario: la ratifica dei crediti, presupposto fondamentale perché lo stanziamento diventi definitivo ed esecutivo, può essere negata se il credito potrebbe essere di pregiudizio finanziario per il Comune. Prima di concedere il credito, gli istituti bancari dovranno attendere la ratifica del Consiglio di Stato. La regola vale anche per gli investimenti effettuati dai consorzi. I prestiti di gestione corrente non devono invece essere ratificati.

Art. 206 cpv. 2 – Mancata approvazione dei conti e dei sorpassi di credito

Posizione messaggio governativo

È corretta la marginale coerentemente con i contenuti dell'articolo.

Viene inserito il principio per cui in sede di istruttoria può essere coinvolta la Commissione della gestione. Il che ha particolarmente senso quando gli organi locali dimissionano dal ruolo di verifica che è loro.

Posizione della Commissione

La proposta del Governo è condivisa dalla Commissione.

Viene chiarito che la commissione della gestione è il primario organo di controllo a livello locale. Coinvolgerla significa incentivarla a svolgere un ruolo nella verifica, ad esempio di ricostruzione dei fatti.

Art. 214 – Misure per facilitare l'adeguamento ai nuovi limiti d'ammortamento

Posizione messaggio governativo

Si è ritenuto di dare seguito alle indicazioni emerse dalla consultazione permettendo un aumento graduale dell'ammortamento minimo secondo parametri che saranno stabiliti nel regolamento. Si è inoltre introdotta la possibilità di accordare deroghe ulteriori in casi particolari da parte del Dipartimento che dovranno però essere definite per regolamento. Pure la possibilità di ridurre la sostanza ammortizzabile in contropartita al capitale proprio e la possibilità di rivalutare i beni immobili patrimoniali per permettere la registrazione di ammortamenti supplementari hanno lo scopo di facilitare l'adeguamento al nuovo limite secondo direttive di dettaglio che saranno inserite nel regolamento.

Posizione della Commissione

La proposta del messaggio è condivisa dalla Commissione.

Art. 215a, 216, 217 e 219

Posizione del messaggio governativo

I quattro articoli sono da abrogare.

Posizione della Commissione

La Commissione non ha osservazioni particolari e condivide la proposta del Governo.

Legge sul consorzio dei Comuni (art. 30 cpv. 1 e 2)

Posizione del messaggio governativo

Per evitare che i comuni accumulino debiti occulti è necessario che anche i consorzi applichino le stesse norme per l'ammortamento alle quali sottostanno i comuni. È inoltre necessario che anche i consorzi adottino in modo generalizzato il modello contabile armonizzato utilizzato dai comuni. Buona parte dei consorzi già utilizza il modello contabile armonizzato ma bisogna estenderlo a tutti i consorzi e verificarne la corretta applicazione.

Posizione della Commissione

Si soprassiede alla modifica dell'articolo, perché è attualmente all'esame della Commissione il messaggio governativo per la revisione della Legge sul consorzio dei Comuni (messaggio governativo n. 6017 dell'8 gennaio 2008). L'articolo rimane quindi invariato.

Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (art. 3)

Posizione del messaggio governativo

Il modello contabile armonizzato è generalmente utilizzato anche dalle aziende municipalizzate. Si ritiene pertanto opportuno di inserire nella Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907 questo indirizzo anche se si tratta essenzialmente di un aspetto formale poiché l'adozione del modello contabile armonizzato è pressoché generalizzata.

Posizione della Commissione

La Commissione approva la proposta del messaggio.

Legge sull'esercizio dei diritti politici (art. 7 e 8 cpv. 1, 2 e 3)

Posizione del messaggio governativo

Deve essere possibile una delega ai servizi dell'amministrazione di singole competenze decisionali municipali stabilite da leggi speciali.

Accanto alla modifica dei disposti della LOC, si propongono pertanto alcune modifiche di leggi, in cui si inserisce la facoltà di delega ai servizi dell'amministrazione comunale. Ne sono esempio la Legge edilizia e la Legge sull'esercizio dei diritti politici. Se sarà il caso in futuro potranno essere puntualmente ancora aggiornate leggi e regolamenti cantonali.

Si segnala però anche che, rispetto all'avamprogetto, all'art. 9 cpv. 4 viene inserita la locuzione "che la legge non attribuisce in modo vincolante al Municipio". Con questa clausola si crea la base legale generale per la delega, che permetterà quest'ultima anche se la legge settoriale è silente in merito. In quest'ambito la LOC costituirà una sorta di *lex specialis* rispetto alle leggi settoriali. Non è infatti oggettivamente possibile modificare tutte le leggi che indicano una competenza dell'Esecutivo comunale.

Posta la base legale generale nella LOC, sarà però comunque una questione di interpretazione puntuale stabilire se la delega ai servizi sia ammissibile nei vari settori. Va infatti tenuto conto che solo le più recenti possono avere recepito lo spirito dell'art. 9 cpv. 4 LOC. La delega deve piuttosto essere esclusa se, da un'interpretazione del testo e dello spirito della norma, occorre dedurre che portata e valenza della decisione da prendere impongono il coinvolgimento dell'organo politico del Comune. La delega non deve in sostanza concernere ambiti decisionali che per loro natura i legislatori federali o cantonali possono avere voluto espressamente e assolutamente riservare al Municipio.

È specificata nella LEDP la facoltà di delega decisionale dal Municipio ai servizi dell'amministrazione in tema di catalogo elettorale.

Già rientra invece in un concetto di delega per affari correnti, ora possibile e senz'altro ammissibile anche in futuro, il demandare ai servizi atti procedurali quali quelli degli art. 26, 55, 122 LEDP, ecc. non qualificabili quali vere e proprie decisioni. Non si ritiene quindi necessaria una specificazione nei singoli disposti.

La delega di competenze decisionali nell'ambito di applicazione dell'art. 121 LEDP è già risolto mediante l'inserimento della facoltà di delega all'art. 107 LOC.

Posizione della Commissione

La Commissione aderisce alla proposta del messaggio.

Legge edilizia cantonale (art. 13)

MESSAGGIO	COMMISSIONE
¹ Il municipio decide sulla notifica entro 15 giorni dalla scadenza della pubblicazione.	¹ Il municipio decide sulla notifica entro 15 giorni dalla scadenza della pubblicazione.
² È riservata facoltà di delega decisionale ai servizi dell'amministrazione comunale ai sensi della legge organica comunale.	² È riservata facoltà di delega decisionale ai servizi dell'amministrazione comunale ai sensi della legge organica comunale, <u>relativamente alle procedure in cui non vi sono opposizioni o contestazioni.</u>

Posizione del messaggio governativo

È specificata nella LE la facoltà di delega decisionale dal Municipio ai servizi dell'amministrazione.

Quanto alla controindicazione per cui soggiacciono alla procedura di notifica, oltre ai lavori di secondaria importanza, anche interventi di incidenza territoriale rilevante (vedi ad esempio la demolizione di edifici e le costruzioni accessorie, gli scavi e le colmate), va detto che la delega ai servizi può essere eventualmente limitata tramite scelte di

Regolamento/ordinanza qualora l'Esecutivo volesse mantenere parte delle competenze decisionali in quest'ambito. Per il resto la delega di competenze a servizi tecnici specialistici dovrebbe dare garanzie sufficienti circa la correttezza delle decisioni.

Già rientra invece in un concetto di delega per affari correnti, ora possibile e senz'altro ammissibile anche in futuro, il demandare ai servizi atti procedurali quali quelli dell'art. 6, 9, 12 LE non qualificabili quali vere e proprie decisioni; al proposito non si ritiene necessaria una specificazione nei singoli disposti.

Posizione della Commissione

La Commissione è favorevole a introdurre la possibilità di delegare le decisioni in merito alle notifiche, ma ritiene che in caso di opposizione o di contestazione debba essere il Municipio ad occuparsi dell'oggetto.

6. PREAVVISI SULLE INIZIATIVE PARLAMENTARI E ALTRE RICHIESTE

Come indicato nel messaggio governativo:

- l'iniziativa parlamentare generica presentata da Alex Pedrazzini il 23.01.2006, *Inserimento nella Costituzione cantonale della revoca e del rinnovo anticipato del Municipio*, sta seguendo l'usuale iter e verrà sottoposta prossimamente al Gran Consiglio;
- la mozione presentata da Moreno Colombo il 04.09.2006, *La revisione esterna nei Comuni e in tutti i consorzi comunali è una necessità anche in difesa dei dipendenti comunali/consortili*, viene approvata con la modifica di cui all'articolo 171a;
- l'iniziativa parlamentare generica presentata da Abbondio Adobati il 29.05.2006, *Modifica della Legge organica comunale (competenze e funzione del sindaco; facoltà di - o invito a - indossare una distinzione nel corso di cerimonie e manifestazioni ufficiali)*, è stata stralciata in quanto l'iniziativista non è più membro del Gran Consiglio e non è stata ripresa da altri deputati (art. 107 LGC/CdS).

Inoltre:

L'Associazione ticinese dei tecnici comunali ha portato all'attenzione della Commissione la richiesta di contemplare nella LOC la figura del tecnico comunale. Nel corso dell'audizione avvenuta l'11 dicembre 2007, i rappresentanti dell'ATTEC hanno tracciato un profilo della loro associazione e hanno sostenuto la loro richiesta con varie argomentazioni.

L'ATTEC, nata nel 2002, ha i seguenti scopi e porta avanti le seguenti iniziative:

1. Promuovere e sostenere la formazione

- *l'ATTEC ha promosso il corso per tecnici comunali, giunto alla sesta edizione;*
- *sono in corso di organizzazione corsi di postformazione;*
- *l'ATTEC è presente nella Commissione per la formazione degli enti locali.*

2. Sostenere iniziative a favore di scambi

- *è stata effettuata un'indagine sull'attività svolta negli Uffici tecnici comunali (Analisi della situazione professionale dei tecnici comunali, MGF Consulenze SA, 2005/2006);*

- è in corso una raccolta dei compiti che gli Uffici tecnici devono eseguire.
3. Collaborare con le autorità, le associazioni e le organizzazioni pubbliche e private in campi di interesse comune
- Sono in corso dei contatti con gli uffici cantonali che hanno un diretto contatto con l'Ufficio tecnico: l'ATTEC ha incontrato la SPU e il responsabile del Servizio ricorsi;
 - l'ATTEC ha preso posizione in merito alla Legge sul coordinamento delle procedure e sulla revisione della LALPT;
 - l'ATTEC ha avuto contatti con l'ACUTI e con la CoReTi; con quest'ultima ha collaborato alla stesura del documento riguardante i nuovi compiti dei Comuni.

«In questi anni abbiamo potuto notare che il tecnico comunale non è più un semplice funzionario, ma diventa sempre più un partner dei Municipi e in particolare dei capidicastero per problematiche particolari come investimenti, piani finanziari, questioni pianificatorie, ecc.

Le modifiche della LOC sono state elaborate con l'intento di adeguarla alle nuove esigenze dei Comuni, in relazione alle fusioni e ai nuovi compiti affidati negli ultimi anni ai Comuni da parte del Cantone.

Comuni più grandi ed esigenze sempre più accresciute richiedono personale qualificato e appositamente formato per svolgere le mansioni.

Per svolgere i nuovi compiti affidati ai Comuni è necessaria la presenza di un tecnico anche in Comuni piccoli, in quanto i temi da trattare richiedono l'intervento di un professionista specificamente formato.

La figura del segretario comunale è stata valorizzata e la sua importanza riconosciuta con l'inserimento da tempo nella LOC e con la qualifica di capo del personale e dell'amministrazione. Questo ha di fatto imposto una formazione specifica e l'istituzione di corsi di postformazione e aggiornamento.

La figura del tecnico di fatto è già riconosciuta, ma non lo è formalmente: non è citata nella LOC ed è lasciata in sospenso la definizione di chi può occuparsi di determinati compiti e di quali sono i suoi compiti principali.

Nelle amministrazioni comunali sono presenti altre importanti figure professionali, che si occupano però di settori specifici regolati da leggi particolari; i tecnici comunali sono invece confrontati con ambiti diversi fra loro e retti da molteplici leggi.

A tutt'oggi l'assunzione di un tecnico comunale è lasciata al libero giudizio dei singoli Comuni, creando di fatto una disuguaglianza tra Comune e Comune.

In molti Comuni (sempre meno) le incombenze che spetterebbero a un tecnico vengono svolte dal segretario o dai municipali, e in alcuni casi non vengono semplicemente svolte. Ciò causa grossi problemi di applicazione di norme e, come dimostrato dalla nostra indagine, con lacune nell'evasione dei compiti.

Questo ha come conseguenza un aumento dei problemi di natura giuridica e quindi un aumento degli interventi da parte dell'Amministrazione cantonale (Sezione enti locali, servizio ricorsi del Consiglio di Stato, TRAM, ecc.)

Sulla base di queste considerazioni si deve dire che il tecnico comunale costituisce "un valore aggiunto per un'amministrazione pubblica moderna, funzionale ed efficiente: un supporto fondamentale per il politico chiamato a prendere decisioni importanti su tematiche complesse e con risvolti determinanti per l'intera comunità" (Analisi della situazione professionale dei tecnici comunali).

La preoccupazione dettata dal fatto che l'inserimento nella LOC corrisponda a un ulteriore aggravio delle amministrazioni comunali deve essere mitigata, perché il tecnico comunale deve essere visto innanzitutto come un valore aggiunto per una maggiore professionalizzazione dell'attività di queste ultime. Per i piccoli Comuni, molti dei quali già

coinvolti in aggregazioni o in procinto di esserlo, si può sempre far capo all'istituzione di Uffici tecnici intercomunali o all'assunzione di un tecnico a tempo parziale».

Le argomentazioni dell'ATTEC sono parse particolarmente rilevanti. La Sottocommissione ha colto nella presa di posizione dell'ATTEC non tanto il desiderio che sia riconosciuta la figura del tecnico comunale (di fatto lo è già), quanto che sia riconosciuta la *professionalità* di questa figura. L'inserimento nella LOC dei tecnici comunali è visto come il presupposto affinché possano essere definiti i loro compiti e i requisiti necessari per svolgere adeguatamente la professione. La volontà dell'ATTEC non è attribuire maggiori responsabilità ai tecnici comunali (né entrare in qualche modo "in concorrenza" con i segretari comunali), ma fare in modo che chi svolge questa funzione disponga di tutte le competenze necessarie per far fronte a compiti sempre nuovi e complessi e che nei Comuni del Cantone siano presenti persone qualificate per occuparsi dei settori tecnici.

Il plenum della Commissione della legislazione condivide l'impressione della Sottocommissione. Siccome per prassi nel corso di una revisione parziale non vengono discussi temi e articoli non toccati dal progetto di revisione, la Commissione non intende proporre una modifica della LOC in questa sede. Preannuncia però la presentazione di una mozione per invitare il Governo a verificare quali articoli vanno modificati per dare seguito alle richieste dell'ATTEC e se eventualmente dovrebbero essere considerate anche altre figure professionali attive nelle amministrazioni comunali.

7. CONCLUSIONI

Sulla base delle considerazioni e delle argomentazioni espresse nei capitoli precedenti, la Commissione della legislazione invita il Gran Consiglio ad approvare le annesse modifiche alla legge organica comunale del 10 marzo 1987.

Per la Commissione della legislazione:

Moreno Colombo, relatore

Bergonzoli - Brivio (con riserva) - Caimi - Carobbio -

Dafond (con riserva) - Dominé (con riserva) - Ghisletta D. -

Gianoni - Guidicelli - Kandemir Bordoli - Martignoni -

Pantani - Pedrazzini - Pestoni - Quadri

Disegno di

LEGGE

organica comunale del 10 marzo 1987, modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 6 marzo 2007 n. 5897 del Consiglio di Stato,
- visto il rapporto 2 aprile 2008 n. 5897 R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

I.

La Legge organica comunale del 10 marzo 1987 è così modificata:

Art. 4 cpv. 2, 3 e 4

²Il regolamento comunale può parimenti prevedere una suddivisione per quartieri, definendone i confini.

³L'organizzazione delle frazioni e dei quartieri è disciplinata dal regolamento comunale. I relativi organi hanno funzione consultiva, riservato il diritto di ottenere risposta da parte del municipio nei tempi previsti dal regolamento comunale.

⁴Il numero e la denominazione delle frazioni e dei quartieri possono essere variati con la procedura prevista per la modifica del regolamento comunale.

Art. 7

I diritti politici in materia comunale sono regolati dalla legge speciale.

Art. 8 cpv. 3

³Abrogato.

Art. 9 cpv. 4 e 5 (nuovo)

⁴Il regolamento comunale, fissandone i limiti, può legittimare il municipio a delegare al segretario comunale, ai servizi dell'amministrazione e alle commissioni amministratrici delle aziende municipalizzate nonché ai relativi funzionari, competenze decisionali municipali che la legge non attribuisce in modo vincolante al municipio e facoltà di spese di gestione corrente. Sono riservate leggi speciali.

⁵Contro le decisioni delle istanze subordinate è data facoltà di reclamo al municipio, responsabile del corretto espletamento delle competenze delegate.

Art. 10 cpv. 2

²Il consiglio comunale di prima istituzione è eletto entro quattro mesi dall'approvazione del regolamento comunale da parte del Consiglio di Stato e resta in carica per il periodo che manca a completare il quadriennio.

Art. 10a (nuovo)

Il Consiglio di Stato organizza corsi di formazione e di aggiornamento per i membri del Municipio, del Consiglio comunale e dell'Assemblea comunale.

**Formazione dei membri
degli organi comunali**

Art. 12 cpv. 2

²Le elezioni avvengono secondo le norme della legge speciale.

Art. 13 cpv. 1 lett. a), f) e 2

¹L'assemblea in seduta pubblica:

- a) adotta i regolamenti comunali, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione;
- f) esamina ogni anno i conti consuntivi del comune e delle sue aziende e delibera sulla loro approvazione;

²Il regolamento comunale può prevedere per le competenze di cui alle lettere e), g), h) e l) del cpv. 1, la delega decisionale a favore del municipio, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Regolamento di applicazione.

Art. 15

¹L'assemblea si riunisce in seduta costitutiva entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati dell'elezione del municipio; la seduta viene aperta dal sindaco il quale chiama due scrutatori a formare l'ufficio provvisorio.

²L'assemblea provvede esclusivamente:

- a) alla nomina per il primo anno del quadriennio dell'ufficio presidenziale;
- b) alla nomina, per il quadriennio, delle commissioni previste dal regolamento comunale, dei delegati del comune nei consorzi e negli altri enti di diritto pubblico o privato secondo l'art. 13 lett. o) e p).

Art. 16

¹L'assemblea si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno.

²La prima si occupa principalmente della gestione dell'esercizio precedente del comune e delle aziende municipalizzate.

³La seconda si occupa in ogni caso del preventivo dell'anno seguente.

⁴Abrogato.

Art. 17 cpv. 1, 4 e 5

¹Il regolamento comunale fissa la data delle assemblee ordinarie, ritenuto che l'approvazione della gestione comunale deve avvenire entro il 30 aprile e l'approvazione del preventivo entro il 31 dicembre. Il presidente dell'assemblea, d'intesa con il municipio, per giustificati

motivi, può prorogare il termine della prima e della seconda assemblea ordinaria sino al 30 giugno e, rispettivamente, sino al 28 febbraio. In caso di disaccordo decide il Consiglio di Stato, che su istanza motivata del presidente può pure prorogare eccezionalmente i termini.

⁴Abrogato

⁵Abrogato

Art. 19 cpv. 7 (nuovo)

⁷Riservate leggi speciali, le deliberazioni adottate dall'assemblea sono assoggettate alla procedura di rinvio prevista dall'art. 38 cpv. 2 per le proposte a carattere sostanziale non condivise dal municipio, affinché licenzi un messaggio nel termine di 6 mesi.

Art. 22

Luogo

Invariato.

Art. 23 cpv. 2

²Il sindaco e i municipali in carica o che lo furono nell'anno di cui si discute la gestione non possono far parte dell'ufficio presidenziale.

Art. 28 cpv. 5

⁵Abrogato.

Art. 32 cpv. 2, 3, 4 e 5

²Il cpv. 1 non si applica in sede di procedura di revisione totale del piano regolatore ad eccezione delle deliberazioni su singoli aspetti.

³Abrogato.

⁴L'interesse di un ente di diritto pubblico e di un gremio o ente di diritto privato con scopi ideali e privi di fini economici non determina la collisione di interessi nei suoi membri.

⁵La collisione esiste invece per gli amministratori e i dipendenti con funzioni dirigenziali di persone giuridiche aventi scopo di lucro.

Art. 33

¹I messaggi all'assemblea comunale, motivati per iscritto, devono essere trasmessi alle commissioni e depositati in cancelleria per consultazione almeno trenta giorni prima della seduta. I messaggi riguardanti i conti preventivi e consuntivi devono essere trasmessi

almeno 45 giorni prima della seduta.

²Le commissioni allestiscono i rapporti scritti con le relative proposte e li depositano presso la cancelleria almeno sette giorni prima della seduta dell'assemblea; la cancelleria trasmette immediatamente i rapporti al municipio.

³Possono essere presentati uno o più rapporti di minoranza.

⁴È applicabile l'art. 57.

Art. 36 cpv. 1

¹Ogni cittadino, esaurito l'ordine del giorno, può interpellare il municipio per essere informato su oggetti d'interesse comunale.

Art. 37 cpv. 1 e 2

¹Ogni cittadino può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti di competenza dell'assemblea che non sono all'ordine del giorno.

²Il Municipio è tenuto ad esaminarle ed a formulare, alla prossima assemblea ordinaria, preavviso scritto.

Art. 39 cpv. 2

²La revoca può essere proposta dal municipio o dai cittadini nelle forme e nei modi stabiliti dall'art. 19.

Art. 45

Dimissioni e rinuncia alla carica

¹Le dimissioni e la rinuncia alla carica sono inoltrate al municipio che le trasmette al consiglio comunale per decisione alla prossima seduta; esse devono essere motivate.

²È riservata la legge speciale.

Art. 49 cpv. 4 e 5

⁴Il presidente del consiglio comunale, d'intesa con il municipio, per giustificati motivi può prorogare di due mesi al massimo i termini di cui ai cpv. 2 e 3. In caso di disaccordo decide il Consiglio di Stato.

⁵Il Consiglio di Stato su istanza motivata del presidente, può prorogare eccezionalmente i termini di cui al cpv. 4.

Art. 50 cpv. 3

³Le deliberazioni delle sedute convocate ai sensi della lett. b) sono

assoggettate alla procedura di rinvio prevista dall'art. 38 cpv. 2 per le proposte a carattere sostanziale non condivise dal municipio. Sono riservate leggi speciali.

Art. 56 cpv. 1

¹I messaggi al consiglio comunale, motivati per iscritto, devono essere trasmessi immediatamente ai consiglieri comunali, almeno trenta giorni prima della seduta. I messaggi riguardanti i conti preventivi e consuntivi devono essere trasmessi almeno 45 giorni prima della seduta.

Art. 57 cpv. 2 (nuovo)

Ritiro e rinvio

²Con deliberazione a maggioranza semplice il consiglio comunale può rinviare i messaggi al municipio.

Art. 59 cpv. 1

¹Il consiglio comunale non può deliberare su oggetti non compresi nell'ordine del giorno, se non è accolta l'urgenza dalla maggioranza assoluta dei membri; l'urgenza non può essere dichiarata per le mozioni e nella seduta costitutiva.

Art. 70 cpv. 3 (nuovo)

³Le commissioni tengono un verbale delle riunioni.

Art. 72 cpv. 1

¹La commissione della gestione esercita gli attributi stabiliti dagli articoli 171a, 172 e seguenti.

Art. 73 cpv. 2 e 5

**Rappresentanza
proporzionale; gruppi**

²Il gruppo è costituito da tre o più consiglieri eletti sulla stessa lista.

⁵I seggi sono ripartiti proporzionalmente tra i gruppi secondo il sistema di riparto stabilito dalla Legge sull'esercizio dei diritti politici, con la variante che anche i gruppi i quali non hanno raggiunto il quoziente partecipano al riparto in forza della maggiore frazione.

Art. 80 cpv. 1

**Funzione, composizione,
carica**

¹Il municipio esplica funzioni esecutive, dirigendo collegialmente gli affari comunali in base alle competenze previste dalla legge.

Art. 83 cpv. 1 e 3 (nuovo)

¹Non possono far parte dello stesso municipio coniugi, partner registrati, conviventi di fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei, cognati.

³Ai Comuni con meno di 300 abitanti il Consiglio di Stato può concedere deroghe.

Art. 86 cpv. 2 e 3 (nuovo)

Procedura dimissioni e rinuncia alla carica

²Le dimissioni di chi invoca il motivo dell'art. 85 lett. c) e la rinuncia alla carica sono sottoposte dal municipio, con suo preavviso, al Consiglio di Stato che decide inappellabilmente.

³È riservata la legge speciale.

Art. 90 cpv. 3

³L'assegnazione dei dicasteri può essere modificata nel corso del quadriennio con decisione municipale a maggioranza dei presenti.

Art. 91 cpv. 3

³Il municipio decide sull'opportunità di avvalersi del supporto consultivo delle commissioni e delle delegazioni. Sono riservati leggi speciali e i disposti del regolamento comunale giusta l'art. 4.

Art. 96 cpv. 3

³Se il municipale si sottrae, senza legittimo motivo, in modo deliberato e continuo ai doveri della propria carica, il municipio segnala il caso all'autorità di vigilanza.

Art. 98 cpv. 1

Sedute municipali: a) preparazione e direzione b) discussione e votazioni

¹Le sedute municipali sono dirette dal sindaco; egli è responsabile della loro preparazione.

Art. 100 cpv. 2, 3 (nuovo) e 4 (nuovo)

²Il cpv. 1 non si applica in sede di procedura di revisione totale del piano regolatore, escluse le deliberazioni su singoli aspetti.

³L'interesse di un ente di diritto pubblico e di un gremio o ente di diritto privato con scopi ideali e privi di fini economici non determina la collisione di interessi nei suoi membri.

⁴La collisione esiste invece per gli amministratori e i dipendenti con

funzioni dirigenziali di persone giuridiche aventi scopo di lucro.

Art. 104

I membri del municipio, delle sue commissioni e delegazioni devono osservare la necessaria discrezione su deliberazioni, documenti e informazioni di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della carica, nonché l'assoluto riserbo sulle discussioni e sugli apprezzamenti di carattere personale espressi durante la seduta del municipio e delle sue commissioni o delegazioni.

Art. 106 lett. a) e e)

Il municipio, riservate le competenze delegate secondo la presente legge e il regolamento comunale:

- a) pianifica l'attività del comune, dirige l'amministrazione comunale e prende tutti i provvedimenti di sua competenza a tutela dell'interesse del comune, comprese le procedure amministrative;
- e) tiene e aggiorna i cataloghi civici, il registro della popolazione e delle imprese e gli altri registri nelle forme previste dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 107 cpv. 1

¹Il municipio esercita le funzioni di polizia locale, riservate le competenze delegate secondo la presente legge e il regolamento comunale.

Art. 109 cpv. 2

²Ai renitenti sarà inflitta una multa fino a fr. 500.-, riservata l'azione penale per disobbedienza a decisioni dell'autorità.

Art. 110 cpv. 1

¹Nell'amministrazione del comune il municipio esercita specialmente le seguenti funzioni:

- a) invariato
- b) invariato
- c) invariato
- d) invariato
- e) invariato
- f) delibera in tema di commesse pubbliche;
- g) invariato
- h) invariato
- i) invariato
- l) invariato

Sono riservate le competenze delegate secondo la presente legge e il regolamento comunale per le competenze delle lett. b, c, d, f, i.

Art. 112 cpv. 2

²Sono riservati gli art. 104 e 105 e i disposti di regolamento comunale ai sensi dell'art. 4.

Art. 115

Fino ad un importo annuo complessivo stabilito dal regolamento comunale in rapporto all'importanza del bilancio del comune, comunque non superiore a CHF 100'000.--, il municipio può effettuare spese correnti non preventivate. Il Regolamento d'applicazione ne fissa i limiti.

Art. 117

¹Il regolamento comunale stabilisce il rimborso delle spese vive, delle spese di rappresentanza, e la retribuzione spettante ai membri del municipio, tenendo conto in modo adeguato del lavoro richiesto per l'assolvimento del mandato pubblico.

Art. 118 cpv. 1

¹Il sindaco rappresenta il comune, presiede il municipio, coordina l'attività del collegio municipale e dirige l'amministrazione con le competenze conferite dalla legge.

Art. 119 lett. a), b) e c)

In particolare il sindaco, riservate le competenze delegate secondo la presente legge e il regolamento comunale in relazione alle lett. d, e, f:

- a) (...)
- b) è responsabile della gestione e della trasmissione ai destinatari per i loro incumbenti della corrispondenza, delle petizioni, dei rapporti, delle istanze indirizzate al comune;
- c) denuncia alle competenti autorità i reati di azione pubblica che si verificano nella giurisdizione comunale;

Art. 124

¹Chi, in seguito o nomina viene a trovarsi in un caso di incompatibilità previsto dagli art. 43 e 82 deve optare per una delle cariche.

²Se non opta entro quindici giorni si presume che abbia rinunciato alla nomina.

³Il termine di quindici giorni decorre dalla crescita in giudicato dell'atto di nomina.

⁴Nel caso di elezione è applicabile la legge speciale.

Art. 126 cpv. 2

²Il municipio può assumere altre persone a titolo di incarico in caso di necessità, secondo le modalità previste dal regolamento comunale. Sono riservate le competenze delegate secondo la presente legge e il regolamento comunale.

Art. 128

È nulla la nomina di dipendenti del comune conseguita con manovre fraudolente.

Art. 134 cpv. 1 lett. e), f), g) e h) 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8

¹La violazione di doveri d'ufficio da parte dei dipendenti comunali, la trascuranza e la negligenza nell'adempimento delle mansioni loro assegnate, sono punite dal municipio con i seguenti provvedimenti disciplinari, riservata l'azione penale:

- e) la sospensione dall'impiego con privazione totale o parziale dello stipendio per un periodo massimo di tre mesi;
- f) la sospensione per un tempo determinato dell'assegnazione degli aumenti ordinari di stipendio;
- g) l'assegnazione temporanea a una classe inferiore dell'organico;
- h) la destituzione.

²Tali misure sono applicabili anche nei casi dell'art. 133.

³L'applicazione delle sanzioni disciplinari è preceduta da un'inchiesta. Al dipendente viene data conoscenza dell'accusa mossagli e dei risultati dell'inchiesta. Egli può farsi assistere da un procuratore. Le sanzioni sono motivate e comunicate per scritto all'interessato con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.

⁴Il Municipio può sospendere anche immediatamente dalla carica e privare totalmente o parzialmente dello stipendio, oppure trasferire provvisoriamente ad altra funzione, il dipendente nei confronti del quale è stata aperta un'inchiesta disciplinare. La decisione provvisoria, debitamente motivata e con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso, è notificata immediatamente all'interessato. Contro la decisione è data facoltà di ricorso entro quindici giorni al Consiglio di Stato, la cui decisione è impugnabile dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo. I ricorsi non hanno effetto sospensivo.

⁵Abrogato

⁶Abrogato

⁷Abrogato

⁸Abrogato

Art. 134a (nuovo)

Impugnabilità;

¹Contro i provvedimenti disciplinari è dato ricorso entro quindici giorni

prescrizione

al Consiglio di Stato, la cui decisione è impugnabile al Tribunale cantonale amministrativo.

²La facoltà di punire disciplinarmente si prescrive in cinque anni a decorrere dalla trasgressione; in presenza di un procedimento penale riguardante gli stessi fatti, questo termine è automaticamente prorogato fino ad un anno dalla crescita in giudicato della decisione penale.

Art. 138 lett. a) e e) nuova

In particolare il segretario:

- a) firma col sindaco o con chi ne fa le veci gli atti del comune e, da solo, gli estratti e le copie il cui rilascio è stato autorizzato dal municipio. Sono riservate le competenze delegate secondo la presente legge e il regolamento comunale
- e) è responsabile del sigillo comunale e del suo uso.

Art. 139 cpv. 2

²La carica è inoltre incompatibile per parentela nei confronti del sindaco per i casi di cui all'art. 83 e, limitatamente al primo grado di parentela, al coniuge, al partner registrato e al convivente di fatto, anche nei confronti dei municipali.

Art. 142

Requisiti; diploma cantonale per l'esercizio della professione; frequenza di corsi obbligatori di formazione

¹Il segretario comunale dev'essere di nazionalità svizzera, avere i diritti civili ed essere in possesso del diploma cantonale, che lo abilita all'esercizio della professione.

²Il segretario privo del diploma cantonale deve conseguirlo entro due anni, pena la decadenza dalla carica. Il municipio può concedere una proroga di un anno.

³Il segretario in carica è tenuto a seguire i corsi obbligatori di formazione continua.

Art. 143

Abrogato.

Art. 144

Corsi di formazione

Il Consiglio di Stato è responsabile dei corsi obbligatori di formazione di base e di aggiornamento per i segretari.

Art. 146 cpv. 1

¹I municipali e i dipendenti che vengono a conoscenza di una trasgressione ne fanno rapporto al municipio.

Art. 148 cpv. 2

²La decisione di multa è impugnabile dinnanzi al Consiglio di Stato.

Art. 155 cpv. 3 (nuovo)

³Il legislativo vota il credito necessario per la realizzazione dell'investimento e ad opera conclusa, nella risoluzione finale di approvazione dei conti consuntivi, ne dà scarico al municipio a maggioranza semplice.

Art. 156 cpv. 4 (nuovo)

⁴Il piano finanziario va aggiornato quando vi sono modifiche di rilievo, in ogni caso dopo due anni, con comunicazione al Consiglio comunale.

Art. 158 cpv. 2, 3, 4 (nuovo), 5 (nuovo) e 6 (nuovo)

²In ogni caso il totale degli ammortamenti non può risultare inferiore al 10% della sostanza ammortizzabile allibrata a bilancio.

³Le infrastrutture per il servizio di approvvigionamento dell'acqua potabile e per la depurazione delle acque quali le canalizzazioni e gli impianti di depurazione non fanno parte della sostanza ammortizzabile e sono ammortizzate in base alla durata di utilizzo del bene, applicando i tassi d'ammortamento sul valore iniziale stabiliti dal regolamento.

⁴I terreni patrimoniali non edificati e le partecipazioni amministrative non fanno parte della sostanza ammortizzabile e sono ammortizzati sulla base della perdita effettiva subita dal bene durante l'esercizio.

⁵L'eccedenza passiva deve essere ammortizzata di regola entro quattro anni. Il Dipartimento può concedere un lasso di tempo superiore se sussistono fondati motivi.

⁶Le spese per ammortamento, unitamente a quelle degli interessi del debito comunale, deve essere iscritta nel preventivo del conto gestione corrente.

Art. 161 cpv. 3

³Il municipio provvede a contrarre i prestiti necessari a sopperire al fabbisogno di liquidità non coperto dall'autofinanziamento. Sono riservate le competenze delegate secondo la presente legge e il

regolamento comunale.

Art. 162 cpv. 2

²Il municipio lo stabilisce annualmente, dopo l'approvazione del conto preventivo dell'anno ma al più tardi entro il 31 dicembre, secondo i seguenti criteri:

- a) aggiorna, se necessario, il fabbisogno di preventivo;
- b) tiene conto dell'ammontare del capitale proprio;
- c) deduce l'imposta personale e l'imposta immobiliare.

Art. 164b (nuovo)

Messaggi relativi a investimenti

I messaggi con proposte di investimento rilevanti per rapporto all'importanza del bilancio del comune contengono indicazioni sulle conseguenze finanziarie.

Art. 167 cpv. 2

²Nel bilancio patrimoniale figurano tutte le attività e passività del comune, compresi i crediti verso i debitori e i debiti verso i creditori.

Art. 171a

¹La commissione della gestione controlla la gestione finanziaria e la tenuta dei conti; essa esperisce verifiche secondo le modalità previste dal regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni e da direttive dell'autorità superiore.

²Per il controllo dell'esattezza formale e materiale dei conti consuntivi il comune affida un mandato ad un organo di controllo esterno, che redige un rapporto all'indirizzo del municipio e della commissione della gestione. Il regolamento sulla gestione finanziaria e la contabilità dei Comuni fissa i contenuti minimi del rapporto.

³Nell'esercizio delle sue competenze, la commissione della gestione ha diritto di chiedere informazioni e verifiche supplementari all'organo di controllo esterno.

⁴Il regolamento sulla gestione finanziaria dei Comuni fissa i requisiti per chi esercita funzioni di organo di controllo esterno.

Art. 171b (nuovo)

Organo di controllo interno

Riservate le competenze di legge, il regolamento comunale può prevedere un organo di controllo amministrativo interno, disciplinandone le modalità operative.

Art. 171c (nuovo)

Previsione di spesa globale

I Comuni possono derogare dalle norme contabili degli articoli da 151 a 171, allestendo il preventivo per i loro servizi con una

previsione di spesa globale. Il consuntivo deve però essere presentato secondo il piano dei conti del nuovo modello contabile. Il Dipartimento emana le direttive in materia.

Art. 172 cpv. 1, 2 e 3

¹L'esame della gestione è affidata alla commissione della gestione. È riservato l'art. 171a cpv. 2.

²A tale scopo le è conferita facoltà di esame degli atti dell'amministrazione comunale. I commissari della gestione sono tenuti al rispetto dei disposti dell'art. 104.

³La commissione si pronuncia:

- a) sul preventivo;
- b) sulle proposte per oggetti che richiedono una decisione dell'assemblea o del consiglio comunale in virtù dell'art. 13, a meno che l'esame non rientri nella competenza esclusiva di un'altra commissione; in questo caso la commissione può comunque pretendere di pronunciarsi sugli aspetti finanziari.
- c) sul consuntivo.

Art. 173 cpv. 1

¹Non possono far parte della commissione:

- a) (...)
- b) i congiunti nei gradi seguenti: coniuge, partner registrato, convivente di fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei, cognati;
- c) (...)

Ai Comuni con meno di 300 abitanti il Consiglio di Stato può concedere deroghe.

Art. 186 cpv. 2 (nuovo)

**Regolamenti;
procedura**

²L'approvazione dei regolamenti deve avvenire mediante voto sul complesso; il voto avviene sui singoli articoli se vi sono proposte di modifica rispetto alla proposta municipale.

Art. 189 cpv. 3

³I regolamenti sono approvati dal Consiglio di Stato con la riserva dei diritti di terzi. Il dispositivo della risoluzione di approvazione va pubblicato all'albo comunale.

Art. 193

**Esecuzione dei
compiti pubblici
a) principio**

¹Riservate competenze particolari non delegabili, il comune può ricorrere a soggetti esterni per lo svolgimento di compiti di natura pubblica; nelle forme di legge, esso può costituire organismi di diritto pubblico e privato o decidere di parteciparvi.

²Il Comune è responsabile dell'esecuzione dei compiti nel rispetto degli interessi collettivi e appronta i necessari controlli.

³Il Municipio informa annualmente Assemblea e Consiglio comunale sull'attività svolta attraverso tutti i soggetti esterni previsti al cpv. 1. Il regolamento definisce i campi in cui le informazioni devono essere date senza restrizioni.

⁴Il Municipio, l'Assemblea e il Consiglio comunale possono dare indicazioni vincolanti sull'attività.

⁵Sono riservati le disposizioni di leggi speciali e il diritto federale.

Art. 193a (nuovo)

b) convenzioni

¹Il comune può sottoscrivere convenzioni di diritto pubblico con enti pubblici o privati per l'esecuzione dei suoi compiti.

²La convenzione deve contenere in particolare lo scopo, l'organizzazione, il riparto delle spese, il termine di rinnovo e di disdetta.

³La stessa dev'essere adottata dall'assemblea o dal consiglio comunale secondo le modalità previste per il regolamento comunale, salvo i casi di esclusiva competenza municipale.

Art. 193b (nuovo)

c) mandati di prestazione

¹Il comune può affidare mandati di prestazione a enti pubblici o privati per l'esecuzione di suoi compiti. Il mandato deve prevedere:

- la prestazione e le modalità esecutive,
- i mezzi finanziari,
- i controlli,
- diritti e obblighi reciproci,
- durata, facoltà di revoca.

²Contro le decisioni di carattere amministrativo del soggetto esterno è dato ricorso ai sensi degli art. 208 e seguenti.

³Il mandato deve essere adottato dall'assemblea o dal consiglio comunale secondo le modalità previste per il regolamento comunale.

Art. 193c (nuovo)

d) ente autonomo di diritto comunale Principio

¹Il comune può costituire enti di diritto pubblico con propria personalità giuridica, anche con la collaborazione di altri enti pubblici e di privati.

²L'assemblea o il consiglio comunale adottano lo statuto dell'ente, secondo le modalità previste per il regolamento comunale.

³Il comune può attribuire il compito all'ente mediante mandato di prestazione. È applicabile l'art. 193b.

Art. 193d (nuovo)

Statuti e organizzazione

¹Lo statuto dell'ente deve in particolare contenere:

- scopi e compiti;
- organi dell'ente, competenze e funzionamento;
- meccanismi di controllo degli organi comunali;
- in che misura l'ente soggiace ai principi di gestione finanziaria comunale;
- finanziamento, copertura del disavanzo, ripartizione degli utili;
- eventuali mandati di prestazione;
- modalità di scioglimento.

Lo statuto deve essere approvato dal Consiglio di Stato.

²I conti dell'ente devono essere approvati dall'assemblea o dal consiglio comunale. I membri degli organi dell'ente sono vincolati agli articoli 32 e 100, quelli dell'Esecutivo pure all'art. 101, della presente legge. Sono inoltre applicabili gli art. 208 e seguenti.

Art. 193e (nuovo)

Scioglimento

L'ente può essere sciolto in ogni tempo, se non vi si oppongono interessi pubblici preponderanti, secondo le modalità previste dallo statuto, con decisione del Legislativo comunale ratificata dal Consiglio di Stato.

Art. 195 cpv. 1 e 2

Diritto di ispezione; vigilanza in ambito di leggi speciali

¹Nell'esercizio dei compiti di vigilanza è conferita al Consiglio di Stato facoltà di esame dei registri, dei libri contabili e degli archivi dei Comuni come pure sull'uso e sulla gestione dei beni comunali.

²Secondo necessità possono essere ordinate ispezioni puntuali o periodiche dell'amministrazione dei Comuni.

Art. 196 cpv. 1

¹L'autorità, d'ufficio o su istanza, entra in materia quando a carico degli organi comunali e dei loro membri ravvisa indizi di cattiva amministrazione a detrimento di importanti interessi collettivi, rispettivamente ravvisa una violazione degli obblighi derivanti dalla carica.

Art. 196a

¹L'istanza di intervento è un rimedio di diritto sussidiario, riservata ai casi in cui non sia possibile promuovere una normale procedura ricorsuale. Se è pendente una procedura penale, il Consiglio di Stato sospende la procedura di vigilanza.

²L'introduzione dell'istanza non dà diritto all'entrata in materia. L'istante non ha ruolo di parte.

³Istanze generiche o contenenti segnalazioni che da accertamenti preliminari non lasciano intravedere i presupposti per un'entrata in materia sono evase con breve motivazione.

Art. 196c

Inchiesta amministrativa; provvedimenti dell'autorità di vigilanza

¹L'autorità di vigilanza può adottare provvedimenti particolari o annullare le risoluzioni degli organi comunali, allorquando, cumulativamente:

- a) l'agire degli organi locali violi manifestamente norme della Costituzione, di leggi o di regolamenti;
- b) lo impongano importanti e preponderanti interessi collettivi.

Le misure possono essere precedute da un'inchiesta amministrativa e impartite con la comminatoria dell'art. 292 Codice penale svizzero.

²La facoltà di annullare le risoluzioni degli organi comunali si prescrive nel termine di cinque anni dalla loro crescita in giudicato. È riservata ai terzi l'azione di risarcimento.

³Abrogato.

Art. 201

**Provvedimenti di eccezione:
a) gestione speciale**

Invariato.

Art. 203 cpv. 2

c) sostegno del Cantone

²Esso può accordare una garanzia presso un Istituto di credito al comune cui è negata l'apertura di crediti sul mercato monetario.

Art. 204 cpv. 3 (nuovo)

³Se l'istanza è infondata l'istante deve essere tenuto a pagare le spese.

Art. 205 cpv. 2 (nuovo) e 3 (nuovo)

Ratifica di crediti

²I crediti di investimento divengono esecutivi con la ratifica.

³La ratifica può essere negata in caso di violazione di formalità essenziali o di pregiudizio per gli interessi finanziari del comune.

Art. 206 cpv. 2

Mancata approvazione dei conti e dei sorpassi di credito

²Il Consiglio di Stato può coinvolgere in sede di istruttoria la commissione della gestione.

Art. 214

Misure per facilitare l'adeguamento ai nuovi limiti d'ammortamento

¹Per facilitare l'adeguamento al nuovo limite di ammortamento del 10% di cui all'art. 158 i Comuni possono adottare le seguenti misure:

- a) il limite minimo del 10% di ammortamento può essere raggiunto

- in quattro anni;
- b) la sostanza ammortizzabile può essere ridotta in contropartita al capitale proprio;
 - c) i beni immobili patrimoniali possono essere rivalutati fino al raggiungimento del valore reale commerciale per permettere la registrazione di ammortamenti particolari sulla sostanza ammortizzabile;
 - d) il Dipartimento può accordare ulteriori deroghe limitate nel tempo.

²Per i nuovi investimenti i nuovi tassi di ammortamento a seconda del genere di investimento sono immediatamente applicati.

³Abrogato.

Art. 215a

Abrogato.

Art. 216

Abrogato.

Art. 217

Abrogato.

Art. 219

Abrogato.

II.

La Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907 è modificata come segue:

Art. 3

¹Le aziende municipalizzate adottano il modello contabile armonizzato applicando per analogia le norme degli art. 151 e seguenti della LOC.

²Il Dipartimento delle istituzioni tramite la Sezione degli enti locali è incaricato di procedere all'introduzione del modello contabile armonizzato per le aziende.

III.

La Legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 è modificata come segue:

Art. 7

I municipi, riservata facoltà di delega decisionale ai servizi dell'amministrazione comunale ai sensi della legge organica comunale, pubblicano annualmente durante tutto il mese di gennaio e negli orari di apertura della cancelleria comunale il catalogo elettorale aggiornato al 31 dicembre. Vi sono iscritti d'ufficio i cittadini aventi diritto di voto in materia federale, cantonale e comunale e quelli che acquistano tale diritto nell'anno per il quale il catalogo è allestito.

Art. 8

¹Il catalogo deve essere costantemente aggiornato fino al quinto giorno prima di ogni votazione o elezione.

²Il municipio, riservata facoltà di delega decisionale ai servizi dell'amministrazione comunale ai sensi della legge organica comunale, pubblica ogni variazione mediante avviso all'albo comunale per quindici giorni consecutivi con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso di cui agli art. 161 e 162.

³Dell'iscrizione e della radiazione viene data inoltre comunicazione scritta al cittadino interessato.

IV.

La Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 è modificata come segue:

Art. 13

¹Il municipio decide sulla notifica entro 15 giorni dalla scadenza della pubblicazione.

²È riservata facoltà di delega decisionale ai servizi dell'amministrazione comunale ai sensi della legge organica comunale, relativamente alle procedure in cui non vi sono opposizioni o contestazioni.

V. - Disposizione transitoria ed entrata in vigore

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, le presenti modifiche di legge sono pubblicate nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell'entrata in vigore.

Allegati:

- Lettera SEL 25 febbraio 2008, circa la richiesta di informazioni 20 febbraio 2008 - Proposta art. 193 LOC

- Prescrizioni relative al sistema di controllo interno (SCI) per i Comuni in alcuni Cantoni svizzeri per quanto riguarda la sua adozione e verifica in sede di revisione dei conti